



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 dicembre 2015 n.196

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 28 dicembre 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1

1. Costituiscono violazioni amministrative le infrazioni elencate negli Allegati di questo Decreto A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, M1, N, O, O1, P, P1, P2, Q, R, S, T, U, V, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17 secondo la competenza degli organi che applicano le relative sanzioni.

Art. 2

1. Gli organi competenti indicati negli Allegati, con l'ingiunzione di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, applicano, oltre le sanzioni pecuniarie amministrative, anche le sanzioni accessorie previste dalla legge. Restano escluse le ipotesi in cui la legge attribuisca direttamente al Commissario della Legge la relativa competenza o qualifichi le sanzioni espressamente come sanzioni penali quali interdizione e confisca o preveda misure di sequestro.

2. Sono rimesse al Giudice Ordinario, che procede secondo le norme del diritto penale sostanziale e processuale vigente, le violazioni amministrative oggettivamente connesse con reati ovvero con altre infrazioni amministrative di competenza dello stesso Giudice. In tal caso il termine per l'oblazione volontaria, prevista dagli articoli 33 e 34 della Legge n.68/1989, è di venti giorni dall'avvenuta legale conoscenza della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna o della ingiunzione.

3. Sussiste la cognizione oggettiva di cui al comma 2 qualora il reato non possa essere accertato senza stabilire se l'illecito amministrativo sia stato commesso o meno. La sussistenza della connessione che determina la devoluzione al giudice penale della cognizione relativa all'illecito amministrativo può essere stabilita solo dal giudice penale.

4. I ricorsi avverso il provvedimento del Commissario della Legge sono decisi dal Giudice d'appello penale.

Art. 3

1. Qualora con una sola azione si violino più disposizioni di legge, la sanzione pecuniaria da applicare non può superare l'importo di euro 1.807,00.
2. Tale limite non si applica per le violazioni punite con pena proporzionale né quando la legge preveda una pena edittale superiore.

Art. 4

1. Gli organi competenti, nell'emettere l'ingiunzione di cui agli articoli 33, lett. b) e 34 della Legge n. 68/1989, applicano la sanzione discrezionalmente nei limiti di legge; devono tuttavia, nella ingiunzione, indicare sempre che il contravventore ha facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di venti giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista dalla legge, che sarà trascritta.
2. Per le infrazioni amministrative di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 "Codice della Strada" e successive modifiche (articolo 68, comma terzo del Decreto Delegato n. 81/2008 e successive modifiche) e per le infrazioni amministrative di cui all'articolo 17, del Decreto Delegato 11 agosto 2014 n. 133 la facoltà di oblazione volontaria è esercitata mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata al contravventore.

Art. 5

1. Le infrazioni amministrative si prescrivono in cinque anni. Le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono obbligazione civile.

Art. 6

1. Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entrano in vigore l'1 gennaio 2016.
2. E' abrogato il Decreto Delegato 30 dicembre 2014 n. 224 "Violazioni Amministrative".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2015/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini

Allegato A

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Commissario della Legge, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

	Legge 25 febbraio 1974, n. 17	(Codice Penale)
1)	art. 166	sanzione da € 25,00 a € 77,00
2)	art. 181, 1° comma	sanzione da € 25,00 a € 77,00
3)	art. 184, 2° comma	sanzione da € 20,00 a € 51,00
4)	art. 222	sanzione da € 20,00 a € 51,00
5) (cfr. Decreto delegato 10 ottobre 2011, n. 166, in Allegato F, n. 71)	art. 258	sanzione da € 103,00 a € 1.549,00
6)	art. 267	sanzione da € 20,00 a € 51,00
7)	art. 293	sanzione da € 25,00 a € 77,00
8)	art. 294, 2° comma	sanzione da € 20,00 a € 51,00
9)	art. 312	sanzione da € 103,00 a € 1.549,00
10)	art. 320, 1° comma	sanzione da € 25,00 a € 77,00
11)	art. 323	sanzione da € 25,00 a € 77,00
12)	art. 369	sanzione da € 41,00 a € 103,00
13)	art. 392	sanzione da € 25,00 a € 1.549,00
14) (abrogato dall'art. 14, comma 3, Legge 5 dicembre 2011, n. 190, in questo Allegato, n. 36)	art. 407	sanzione da € 25,00 a € 103,00
15)	art. 409	sanzione da € 20,00 a € 103,00
16)	Legge 28 maggio 1881	(Stampa)
	artt. 2, 3, 4, 24, 28 e 34	sanzione di € 20,00
	artt. 27 e 31	sanzione di € 30,00
17)	Legge 19 dicembre 1957 n. 31	(Consegna degli stampati)
	art. 3	sanzione da € 20,00 a € 51,00
18)	Legge 12 agosto 1946 n. 43	(Stato Civile)
	art. 114	sanzione da € 20,00 a € 61,00

19)	Legge 16 settembre 1946 n. 48	(Anagrafe)
	art. 36	sanzione da € 20,00 a € 30,00
20)	Legge 8 settembre 1967 n. 38	(Incompatibilità relative al Pubblico Impiego)
	art. 5	sanzione da € 25,00 a € 129,00
21)	Regolamento annesso alla Legge 26 settembre 1980 n. 74	(Ordinamento topografico ed ecografico)
	art. 8	sanzione da € 25,00 a € 77,00
22)	Legge 26 settembre 1980 n. 75	(Adeguamento dell'ordinamento topografico ed ecografico)
	art. 6	sanzione da € 25,00 a € 103,00
23)	Legge 28 aprile 1982 n. 41	(Tassa degli apparecchi radiotelevisivi)
	art. 4	sanzione da 2 a 4 volte la tassa dovuta
24)	Decreto 3 febbraio 1986 n. 11	(Apicoltura)
	art. 14	sanzione da € 25,00 a € 103,00
25)	Legge 25 gennaio 1991 n. 8, così come mod. da Legge 25 febbraio 1998 n. 43	(Tutela del diritto d'autore)
	art. 118 (modificato con Legge 29 gennaio 1996 n. 5 e con Legge 24 giugno 1997 n. 63)	sanzione di € 51,00 per ogni copia illecita con il limite di € 258.228,00 e confisca dei prodotti abusivi, distruzione o neutralizzazione degli oggetti confiscati
	Legge 22 febbraio 2006, n. 43	(Modifiche all'art. 3, Legge 24 giugno 1997 n. 63 "Disposizioni integrative della L. 25 gennaio 1991 n. 8 – Tutela del diritto d'autore")
	art. 1	Il Commissario della Legge, tenuto conto delle condizioni economiche e personali dell'autore dell'illecito amministrativo, può ridurre la sanzione fino ad un quinto
26)	Testo Unico 20 febbraio 1991 n. 26	(Locazioni di immobili)
	art. 24	sanzione da € 20,00 a € 103,00

27)	Legge 23 maggio 1995 n. 70	(Riforma della Legge 1 marzo 1983 n. 27 sulla raccolta informatizzata dei dati personali)
	art. 17, comma 1	sanzione da € 25,00 a € 77,00
28)	Legge 17 giugno 1994 n. 55 (così come mod. da Legge 30 aprile 2002 n. 59)	(Disposizioni in materia di procedura civile e penale)
	art. 2, punto 4.5 (mancato compimento nei termini dell'incarico da parte del perito d'ufficio)	sanzione di € 1.000,00 sanzione accessoria: non può ricevere altri incarichi peritali per i successivi quattro anni
29)	Legge 17 giugno 2004 n. 83	(Norme in materia di rilascio della Carta d'identità)
	art. 7, commi 3 e 4 (inosservanza dell'obbligo richiedere la modificazione dei dati personali da parte del titolare della carta)	sanzione da € 20,00 a € 40,00 sanzione aggiornabile annualmente
30)	Legge 17 marzo 2005 n.37 (abrogata dalla Legge I marzo 2010, n. 42)	(L'istituto del trust)
	art. 9, comma 9 (Ritardo nel deposito dell'atto istitutivo; omissione di deposito; cancellazione del trust) (cfr. Allegato Z7, n. 1)	sanzione di € 2.000,00 a carico del Notaio e del trustee
	art.14, comma 6 (Modifica dell'atto istitutivo del trust; ritardo nelle comunicazioni)	sanzione di € 2.000,00 a carico del trustee
31)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice dello Strada)
	art. 59 (Sanzioni penali e sanzioni amministrative connesse)	
32)	Legge 20 giugno 2008 n. 97	(Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere)
	art. 19 (Obblighi di segnalazione al Commissario della Legge dei fatti di violenza)	
	comma 4° (violazione degli obblighi)	sanzione: € 500,00

33)	Legge 21 gennaio 2010, n. 6 Artt. 6, 7 e 8 comma 1	(Responsabilità da misfatto della persona giuridica) Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge sono sempre applicate dal giudice ordinario con le norme di procedura penale
34)	Decreto Delegato 22 giugno 2010, n. 114 art. 7 (Violazione degli obblighi di custodia dell'affidatario delle ceneri in luoghi privati e comunicazione di variazione del luogo di custodia o della persona affidataria di cui all'articolo 9 della Legge n.35/2010)	(Modifiche e integrazioni alla Legge n. 35/2010 in materia di polizia mortuaria) sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
35)	Legge 28 giugno 2010 n. 119 art.17 comma 5 (Sospensione della patente nautica come sanzione amministrativa accessoria, in caso di connessione a reati) - in caso di violazioni delle norme sul comando e la condotta delle unità da diporto derivi una condanna per lesioni penali colpose - in caso di lesioni personali colpose - in caso di omicidio colposo	(Rilascio, convalida, conversione, revisione e revoca delle patenti nautiche) (vedi altre disposizioni della Legge n. 119/2010 in Allegato Z3, n. 4) sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi sospensione della patente da 1 mese a 6 mesi sospensione della patente va da 2 mesi a 1 anno
36)	Legge 5 dicembre 2011 n.190 art. 12 comma 4 (In caso di violazioni della legge riguardanti merci, prodotti o imballaggi)	(Protezione ed utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica di San Marino e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici) fermo cautelativo e prelievo di un campione

art. 14 (Sanzioni)		
37)	comma 1 (Violazioni della legge)	salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione da € 1.000,00 ad € 10.000,00.
	comma 2 (Confisca della merce o rimozione di stemma ed emblemi)	Il Commissario della Legge, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria, può disporre la confisca della merce, l'eventuale distruzione di essa o la devoluzione al pubblico erario, o la rimozione dall'edificio dello stemma ed emblemi a spese del contravventore
	Legge 29 Luglio 2013 n. 99	(Responsabilità della persona giuridica)
	Art. 6 (Decisione di condanna)	
	comma 2 (Sanzione pecuniaria amministrativa in caso di condanna)	sanzione da € 2.000,00 ad € 100.000,00
		sanzione amministrativa dell'interdizione da tre mesi ad un anno;
	comma 3 (Facoltà di applicazione ed effetti dell'interdizione amministrativa)	L'interdizione della persona giuridica comporta: a) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici; b) la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici già concessi; c) l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione
	comma 4 (Responsabilità solidale)	La persona giuridica risponde in solido con l'autore del reato del risarcimento del danno, del pagamento delle spese del procedimento, delle restituzioni e delle somme dovute dal condannato a titolo di confisca per equivalente
	comma 5 (Inapplicabilità della sospensione condizionale della pena)	alle sanzioni della persona giuridica non si applica la sospensione condizionale della pena

	comma 6 (Ordine di scioglimento delle persone giuridiche e confisca del patrimonio residuo)	Il giudice ordina lo scioglimento delle persone giuridiche le quali siano state utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di reati; il patrimonio che residua dalla liquidazione è confiscato
	Art.7 (Criteri di commisurazione delle sanzioni)	sanzione diminuita sino alla metà se ricorre una o più delle seguenti circostanze: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la persona giuridica non ne ha tratto profitto o ha tratto un profitto insignificante; b) l'autore del reato ha agito in consapevole violazione di specifiche disposizioni ricevute; c) dopo il fatto, è stato adottato e messo in pratica un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; d) dopo il fatto la persona giuridica ha risarcito integralmente il danno e si è adoperata in modo efficace per eliminare le conseguenze del reato
38)	Legge 1 luglio 2015 n. 102 Art. 13 (Patrocinio gratuito) comma 7 (Sostituzione del comma secondo dell'articolo 10 della Legge 20 dicembre 1884 - Rifiuto di prestare gratuitamente la propria opera da parte di avvocati, procuratori, periti e qualunque altro esercente una professione liberale alle persone ammesse al gratuito patrocinio)	(Disposizioni in materia di procedura e diritto civile e di procedura amministrativa) sanzione di € 5.000,00

Allegato B

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Polizia Civile o della Gendarmeria o del Comandante del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca a seconda dell'organo che ha compiuto l'accertamento, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Per l'infrazione richiamata al n. 8 sono altresì competenti i responsabili dei pubblici uffici.

1)	Decreto 16 novembre 1922	(Distesa di panni alle finestre e ai balconi)
	articolo unico	sanzione di € 20,00
2)	Decreto 28 gennaio 1982, n. 10	(Rotta neve)
	art. 1	sanzione da € 51,00 a € 103,00
3)	Legge 20 settembre 1985 n. 107 modificata con Decreto 29 settembre 1993 n. 109	(Collaudo e revisione automezzi)
	art. 12, 1° comma	sanzione di € 51,00
4)	Legge 24 luglio 1987 n. 90	(Volantinaggio)
	art. 3	sanzione da € 103,00 a € 206,00
5)	Legge 10 marzo 1989 n. 23 modificata con art. 5 Legge 28 febbraio 1996 n. 24	(Carta di circolazione e targhe di immatricolazione)
	art. 21 (cfr. art. 60 Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 "Codice della strada, in questo Allegato, n. 14)	sanzioni, a seconda delle ipotesi, di € 51,00, di € 103,00, di € 51,00 e di € 25,00
	art. 22, 2° comma n. 1	sanzione di € 51,00
6)	Legge 21 novembre 1990 n. 139 (abrogata dall'art. 11 della Legge 20 marzo 2008 n. 52)	(Tutela dall'esposizione al fumo di tabacco)
	art.6, comma 1 (cfr. in questo Allegato sub n. 13)	sanzione di € 25,00
	art.6, comma 2	sanzione di € 51,00
7)	Legge 20 febbraio 1991, n. 27	(Disciplina di tassa di circolazione, di possesso autoradio, di trasporto merci)
	art. 8, comma 1	sanzione pari a quattro volte la tassa per ogni mese di ritardo
	art. 8, comma 3	sanzione di € 20,00
7 bis)	D.R. 20 novembre 1998 n.108	(Modifiche alla Legge 20 febbraio 1991 n. 27 "Tassa di circolazione per i veicoli")

	art. 6, comma 2 (Veicoli considerati come "beni strumentali", destinati ad "autonoleggio", immatricolati in "locazione finanziaria" in caso di inadempimento alle prescrizioni dell'Ufficio Registro Automezzi)	sanzione del 100% del valore annuale della tassa di circolazione
8)	Legge 30 novembre 1995, n. 134 art. 6, così come modificato con l'art. 4 del Decreto Delegato 24 ottobre 2013, n.137 (Esercitazione alla guida prima di aver superato positivamente la prova di teoria)	(Disciplina rilascio patente di guida) sanzione: rinvio (cfr. in questo Allegato B, n. 18)
	art.7, ultimo comma (assenza di abilitazione e autorizzazione per insegnare teoria in autoscuole e per istruire alla guida) (cfr. art. 60 Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 "Codice della strada, in questo Allegato, n. 14)	sanzione di € 258,00
9)	Legge 28 ottobre 2005 n.148	(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)
(cfr. in Allegato B1, n. 1)		
10)	Decreto 15 marzo 2006 n. 66	(Regolamento di attuazione dell'esercizio del servizio di "Bed and Breakfast")
(cfr. in Allegato C, n. 3)		
11)	Decreto Legge 4 luglio 2007 n. 82	(Disposizioni volte a fronteggiare situazioni di emergenza idrica)
	art. 7, comma 1° (violazione dei divieti d'uso dell'acqua del pubblico acquedotto)	sanzione da € 150,00 a € 2.000
12)	Decreto Legge 18 settembre 2007 n. 104, così come integrato dal Decreto Legge 19 maggio 2008 n. 79.	(Provvedimenti in materia di prevenzione e controllo dell'infestazione da Aedes Albopictus "zanzara tigre" nel territorio della Repubblica di San Marino)
	art.3 (inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza, anche in caso di assenza d'infestazione di zanzara tigre)	sanzione da € 25,00 ad € 500,00 secondo la gravità e l'eventuale recidiva. obbligo di controllo successivo all'accertata infrazione da parte degli Organi preposti per verificare l'avvenuta bonifica del sito e l'ottemperanza alle prescrizioni

13)	Legge 20 marzo 2008 n. 52		(Tutela della salute pubblica dall'esposizione al fumo di tabacco)
	art. 4 (divieti)		
	art. 8 (sanzioni)		
	comma 2 (trasgressioni al divieto di fumare e di vendere sigarette, sigari e prodotti di tabacco ai minori di diciotto anni)	sanzione di € 100,00.	
	comma 3 (aumento se la trasgressione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini al di sotto dei dodici anni)	sanzione aumentata della metà	
	comma 5 (violazioni dell'obbligo di intimazione e denuncia del trasgressore per recidiva da parte del conduttore del locale pubblico)	sanzione di € 50,00.	
	comma 6 (Violazioni del conduttore di locale pubblico agli obblighi di legge nell'apprestare sala non fumatori)	sanzione di € 500,00.	
	comma 7 (omessa accensione di impianto di climatizzazione in sala non fumatori, in presenza di fumatori)	sanzione di € 50,00.	
	comma 8 (violazione di obblighi di segnaletica)	sanzione di € 50,00.	
	comma 9 (getto di mozzicone di sigaretta su suolo pubblico)	sanzione di € 10,00	
13 bis)	comma 10 (aggiornamento sanzioni)	Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno aggiornate tramite il Decreto Delegato di cui all'art. 32 della Legge n. 68/1989	
	Decreto delegato 28 novembre 2008, n. 145		(Divieto di pubblicità e modalità di esposizione dei prodotti di tabacco)
	art. 3 (sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del decreto)		
	comma 1	sanzione da € 516,00 a € 2.582,00	
	comma 2	recidiva: sanzione aumentata fino a tre volte, nel minimo e nel massimo "tenuto conto della gravità dell'infrazione"	

		non è ammessa l'oblazione volontaria in caso di recidiva
	comma 3	agli effetti del presente decreto, commissione di medesima violazione, nei cinque anni precedenti
	comma 4	recidiva reiterata nel quinquennio: sanzione per recidiva e sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.
14)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice della Strada)
	art. 30	
	comma 4 (inosservanza dell'obbligo d'installare e di indossare le cinture di sicurezza e di ritenuta dei bambini)	sanzione amministrativa di prima categoria da € 100 a € 250
		sanzione amministrativa di seconda categoria da € 200 a € 500, si applica il sequestro con le procedure di cui all'articolo 7
	comma 5 (messa in commercio di cinture di sicurezza non omologate)	Responsabile della inosservanza delle norme sulla installazione ed uso delle cinture è il conducente del veicolo.
		Il proprietario del veicolo è civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria amministrativa
	art. 32, comma 4 (inosservanza delle norme sui seggiolini per il trasporto di minori)	sanzione: rinvio all'art. 30
	art. 33	
	comma 4 (mancato uso di casco od uso di casco non omologato da parte di chi ha l'obbligo di indossarlo)	sanzione amministrativa di seconda categoria da € 200 a € 500
	comma 5 primo periodo (messa in vendita di caschi non omologati)	sanzione amministrativa di terza categoria da € 400 a € 750
	comma 5, secondo periodo (uso di caschi non omologati)	sanzione amministrativa di prima categoria da € 100 a € 250
	art. 34, comma 5 (Circolazione con veicoli non dotati dei dispositivi retrovisori prescritti)	sanzione amministrativa di prima categoria da € 100 a € 250
	art. 60, comma 1 (Sanzioni pecuniarie amministrative)	

n. 1 (importazione, produzione, vendita, detenzione per il commercio di motori o loro componenti atti ad alterare le caratteristiche tecniche essenziali del veicolo stabilite nei certificati di omologazione)	sanzione amministrativa di terza categoria, da € 400 a € 750
n. 2, lettera a) (guida o consenso alla circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati o provvisti di ruote cerchiate in ferro)	sanzione amministrativa di terza categoria, da € 400 a € 750 obbligo di risarcimento dei danni causati al manto stradale
n. 2, lettera b) (guida di veicolo con rimorchio non abbinabile alla motrice)	sanzione amministrativa di terza categoria, da € 400 a € 750
n. 2, lettera c) (circolazione in violazione delle norme dell'articolo 54 comma 1 sui veicoli eccezionali, a trazione animale o di soccorso)	sanzione amministrativa di terza categoria, da € 400 a € 750
n. 2, lettera d) (guida di ciclomotore senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida)	sanzione amministrativa di terza categoria, da € 400 a € 750
n. 3, lettera a)	
1) violazione delle disposizioni dell'art: 36 (Obblighi generali dei conducenti), lettera b) e lettera d)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
2) violazione delle disposizioni dell'art. 38 (Moderazione della velocità), comma 1 lettere a) e b)	se i limiti massimi di velocità vengono superati di quaranta chilometri, si applica la sanzione amministrativa di terza categoria, se i limiti di velocità vengono superati di oltre 60 km orari, la sanzione amministrativa di terza categoria è raddoppiata
3) violazioni delle disposizioni dell'art. 39, comma 2 (Precedenza)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
4) violazione delle disposizioni dell'art. 40 lettere b) e c) (Accensione ed uso delle luci)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
5) violazione delle disposizioni dell'art. 44, lettere a) e b) (Alterazione e mantenimento dell'efficienza dei veicoli)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
6) violazione delle disposizioni dell'art. 46, comma 1, lettere b), c), d) e secondo comma (Divieto di sorpasso)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500

7) violazione delle disposizioni dell'art. 47 lettera a) (Divieto di sosta con pericolo od intralcio alla circolazione);	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
8) violazione delle disposizioni dell'art. 48, lettera a) (circolazione con pneumatici non in buono stato) e lettera e) (gareggiare in velocità)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
n. 3, lettera b) (circolazione con veicolo sprovvisto di targhe o di carta di circolazione o di permesso provvisorio, perchè mai rilasciati o privi di validità)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
n. 3, lettera c) (guida di veicolo di categoria diversa da quella prevista dalla patente)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500 la sanzione è applicata nella terza categoria quando si tratta di persona munita di patente per veicoli della categoria A
n. 3, lettera d) (guida di veicolo di tipo diverso da quello previsto dalla patente speciale, in cui siano previste particolari limitazioni o adattamenti del veicolo)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
n. 3, lettera e) (guida di veicolo o conduzione di animali senza trovarsi anche temporaneamente nelle condizioni o senza disporre dei requisiti richiesti dalla legge, sempre che il caso non sia espressamente previsto e punito da altra disposizione di legge)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
n. 3, lettera f) (affidamento della guida di veicoli o della condotta di animali a persona che non si trova nelle condizioni o non dispone dei requisiti richiesti dalla legge ovvero non è munita di patente di guida o dei certificati o altri documenti prescritti)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
n. 3, lettera g) (inosservanza dell'obbligo di usare determinati apparecchi o di prescrizioni imposte allo scopo di integrare deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
n. 3, lettera h) (inosservanza degli obblighi relativi alla installazione delle cinture di sicurezza)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
n. 3, lettera i) (non regolare allacciamento del casco omologato di tipo motociclistico)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500

	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500 la sanzione è elevata alla terza categoria se la patente è scaduta da oltre tre anni
n. 3, lettera l) (guida con la patente scaduta)	la sanzione amministrativa di terza categoria è raddoppiata in caso di guida con patente o abilitazione sospesa a norma dell'articolo 66 (Sospensione della patente di guida) In caso di recidiva sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 58 (Guida senza patente o abilitazione)
n. 3, lettera m) (guida con un tasso alcolemico nel sangue da 0,50 mg/ml a 0,80 mg/ml)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
n. 3, lettera n) (omessa comunicazione nei termini del trasferimento di proprietà del veicolo)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da € 200 a € 500
n. 4, lettera a) (Violazione di norme di comportamento contenute nel titolo settimo per le quali non sia prevista una diversa sanzione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera b) (circolazione momentaneamente sprovvisti di targhe ovvero di carta di circolazione o di permesso provvisorio o dell'attestato di cui all'articolo 7 della Legge 10 marzo 1989, n. 23)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera c) (utilizzo del veicolo in difformità alle caratteristiche e classificazione riprodotte sulla carta di circolazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera d) (consenso alla circolazione ed omissione degli adempimenti, di cui all'art. 7, Legge 10 marzo 1989, n. 23; del proprietario del veicolo, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera e) (omissione degli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell'art. 15, Legge 10 marzo 1989, n. 23, del proprietario del veicolo, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera f) (guida di veicolo munito di targa non leggibile in modo chiaro ed integrale)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250

n. 4, lettera g) (guida di veicolo non conforme alle disposizioni dell'art. 18, Legge 10 marzo 1989, n. 23)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera h) (circolazione con veicolo privo di regolare revisione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera i) (omessa comunicazione entro trenta giorni del cambiamento di sede o di indirizzo, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione);	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera l) (circolazione alla guida di veicoli non dotati dei dispositivi retrovisivi);	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera m) (esercitazione di guida senza a fianco persona munita di valida patente)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera n) (esercizio di funzioni di istruttore senza i previsti requisiti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera o) (guida senza l'autorizzazione per le esercitazioni con al fianco, persona munita di patente ed in funzione effettiva di istruttore e provvista dei requisiti prescritti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250 la stessa sanzione si applica a chi funge da istruttore
n. 4, lettera p) (esercitazioni di guida con veicoli non muniti dei prescritti contrassegni)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera q) (esercitazione alla guida e svolgimento di funzioni di istruttore su veicolo sprovvisto della polizza speciale di assicurazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 4, lettera r) (trasporto di altre persone sul veicolo condotto dal titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un motoveicolo)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 5, lettera a) (trasporto di altra persona sul ciclomotore o motoveicolo da parte del minore degli anni diciotto)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a €250
n. 5, lettera b) (guida di un ciclomotore da parte del minore degli anni quattordici o guida di un motoveicolo della categoria superiore a quella consentita da parte del minore degli anni diciotto)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250

n. 5, lettera c) (guida di veicoli dopo l'esito favorevole degli esami prescritti e prima del rilascio dei documenti di guida, ovvero in contrasto con le condizioni previste dalla legge per il rilascio di patenti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250 salva l'applicazione delle più gravi sanzioni
n. 5, lettera d) (guida di un veicolo senza avere con sé la patente di guida ovvero il certificato di abilitazione professionale)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 5, lettera e) (omessa annotazione sul documento di guida della variazione di indirizzo nel termine stabilito)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 5, lettera f) (omesso pagamento nei termini della tassa di vidimazione della patente di guida)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 5, lettera g) (circolazione con autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato in altro Stato sprovvisto della sigla distintiva dello Stato di origine)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 5, lettera h) (circolazione senza certificato della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile o senza esposizione del contrassegno)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 5, lettera i) (omessa esposizione sul veicolo del contrassegno relativo alla tassa di circolazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 5, lettera l) (esercitazione alla guida di un motoveicolo sprovvisti dei contrassegni prescritti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250
n. 5, lettera m) (inosservanza agli obblighi relativi all'allacciamento delle cinture di sicurezza)	sanzione amministrativa di prima categoria, da € 100 a € 250

Ritiro immediato della carta di circolazione dei veicoli che circolino in violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 44 (Efficienza dei veicoli), comma 1, quando vi sia una situazione di pericolo
- art. 44 (Efficienza dei veicoli), comma 1, lettere a) e b);
- art. 48, lettera a), (Divieto di circolazione con pneumatici che non sono in buono stato)
- art. 53, comma 4 (Divieto di trasporto di merci definite pericolose), comma 5 (Sistemazione del carico sui veicoli), comma 6 (Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti)
- art. 54 comma 1 (Veicoli eccezionali, a trazione animale e veicoli di soccorso)
- 56 comma 4 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)
- art. 60, numero 2, lettera a) (Divieto di circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati);
- art. 60, numero 2, lettera b) (Divieto di circolazione di veicoli con rimorchio privo dei requisiti di abbinabilità alla motrice)
- art. 60, numero 3, lettera n) (Omessa comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo);
- art. 60, numero 4, lettere h) (Circolazione senza revisione della patente) ed i) (Omessa comunicazione del cambio di sede o di indirizzo)

art. 61
(Ritiro immediato dei documenti di circolazione, assicurativi e sequestro e rimozione dei veicoli)

Ritiro temporaneo dei documenti di circolazione per il tempo necessario a rimuovere la situazione di pericolo, o a sistemare il carico, o a verificare l'esistenza di un contratto assicurativo, in caso di violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 53, comma 5 (Sistemazione del carico sui veicoli)
- art. 53 comma 6 (Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti)
- art. 56 comma 4 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)

art. 62
(Ritiro della targa di prova estera)

Ritiro immediato della targa di prova e della relativa auto-rivisitazione alla circolazione in caso di violazione dell'articolo 48, lettera g) (Divieto di circolazione di veicoli muniti di targa di prova rilasciata all'estero)

art. 63 (Ritiro della abilitazione a condurre)	Ritiro immediato, in caso di violazione delle seguenti disposizioni: - articolo 60, numero 3 lettere b) (Divieto di circolazione senza targa, carta di circolazione o di permesso provvisorio) e lettera l), (Guida con patente scaduta) - articolo 60, numero 5, lettere e) (Omessa annotazione sul documento di guida della variazione di indirizzo), e lettera f) (Mancato pagamento della tassa di vidimazione della patente di guida) - articolo 57 (Guida in stato di alterazione psicofisica)
comma 3 (ritiro cautelare al conducente non residente alla guida di veicolo con targa estera)	Ritiro cautelare fino al versamento della somma dovuta in caso di non immediato pagamento della sanzione pecuniaria o di mancata produzione di idonea fidejussione di terzi che garantisca il pagamento
art. 64 (Sequestro e confisca amministrativi del veicolo)	sequestro e sospensione dalla circolazione fino a sei mesi in caso di violazione delle seguenti disposizioni: - articolo 53, comma 4 (Divieto di trasporto di merci definite pericolose); - articolo 60, numero 3, lettere b) ed f) (Divieto di circolazione senza targa, carta di circolazione o di permesso provvisorio), (Divieto di affidare la guida di veicoli o la condotta di animali a persona che sia priva delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla legge); sequestro, salvo e finché non sia possibile affidarlo ad altro conducente, in caso di violazione delle seguenti disposizioni: - articolo 60, numero 3, lettere e) ed l) (Divieto di guidare veicoli o condurre animali senza essere in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge), (Guida con la patente scaduta); - articolo 60, numero 4, lettera m) (Esercitazioni di guida). sequestro e sottoposizione a controllo tecnico, in caso di violazione delle seguenti disposizioni: articolo 44 lettera a) (Efficienza dei veicoli) confisca: - parti non rispondenti all'omologazione - del veicolo in ipotesi di recidiva. - decorrenza di sei mesi dalla ordinanza che dispone la ri-consegna dei mezzi sequestrati a norma del presente articolo

art. 65
(Rimozione forzata dei veicoli)

Rimozione o, ove non sussista una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione, blocco con appositi attrezzi dei veicoli in violazione dei divieti di cui all'articolo 47 (Divieto di sosta)

La patente di guida viene sospesa:

per un periodo da uno a quattro mesi in caso di:

- violazione del divieto di superare i limiti di velocità di oltre quaranta chilometri all'ora
- violazione dell'obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone

- quando il titolare sia incorso negli ultimi due anni solari in almeno tre violazioni di norme di comportamento:

- a) l'obbligo di dare la precedenza;
- b) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto impartiti dagli agenti del traffico;
- c) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto imposti da segnali stradali o da impianti semaforici;

- d) il divieto di sorpasso o di circolare contromano sulle strade a più carreggiate separate o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità, quando si crea una reale situazione di pericolo;

art. 66
(Sospensione della patente di guida)

- e) il divieto di lasciare il veicolo in sosta, fuori dai centri abitati, in corrispondenza di curve o dossi;

- f) il divieto di utilizzare i proiettori a luce abbagliante nell'incrocio con altri veicoli;

- g) l'obbligo di guidare facendo uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando prescritti;

- h) il divieto di trasportare merci pericolose;

- i) l'obbligo di sistemare il carico secondo le prescrizioni dell'articolo 53, commi 5 e 6 (Sistemazione del carico sui veicoli; Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti);

- l) il divieto di circolazione di veicoli eccezionali;

- m) la guida senza il certificato di abilitazione professionale, quando prescritto;

- n) la guida in stato di ebbrezza ed il superamento dei limiti di velocità, nei casi in cui non sia applicabile la sanzione sospensiva

per il periodo da uno a sei mesi in caso di:

- a) di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcoolemico superiore a 0,80 mg/ml o in stato

		di alterazione psico-fisica dovuta all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o ad abuso di farmaci; b) di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi agli esami per l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, come previsto dall'articolo 57 comma 4°
		Sanzione di prima categoria da euro 100 a euro 250
		Sanzione di seconda categoria da euro 200 a euro 500
	Allegato A (Tabella delle sanzioni amministrative)	Sanzione di terza categoria da euro 400 a euro 750
		Le sanzioni di seconda e terza categoria sono raddoppiate in caso di recidiva. e negli altri casi previsti dal codice
15)	Decreto Delegato 27 aprile 2009 n. 58 (Ratifica Decreto Delegato 10 marzo 2009 n. 27)	(Disposizioni modificative ed attuative del "Codice della strada")
	art. 9, comma 2 (mancata esibizione dei contrassegni dell'assicurazione e della tassa di circolazione)	sanzione: prima categoria, da € 100 a € 250
16)	Legge 7 giugno 2010, n. 100	(Norme sugli autotrasportatori)
	art. 24 (Modulo di controllo delle assenze dei conducenti)	
	comma 3 (Violazioni del conducente all'obbligo di tenere con sé, o in modo incompleto o alterato il modulo di controllo delle assenze dei conducenti)	sanzione da € 143,00 a € 570,00 Fatto salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni
	comma 4 (Violazioni dell'impresa all'obbligo di conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti)	sanzione da € 143,00 a € 570,00
17)	Decreto Delegato 8 maggio 2013, n. 52	(Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche)
(cfr. Art. 6, comma 2, in Allegato L, n. 20)	Art. 6, comma 1 (Violazioni delle previsioni dell'articolo 2)	sanzioni, rinvio: alla Legge 20 marzo 2008 n. 52 (in questo Allegato, n. 13); alla Legge 28 novembre 2008 n. 145 (in questo Allegato, n. 13 bis)

- 18) Decreto Delegato 24 ottobre 2013, n.137
(Ratifica Decreto Delegato 22 agosto 2013
n.119) (Modifiche alle norme in materia di patenti di
guida di cui alla legge 30 novembre 1995 n.
134 e successive modifiche)
- art. 4
modifica all'art. 6, legge 30 novembre 1995,
n. 134 sanzione: rinvio all'articolo 60, primo
comma, punto 4, lett. o), del Decreto
(Esercitazione alla guida prima di aver Delegato 26 maggio 2008, n. 81 (in questo
superato positivamente la prova di teoria) Allegato B, n. 14).

Allegato B1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Polizia Civile, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Legge 28 ottobre 2005 n.148	(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)
	art. 13	
	comma 1 (Sanzioni in tema di progettazione d'impianti, di affidamento dei lavori, di deposito di documenti all'A.A.S.S.)	sanzione da € 250,00 a € 5.000,00
	comma 2 (Sanzioni in tema di installazione degli impianti a regola d'arte e di rilascio della dichiarazione di conformità)	sanzione da € 1.000,00 a € 6.000,00
2)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice della Strada)
	art. 12 (Pubblicità sulla strada)	sanzione da € 200,00 a € 500,00.
	Art. 12, comma 2 (L'installazione di impianti e cartelli pubblicitari sulle pertinenze delle strade senza autorizzazione)	(v. Allegato P, n. 2 ed Allegato U, n. 2)
3)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 113	(Regolamento d'attuazione della Legge 28 ottobre 2005 n. 148 per l'istituzione dell'Albo dei soggetti abilitati e del Registro delle imprese abilitate)
	art. 7 (Mancata comunicazione del trasferimento di residenza, domicilio, sede)	sanzione € 200,00.
4)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114	(Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione)
	art. 26 (Sanzioni integrative di quelle previste dell'art. 13 della legge 28/10/2005 n. 148)	sanzioni comminate dall'organo che compie l'accertamento (cfr. All. F, n. 59).
	Comma 2 (Sanzioni per il committente o il proprietario)	
	a) violazioni a quanto previsto dagli artt.7, 8 commi 2 e 5, 9, 12 comma 3, 13 comma 1, 14 comma 6, 15 comma 5 e 20 comma 1, nonché in caso di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti non iscritti all'Elenco di cui all'art. 22;	da € 250 a € 5.000 per ciascuna violazione
	b) violazioni a quanto previsto dagli artt.1 comma 3, 10 comma 3, 11, 14 comma 1, 15 commi 1,2 e 4,16;	da € 500 a € 5.000 per ciascuna violazione

c) inosservanza alle diffide di cui all'art. 12 comma 4.	salvo che il fatto costituisca reato, da € 2.000 a € 5.000 per ciascuna violazione
Comma 3 (Applicazione all'utente dell'impianto individuale in caso di subentro nella conduzione dell'immobile ai sensi dell'art. 20, comma 2)	sanzione: rinvio alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2
Comma 4 (Sanzioni per il progettista per le violazioni a quanto previsto dagli artt.1, 2, 3, 4, 13 comma 2, 14 e 15 effettuata in fase di progettazione relativa all'installazione, trasformazione e ampliamento dell'impianto)	è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 a € 6.000 per ciascuna violazione
Comma 5 (Sanzioni per il titolare o legale rappresentate dell'impresa Manutentrice e/o Installatrice abilitata per le violazioni a quanto previsto dagli artt.1, 5, 6, 8, 12, 13 comma 2, 14 e 15 del presente Decreto nonché dall'art. 6, comma 2 della legge 28/10/2005 n. 148 effettuata in fase di installazione, trasformazione, ampliamento, messa in esercizio, manutenzione e controllo dell'impianto)	sanzione da € 1.000 a € 6.000 per ciascuna violazione
Comma 6 (Sanzioni per i liberi professionisti che effettuino attività di progettazione degli impianti di cui al presente Decreto senza essere iscritti nell'Elenco di cui all'art. 22)	sanzione da € 2.000 a € 10.000.
Comma 7 (Sanzioni per il titolare o legale rappresentante di impresa, singola o associata, che esegua l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la messa in esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti di cui al presente Decreto)	

	a) l'impresa eserciti le sopra enunciate attività senza essere regolarmente iscritta nel Registro di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28/10/2005 n. 148, b) l'imprenditore e/o il responsabile tecnico non sia iscritto nell'Albo indicato all'art. 3, comma 3 della legge 28/10/2005 n. 148, o non sia in possesso, nel caso di cui all'articolo 19, del presente Decreto, dei requisiti professionali ivi previsti;	sanzione da € 2.000 a € 10.000
	Comma 8 (Reiterazione per più di due volte delle violazioni di cui ai precedenti commi 4 e 6 da parte del Progettista)	In aggiunta alle sanzioni previste: l'Organo accertatore provvede ad informare l'Ordine o il Collegio Professionale di appartenenza ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico del professionista, che non possono avere gravità inferiore alla sospensione temporanea
	Comma 9 (Reiterazione per più di due volte delle violazioni di cui al comma 5 da parte dell'impresa Manutentrice e/o Installatrice)	In aggiunta alle sanzioni previste l'Organo accertatore, provvede ad informare la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura la quale: sospende per un periodo da 6 a 24 mesi l'iscrizione dell'imprenditore e/o del responsabile tecnico nell'Albo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 28/10/2005 n. 148; nei casi di maggiore gravità: cancella i trasgressori dal suddetto Albo. In tali casi, può essere, altresì, disposta la sospensione per un periodo da 6 a 24 mesi dell'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese
5)	Decreto Delegato, 17 settembre 2009, n. 125 (abrogato con Decreto Delegato 6 agosto 2010 n. 146)	(Ratifica Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 93 - Fascicolo di intervento per le attività a maggior rischio d'incendio)
	art. 5 (cfr. Allegato Z8, n. 1)	
	comma 2, (Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1)	sanzione: da € 2000,00 a € 6000,00 sanzione accessoria: sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni

6)	comma 3, (Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3)	sanzione: da € 2000,00 a € 6000,00, con eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa (da tre a novanta giorni)
	Decreto Delegato 13 aprile 2011, n. 58	Modifiche e integrazioni al decreto delegato 4 agosto 2008 n. 114 "Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione"
	Art.40 (Violazioni amministrative)	
	Comma 1 (Estensione delle sanzioni del Decreto Delegato n.114/2008 alla violazione delle modifiche ed integrazioni contenute nel presente decreto)	sanzione: rinvio alle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 26 del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 2 (Violazioni degli articoli 31 e 37 del decreto, in materia di riattivazione di impianti cessati e documentazione per l'apertura di nuovi impianti)	sanzione: rinvio all'articolo 26, comma 2, lettera a), del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 3 (Violazione del termine dell'art. 39, comma 2, per la rimozione di installazioni di tubi non consentite)	sanzione: rinvio all'articolo 26, comma 2, lettera b), del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 4 (Estensione alle violazioni commesse da progettisti, titolari o legali rappresentanti dell'impresa Manutentrice e/o Installatrice nei confronti delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33 del presente decreto)	sanzione: rinvio all'articolo 26, commi 4 e 5, del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 5 (Violazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, primo comma, in materia di requisiti tecnico professionali)	sanzione: rinvio all'articolo 26, comma 7, lettera b), del Decreto Delegato n.114/2008

Allegato C

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Gendarmeria, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 23 ottobre 1990 n. 119	(Disciplina della pesca in acque dolci)
	art. 6	
	comma 1 (mancata esibizione della licenza da pesca agli agenti di vigilanza)	sanzione da € 20,00 a € 30,00
	comma 2 (esercizio della pesca con licenza o libretto scaduto)	
	comma 3 (esercizio della pesca con i mezzi, nelle epoche, nei luoghi o per i pesci o crostacei non consentiti dalle vigenti leggi o disposizioni speciali)	sanzione da € 51,00 a € 103,00;.
	comma 4 (impiego di esplosivi, prodotti chimici atti ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci, reti o apparecchiature fisse o mobile di pesca attraverso corsi di acqua, ovvero uso della corrente elettrica)	sanzione da € 103,00 a € 258,00 sequestro delle attrezzature abusivamente impiegate
	comma 5 (effetti della recidiva)	in caso di recidiva, le sanzioni pecuniarie possono essere raddoppiate nel massimo
2)	Legge 24 febbraio 2000 n. 22 (abrogata dalla Legge 28 giugno 2010, n. 118)	(Integrazioni disposizioni sui Forensi con riferimento al Regolamento 4 agosto 1927 n. 23)
(cfr. in questo Allegato, n. 4)	art. 1	sanzione: prima infrazione € 258,00; seconda infrazione di € 516,00 (la recidiva reiterata costituisce reato)
3)	Decreto 15 marzo 2006, n. 66	(Regolamento di attuazione dell'esercizio del servizio di "Bed and Breakfast")
	art. 6, comma 3 (violazioni sanzionate)	
	a) apertura abusiva di un esercizio	sanzione € 2.500,00
	b) superamento della capacità ricettiva	sanzione € 1.500,00

	c) omessa esposizione di tariffe	sanzione € 250,00
	d) applicazione di prezzi difformi	sanzione € 300,00
	e) mancata comunicazione dei dati dei clienti soggiornanti	sanzione € 200,00
		sanzioni raddoppiate in caso di recidiva
4)	Legge 28 giugno 2010, n. 118	(Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in repubblica)
(cfr. in questo Allegato, n. 8)	art. 31 (Sanzioni amministrative)	
	comma 1, in relazione all'art. 20 (violazione degli obblighi di denuncia, tenuta dati anagrafici ed esposizione cartello degli obblighi gravanti sugli stranieri, da parte dei gestori delle aziende ricettive)	sanzioni: - per la prima infrazione € 1.000,00 - per la seconda infrazione € 2.000,00
	comma 2, in relazione all'art. 24 (Divieto di ospitare o dare alloggio a straniero privo di permesso di soggiorno)	sanzioni: - per la prima infrazione € 2.000,00 - per la seconda infrazione di € 5.000,00
	comma 3 in relazione all'art. 23 (Uscita e reingresso in territorio dello straniero con permesso di soggiorno)	sanzioni: per la prima infrazione € 750,00 per la seconda infrazione € 1.500,00
5)	Decreto Delegato 2 settembre 2010, n. 151	(Regolamento di attuazione della Legge 28 giugno 2010 n. 118)
	art. 26 (Presenza in territorio in assenza di idoneo titolo)	sanzione di € 1.000,00
6)	Decreto Delegato 10 maggio 2011, n. 77	(Disposizioni in materia di collegamento degli allarmi con la Gendarmeria)
	art. 7 (Abusivo collegamento ovvero mancata disabilitazione del collegamento alla Centrale Operativa della Gendarmeria)	sanzione: € 200 per il primo accertamento; € 400 per gli accertamenti successivi
7)	Legge 25 novembre 2014, n. 190	(Norme per il trasporto transfrontaliero su strada di contante in euro)
	Art.15 (Sanzioni)	

	comma 1 (Revoca o sospensione della licenza per il CIT per violazioni ad uno o più adempimenti previsti dalla presente legge)	sanzione: - sospensione da due settimane a due mesi; - revoca della licenza per il CIT transfrontaliero
		secondo la natura e la gravità della violazione
8)	Decreto Delegato 19 novembre 2015 n. 169	(Regolamento di attuazione della legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche ai sensi dell'articolo 46 della legge 30 luglio 2015 n. 118)
	Art. 25 comma 3 (Ritardata consegna di copia del contratto di locazione registrato dal rilascio del permesso di soggiorno)	sanzione € 500,00 entro trenta giorni sanzione interruzione del permesso decorsi sessanta giorni dal mancato adempimento
	Art.34 (Comunicazione alla Gendarmeria delle generalità dello straniero per i gestori delle aziende ricettive)	Rinvio: sanzione prevista all'articolo 31, comma 1, della Legge n.118/2010 (cfr. in questo Allegato, n. 4)
	Art.35 (Comunicazione alla Gendarmeria della presenza in territorio)	
	comma 2 (Inottemperanza all'obbligo di segnalazione della presenza in territorio da parte dello straniero non ospite di aziende ricettive)	sanzione di € 200,00
	Art.37 (Sanzione amministrativa per assenza di idoneo titolo)	sanzione di € 1.000,00 recidiva: sanzione di € 2.500,00

Allegato D

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Ufficio del Lavoro, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 17 febbraio 1961, n. 7 (Tutela del lavoro e dei lavoratori)	
	art. 16 così come mod. con l'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168	sanzione da € 500,00 a € 1000,00
	(durata delle prestazioni)	
	art. 32 (violazione disposizioni Titolo IV)	sanzione da € 120,00 a € 570,00
	art. 56 come modificato dall'art. 9 della Legge 16 novembre 1995 n. 127 e dall'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (violazione degli artt. 52, I comma, 53 e 54)	
2)	comma 1, prima parte	fissa di € 1500,00 e proporzionale di € 100,00 per ogni lavoratore
	comma 1, seconda parte	in caso di recidiva può essere inoltre adottato un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, autorizzazione, concessione o permesso cui sia subordinato l'esercizio delle attività dell'impresa
	Legge 11 settembre 1961 n. 27	(Tutela dell'apprendistato)
	art.20 (violazione di obblighi dell'apprendista e del datore di lavoro)	sanzione da € 60,00 a € 150,00
	art.30 (contravvenzioni alle norme della legge)	sanzione da € 60,00 a € 300,00 tenuto conto della gravità e recidiva
3)	Legge 9 giugno 1981 n. 49, modificata con Legge 17 marzo 1982 n. 25	(Lavoro a domicilio)
	art. 11	
	comma 1 (violazioni agli artt. 3 e 4 della legge)	sanzione da € 300,00 a € 600,00
	comma 2 (violazioni agli artt. 5, II comma, 7, 8 e 9 della legge)	sanzione di € 150,00 per ogni inosservanza
	Legge 15 febbraio 1985 n. 13	(Contenimento costo del lavoro e sostegno attività produttiva)
4)	art. 10	sanzione pari all'imposta evasa, di cui all'art. 20 della Legge 28 marzo 1984 n.36

5)

Legge 21 dicembre 1989 n. 128	(Assunzione di lavoratori senza nulla-osta)
art. 1	
comma 1 così come mod. dall'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (assunzione di lavoratori subordinati senza preventivo nulla-osta di avviamento al lavoro)	sanzione in misura fissa di € 800,00 e in misura proporzionale di € 80,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno, ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato
comma 2 (lavoro in assenza di preventivo nulla-osta)	sanzione per i lavoratori sprovvisti di nulla-osta: € 40,00, ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato
comma 3 (aggiornamento sanzioni)	ammontare delle sanzioni previste dall'articolo modificabile con Decreto Reggenziale
art. 4	
comma 1 (aumenti in caso di recidiva del datore di lavoro entro cinque anni)	sanzione per il datore di lavoro aumentata da due a quattro volte, ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato
comma 2 parzialmente mod. con art. 4, comma 4, Legge 25 luglio 2003, n. 97 (reiterazione ed inosservanza ad ordinanze dell'Ufficio o della Sezione Ispettiva)	
- in caso di reiterazione del datore di lavoro	sanzione per il datore di lavoro aumentata da due a quattro volte, salvo l'ordine di cessazione sospensione, in tutto o in parte, da uno a trenta giorni, l'attività dell'impresa o l'esercizio professionale
- in caso di inosservanza della legittima intimazione di cui al primo comma ovvero di inosservanza dell'ordinanza di sospensione dell'attività dell'impresa o dell'esercizio professionale.	fatto costituente reato sanzione: rinvio
art. 8 (Responsabile civile ed effetti sulla recidiva degli illeciti commessi dai legali rappresentanti)	la persona giuridica assume veste di responsabile civile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative, quando si procede nei confronti del suo rappresentante legale Agli effetti della recidiva, si tiene conto degli illeciti accertati, nel periodo considerato, a carico delle altre persone che hanno svolto funzioni di rappresentante legale

6)	Legge 29 maggio 1991, n. 71	(Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit)
	art. 12, comma 4 (rifiuto di assunzione obbligatoria di personale invalido o portatore di deficit da parte del datore di lavoro)	sanzione di € 600,00 per il datore di lavoro che non adempia alle disposizioni dell'Ufficio del Lavoro.
7)	Legge 25 giugno 1991 n. 79	(Prestazioni lavorative delle persone anziane)
	art. 9, comma 1	sanzione ex art. 1, comma 1 e art. 4 Legge 21 dicembre 1989 n. 128
	art. 9, comma 2	il pensionato subisce la incompatibilità col percepimento della pensione
8)	Legge 16 novembre 1995 n. 127	(Sanzione per imprese e società che operano nel territorio senza le prescritte autorizzazioni)
	art. 1 (attività lavorativa di imprese o società forensi senza le autorizzazioni previste - soggetti responsabili)	
	comma 1 così come mod. dall'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (attività lavorativa di imprese o società forensi, esercitata nel territorio della Repubblica senza le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti)	sanzione in misura fissa di € 1.500,00 e proporzionale di € 100,00 per ogni lavoratore
	comma 2 (soggetti responsabili)	Al pagamento della sanzione di cui al superiore comma sono tenuti, in solido, il legale rappresentante dell'impresa e/o società forense ed il committente
		sanzione come all'art. 1, aumentata da 2 a 4 volte
	art. 4 (aumenti in caso di recidiva)	Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta avere commesso un'altra infrazione alle disposizioni della presente legge.
	art. 6 così come sostituito dall'articolo 5 della Legge 25 luglio 2003, n. 97 (recidiva reiterata e mancata osservanza delle prescrizioni impartite dalla Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro da parte di imprese o società forensi)	Fatti costituenti reato sanzioni penali: rinvio
	art. 7 (Violazioni dell'art.52 commi 2°, 3° e 4° Legge 17 febbraio 1961 n. 7)	sanzioni come previste ai precedenti artt.1 e 4
9)	Decreto 23 novembre 2005 n. 169	(Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento)

	art. 9 (Inosservanza alle norme del regolamento)	sanzioni: rinvio a quelle previste dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato
10)	Decreto Delegato, 8 settembre 2009, n. 123	(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)
	art. 5	sanzioni: rinvio alla Legge 21 dicembre 1989, n. 128
11)	Legge 21 dicembre 2009 n. 168	(Bilanci di previsione dello Stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012)
	art. 89 (Competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del lavoro per l'infrazione all'art. 63, Legge 22 dicembre 1955 n. 42 "Riordinamento dell'I.S.S.", commessa nei confronti dell'Ispettorato del lavoro)	sanzione: (v. Allegato H, n. 2)
12)	Legge 28 giugno 2010 n. 118	(Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica)
	art 31, comma 4, in relazione all'art. 12, comma 1 (Sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro, che ometta di segnalare variazioni del rapporto di lavoro con lo straniero)	sanzioni: per la prima infrazione € 1.000,00 per le successive infrazioni € 2.000,00
	art 31, comma 4 bis, così come introdotto con Legge 30 luglio 2015, n.118 (Infrazione dell'obbligo di comunicazione del datore di lavoro o dell'interessato di cui al precedente articolo 17, comma 5, lettera c) all'Ufficio Industria circa il mutamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3)	sanzione di € 5.000,00.
13)	Decreto Legge 5 ottobre 2011, n. 156	(Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del mercato del lavoro)
	art. 3 Comma 5	
	(Applicazione delle sanzioni sul contrasto al lavoro sommerso ed irregolare in caso di palese evidenza della mancanza di requisiti per la costituzione di un legittimo rapporto di lavoro)	sanzioni: rinvio al Titolo IV del decreto
	Art. 8/bis Comma 2 (Mancata comunicazione preventiva dei Rapporti di collaborazione del socio;sanzioni per irregolare costituzione del rapporto di lavoro)	rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 21

Art. 21 (Irregolarità del rapporto di lavoro e relative sanzioni amministrative)	
Comma 2 (Sanzioni per il rapporto di lavoro irregolare)	
	sanzione nella misura fissa di € 2000 e proporzionale di euro € 200 per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione o frazione di giorno
	sanzione per il prestatore di attività lavorativa irregolare nella misura fissa di € 150, salva l'applicazione delle disposizioni previste per la presenza irregolare in Repubblica, di cui alla Legge 28 giugno 2010, n. 118,
Comma 5 (Sanzioni per il licenziamento del lavoratore regolarizzato per causa a lui non imputabile)	
	rinvio alle sanzioni per condotta recidivante, previste dalla Legge 21 dicembre 1989, n. 128
Art. 22 (Condotte irregolari recidivanti)	
Comma 1 (Misura cautelare e sanzione accessoria speciale)	
	in caso di nuova infrazione nei successivi cinque anni dal primo accertamento, della sospensione dell'attività d'impresa o professionale, per un periodo non inferiore a 7 e non superiore a 30 giorni
Comma 2 (Revoca delle misure e sanzione aggiuntiva)	
	Revoca a richiesta del datore di lavoro che dimostri di aver versato una somma a titolo di sanzione aggiuntiva, nella misura fissa di € 5000 e proporzionale di € 500, per ogni lavoratore e per ogni giorno di sospensione comminata
Art. 23 (Imprese appaltatrici e titolari di benefici erogati dallo Stato)	
Comma 1 (Decadenza dai contratti d'appalto per l'utilizzazione a qualsiasi titolo dei rapporti di lavoro irregolare per gravi violazioni)	
	facoltà della Commissione per il Lavoro di deliberare la decadenza dai contratti, sentito l'Ente appaltante

Comma 2 (Condotta recidivante)	sanzioni accessorie: - decadenza dai contratti d'appalto comminata con l'ingiunzione; - interdizione dell'impresa dalle gare d'appalto pubbliche per i successivi 5 anni;
Comma 3 (Misura delle sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti delle imprese appaltatrici o beneficiarie)	le sanzioni previste agli articoli 21 e 22 sono raddoppiate
Art. 27 (Istituzione dell'Albo delle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo)	
	sospensione dell'impresa dall'Albo per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario per ogni volta che ponga in essere violazioni punite dalle norme di cui al Titolo IV del presente decreto legge.
Comma 4 (Sospensione e cancellazione dall'Albo)	In caso di recidiva, da calcolarsi nell'arco di un quinquennio, la sospensione sarà pari a due mesi di calendario.
	Nel caso di ulteriore recidiva, da calcolarsi nel successivo triennio, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro disporrà la cancellazione dall'Albo.

- 14) Decreto Delegato 31 marzo 2015 n. 43 (Ratifica
Decreto Delegato 30 dicembre 2014 n. 222) (Part-time imprenditoriale)

Art. 6, comma 3. (Violazione del divieto di svolgere nei giorni di assenza per malattia o per CIG dal posto di lavoratore dipendente, da parte del titolare per l'attività prevista dalla propria licenza, al di fuori dell'orario previsto per la CIG)	sanzione € 300per ogni giorno di malattia, CIG in cui si è svolta l'attività; salve eventuali altre sanzioni previste da normative speciali
--	---

Allegato E

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Ufficio Tributario, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 22 dicembre 1972 n. 40 modificata con Decreti 31 marzo 1995 n. 45, 19 settembre 1995 n. 106, 25 giugno 1996 n. 83, 2 ottobre 1997 n. 108	(Importazione di merci)
	art. 27 (qualunque evasione di imposta)	sanzione dalla metà al triplo dell'imposta evasa, oltre interessi (cfr. regolamenti di rimborso in questo Allegato, nn. 5 e 11)
1 bis)	Legge 22 dicembre 1972 n. 40	(Importazione di merci)
	art. 27 (mancata apposizione del visto; ritardata presentazione fattura)	sanzione dalla metà al triplo dell'imposta evasa, oltre interessi, in caso di ritardata presentazione oltre il 60° giorno
2)	Legge 11 novembre 1975 n. 42	(Imposta sui prodotti petroliferi)
	art. 10	
	comma 1 (qualunque ritardo nel pagamento dell'imposta)	sanzione di € 15,00 per ogni giorno di ritardo
	comma 2 (qualunque evasione dell'imposta)	sanzione fiscale fino al decuplo dell'imposta evasa in aggiunta ad eventuale sanzione penale: rinvio (cfr. deroga a regolamento di rimborso in questo Allegato, n. 17)
	comma 3	salve le sanzioni del comma precedente e fatte salve le violazioni costituenti reato ai sensi della Legge 7 giugno 2010, n. 99 (Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi)
	1) omessa denuncia all'Ufficio Tributario dell'importazione di prodotti soggetti all'imposta istituita con la presente legge	sanzione da € 103,00 a € 1.549,00
	2) dichiarazioni all'Ufficio Tributario false, inesatte e incomplete	

	3) immagazzinamento dei prodotti senza preventivo nulla osta dell'Ufficio Tributario, impedendo l'esatto riscontro, ovvero qualsiasi altra condotta che impedisca, ostacoli o cerchi di sviare le verifiche di cui all'art. 5	
	4) non osservi le altre prescrizioni della presente legge (non tenere aggiornato il libro di carico e scarico: art. 8)	
	art. 7 Decreto 3 dicembre 1975, n. 46 (Norme per l'attuazione della Legge 11 novembre 1975 n. 42 sull'importazione di prodotti petroliferi)	sanzione: rinvio all'art. 10
	art. 17 Legge 10 novembre 1976, n. 62 (Legge che regola l'importazione, il deposito, la vendita e il consumo di G.P.L.)	sanzione: rinvio all'art. 10 salve le altre pene previste
3)	Legge 25 novembre 1997 n. 137 art. 6 (violazione degli obblighi previsti dall'art.2 di ordinata conservazione e tenuta dei documenti di accompagnamento merci e relativo registro)	(Regime delle merci in conto lavorazione deposito o ad altro titolo) sanzione di € 258,00
4)	Decreto 19 settembre 1978 n. 38 art. 10	(Disciplina benzolo, toluolo, xilolo, ecc.) sanzione da € 41,00 a € 103,00
5)	Legge 27 settembre 1987 n. 49 art. 2	(Regolamento di applicazione della Legge 22 dicembre 1972 n. 40) sanzione dell'1,30% e del 2,60% dell'imposta dovuta per i ritardi nella consegna delle fatture di importazione, rispettivamente fino al 30° giorno e fino al 60° giorno di ritardo.
6)	Legge 23 ottobre 1991 n. 131	(Modalità della fatturazione delle prestazioni dei servizi)

	art. 8	Fatte salve le violazioni costituenti reato, ai sensi della Legge 7 giugno 2010, n. 99 (Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi e previsione dell'aggravante di "associazione a delinquere di stampo malavitoso")
	comma 3 (inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3: omissione o ritardo, oltre il secondo mese dall'emissione, nella presentazione di fatture o altri documenti equipollenti relativi alle prestazioni di servizi)	sanzione da € 258,00 a € 2.582,00
	comma 4 (infrazione particolarmente gravi in ragione della quantità e del valore riportato dalle fatture o dai documenti equipollenti)	sanzione da € 774,00 a € 7.746,00
7)	Legge 17 marzo 1993 n. 41	(Disposizioni per l'attuazione della normativa convenzionale fra San Marino e C.E.E.)
	art. 2	salve le sanzioni comminate dal Codice Penale e dalle altre leggi dello Stato
	comma 1 (inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti di cui all'articolo 1)	sanzioni previste dalla Legge 20 dicembre 1972 n. 40 e dalla Legge 27 marzo 1987 n. 49
	commi 2 e 3 (mancata emissione ed incompleta o errata compilazione dei documenti prescritti)	sanzioni: rinvio
8)	Decreto 24 marzo 1993, n. 50	(Applicazione dell'Accordo Interinale di commercio ed unione doganale del 27/11/92 tra la Repubblica di San Marino e la C.E.E.)
	art. 10	Fatte salve le violazioni costituenti reato, ai sensi della Legge 7 giugno 2010, n. 99 (Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi")

	- infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Decreto e nel Decreto 30 dicembre 1992 n. 108 diverse da quelle riconducibili e contemplate nei primi due commi dell'art. 2 della Legge 17 marzo 1993 n. 41	sanzione da € 774,00 a € 7.746,00
	- infrazioni non particolarmente gravi in ragione di tipologia, quantità e valore	sanzione da € 258,00 a € 2.582,00
8 bis)	Decreto 24 marzo 1993, n. 51	(Disciplina degli spedizionieri autorizzati)
	Art. 12	fatte salve le responsabilità penali dello spedizioniere autorizzato ed i fatti costituenti reato
	comma 1 (violazioni delle disposizioni del decreto e alla normativa sul transito comunitario)	sanzioni: rinvio all'articolo 2 della Legge 17 marzo 1993 n. 41 e all'articolo 10 del Decreto 24 marzo 1993, n. 50
	comma 2 (misura delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse dallo spedizioniere autorizzato)	sanzioni pecuniarie amministrative applicate nella misura massima
9)	Legge 11 dicembre 1995 n. 140	(Imposta complementare sulle importazioni)
	art.5	
	comma 1 (omessa presentazione denuncia ed omesso pagamento imposta)	sanzione ex art. 27, Legge 22 dicembre 1972 n. 40
	comma 2 (ritardato pagamento imposta)	sanzione ex art. 2, Legge 27 marzo 1987 n. 49
10)	Legge 25 luglio 2000, n. 67	Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell'abilità e delle scommesse
	art. 14	
	comma 1 (mancata o infedele presentazione della denuncia)	sanzioni pari all'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti.
	comma 2 (ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della denuncia)	sanzione pari al 20% dell'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti

	comma 3 (mancato o insufficiente pagamento dell'imposta evasa)	sanzioni pari all'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti. Riduzione della sanzione ad un terzo se il pagamento avviene prima dell'accertamento.
11)	Decreto 29 novembre 2004, n. 163	(Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni – Ratifica Decreto 11 novembre 2004 n. 156)
	art. 1, comma 11 (requisiti delle fatture di cessione – omissioni)	sanzione pari al 20% del rimborso maturato
	art. 18 così come modificato dall'art. 4, Decreto Delegato 19 febbraio 2009 n. 19, ratificato il 22 aprile 2009	
	comma 1 (ritardata presentazione delle fatture)	sanzione pari al 20% del rimborso maturato, con facoltà di oblazione
	comma 2	la sanzione è duplicata in caso di mancato pagamento
(cfr. in questo Allegato E, n. 35)	art. 19 così come sostituito dall'art. 23, Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 ("Ratifica Decreto - Legge 6 agosto 2010 n. 144")	
	(ritardata o omessa presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8)	
	comma 2 (ritardo entro il mese di ottobre)	sanzione € 1.000,00
	comma 3 (ritardo entro il mese di dicembre)	sanzione € 2.000,00
	comma 4 (ritardo entro il mese di febbraio del successivo anno)	sanzione € 5.000,00
	art. 20 (Ritardato pagamento del conguaglio d'imposta su dichiarazione o dell'imposta dovuta su accertamenti in rettifica)	rinvio alle pene pecuniarie di cui ad apposito Decreto Reggenziale (cfr. Decreto Delegato 17 ottobre 2006, n. 108, in questo Allegato, n. 18)

	art. 21 così come mod. dall'art. 15, Legge 18 giugno 2008, n. 95 ("Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche") (misure in caso di gravi indizi di non effettività di operazioni compiute per ottenere indebiti rimborsi all'esportazione)	sospensione del rimborso all'esportazione e interruzione dell'utilizzo delle dichiarazioni di debito
12)	Legge 16 dicembre 2004, n. 172, art. 40 comma 3 così come mod. dall'art. 53, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012) (mancato o insufficiente a pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate) - mancato o insufficiente pagamento - versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni - versamento con ritardo superiore a 30 giorni	(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e 2005 e Bilancio Pluriennale 2005/2007) sanzione pari al 20% dell'imposta dovuta sanzione pari al 5% dell'imposta dovuta sanzione pari al 15% dell'imposta dovuta sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti
13)	Legge 17 marzo 2005 n. 38 art. 10 (Regime fiscale dei trust - rinvio)	(Regime fiscale dei trust regolati dalla legge della Repubblica di San Marino amministrati da trustee autorizzati) Per quanto non diversamente disposto dalla legge si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative e penali previste per le società e gli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino
14)	Legge 25 maggio 2005 n. 81	(Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento d'interessi)

	art. 17	In aggiunta alle altre sanzioni penali od amministrative salve tutte le altre sanzioni, sopratasse o pene previste da altre leggi o decreti (comma 5)
	comma 1 (Omissione dolosa della ritenuta alla fonte; omissione dolosa di trasferimento della ritenuta)	sanzione: minimo € 3.000,00 massimo € 36.000,00
	comma 2 (Omissione colposa della ritenuta alla fonte; omissione colposa di trasferimento della ritenuta)	sanzione: minimo € 1.500,00 massimo € 15.000,00
	comma 3 (Omissione di presentazione della dichiarazione delle somme soggette a ritenuta; omessa allegazione delle attestazioni di pagamento; omessa comunicazione di cui all'art. 9)	sanzione: minimo € 2.000,00 massimo € 20.000,00 riduzione della sanzione di un quarto se il ritardo non supera 30 giorni
	comma 4 (Omessa predisposizione, conservazione, presentazione, esibizione di documentazione)	sanzione: minimo € 2.000,00 massimo € 20.000,00
	comma 5 (Trasmissione di indicazioni o conteggi erronei)	sanzione: minimo € 1.500,00 massimo € 15.000,00
	art. 18	
	comma 1 (Inosservanza delle disposizioni dell'Ufficio Tributario in materia di tassazione di redditi da risparmio)	sanzione: minimo € 3.000,00 massimo € 30.000,00
	comma 2 (Omissione di informazioni; ostacolo ad ispezioni e verifiche)	sanzione: minimo € 3.000,00 massimo € 30.000,00
	art. 21 (Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni)	rinvio alle disposizioni degli artt. 73, 74, 75, 76 e 77, Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e succ.mod.
15)	Legge 18 dicembre 2003, n. 165	(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2004 e bilanci pluriennali 2004/2006)
	art. 74, comma 4 (Imposta speciale di bollo sui servizi)	

16)	- versamento con ritardo pari o inferiore a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
	- mancato od insufficiente versamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta
	Legge 13 dicembre 2005, n. 179	sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008)
17)	art. 39 così come mod. dall'art.52, Legge 21 dicembre 2009 n. 168 (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012)	(a decorrere dal 1 gennaio 2011, sostituito da art. 49, Legge 22 dicembre 2010 n.194, cfr. in questo Allegato, n. 22)
	(Imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari)	
	comma 2	
	- mancato o insufficiente pagamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta
17)	- versamento con ritardo pari o inferiore a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
	Decreto 11 gennaio 2006 n. 2, così come mod. dal Decreto Delegato 15 gennaio 2007, n. 5	sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti (deroga al "Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni" in relazione agli acquisti di carburante effettuati per trasporti internazionali)
	art. 9 (Ritardato pagamento del saldo a debito della dichiarazione annuale) comma 3	rinvio alla legge in materia di imposta sulle importazioni

	art. 12 (Dichiarazione annuale ai fini del rimborso. Ritardo nella presentazione)	
	comma 3 (ritardo entro il mese di aprile)	sanzione: € 1.000,00
	comma 4 (ritardo entro il mese di giugno)	sanzione: € 2.000,00
	comma 5 (ritardo entro il mese di agosto)	sanzione: € 5.000,00
	art. 13 (Comportamenti fraudolenti)	In aggiunta alle altre sanzioni previste dalla legge
	comma 1 (misure accessorie)	decadenza dal beneficio del rimborso e pagamento immediato dell'imposta rimborsata o non versata
	comma 2 (entità della sanzione pecuniaria)	sanzione pari all'ammontare dell'imposta oggetto del comportamento fraudolento
18)	Decreto Delegato 17 ottobre 2006 n. 108	(Determinazione delle pene pecuniarie previste dal Decreto 29 novembre 2004 n.163 "Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni")
	art. 1 (pene pecuniarie di cui all'articolo 20 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 per ritardato pagamento del conguaglio d'imposta su dichiarazione o dell'imposta dovuta su accertamenti in rettifica)	
	a) ritardato pagamento del conguaglio fino a 30 giorni	sanzione pari al 5% del conguaglio dovuto oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	b) ritardato pagamento del conguaglio fino a 60 giorni	sanzione pari al 10% del conguaglio d'imposta oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	c) ritardato pagamento del conguaglio oltre 60 giorni	sanzione: rinvio all'art. 27 Legge 22 dicembre 1972 n.40, oltre agli interessi al tasso legale maggiorato di due punti

		sanzione dal 5% al 30% dell'imposta dovuta oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	d) accertamenti di rettifica a debito dell'operatore economico	sanzione duplicata qualora la "pena sia stata comminata anche in uno dei due periodi d'imposta precedenti"
		esenzione dalla sanzione in caso "errori materiali" od "omissioni"
19)	Decreto-Legge 26 aprile 2010 n. 79 (efficacia dal 1 maggio 2010 fino al 31 dicembre 2010) art. 3 (Violazione da parte dell'operatore economico dell'obbligo di cessione di beni con addebito I.V.A.)	(Disciplina per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l'Italia) sanzione di importo doppio rispetto all'IVA da prepagarsi e non versata (sanzioni accessorie applicate dall'Ufficio Industria)
20)	Decreto - Legge 26 maggio 2010, n. 95 art. 3 (Violazione obblighi di comunicazione)	(Disposizioni urgenti per il censimento delle risultanze fiscali 2009) sanzione di € 250,00
21)	Decreto - Legge 29 novembre 2010 n. 190 art. 4 (Sanzioni) (Inserimento dell'art. 13 bis, nella Legge 18 giugno 2008 n. 95, così come modificata dalla Legge 23 luglio 2010 n. 129) (ostacolo all'attività dell'Ufficio Centrale di Collegamento evasione difforme o parziale delle richieste).	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni) sanzione da €1.000 a € 50.000
		sanzione di cui sopra raddoppiata se viene fatto ricorso a mezzi fraudolenti
(cfr. n. 23 in questo Allegato)	art. 11 (Rifiuto, o mancata esibizione, consegna, trasmissione, nei controlli dell'Ufficio Tributario)	sanzione da € 2.000,00 a € 15.000,00

22)	Legge 22 dicembre 2010 n. 194	(Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011/2013)
	art. 48 (Imposta complementare sui Servizi) comma 7	
(cfr l'art. 17, Decreto delegato 22 marzo 2011, n. 50; in questo Allegato al n. 25)	- omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite - omesso versamento dell'imposta dopo addebitamento al committente	sanzione di una volta l'imposta dovuta sanzione raddoppiata sui ritardati pagamenti decorrono gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	art. 49 (sostituzione dell'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179: "Imposta speciale di bollo sull'acquisto dei servizi di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati")	
	art. 39 comma 3 (mancato o insufficiente pagamento dell'imposta speciale, accertato dall'Ufficio Tributario)	
	- mancato o insufficiente pagamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta
	- versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
		sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti
23)	Decreto - Legge 24 febbraio 2011, n. 36	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)
	art. 11 (Controlli dell'Ufficio Tributario)	
	Comma 3 (Rifiuto, o mancata esibizione, consegna, trasmissione, nei controlli dell'Ufficio Tributario)	sanzione da € 2.000,00 a € 15.000,00

24)	Decreto Delegato 24 febbraio 2011, n. 36 (Ratifica Decreto Legge 29 novembre 2010, n. 190) Art. 10 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all' art. 72 della Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche) comma 5, art. 72, legge n. 47/2006 (Conservazione e deposito dei libri e documenti sociali) (così come modificato con art. 8 Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 117)	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni) sanzione da € 2.000,00 a € 25.000,00. - sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione - è recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. - in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria
25)	Decreto Delegato 22 marzo 2011, n. 50 art. 17 (Modifiche al comma 7 dell'articolo 48, della Legge 22 dicembre 2010 n. 48) - mancato o insufficiente pagamento dell'imposta complementare sui servizi - ritardato versamento inferiore o pari a 30 giorni	(Disposizioni in materia d'imposta complementare sui servizi e altre disposizioni applicative della legge 22 dicembre 2010 n. 194) sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta. sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta

	- ritardato versamento superiore a 30 giorni	sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.
		Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	art. 23 (Sanzioni per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta speciale straordinaria sui beni di lusso)	
	- mancato o insufficiente pagamento dell'imposta complementare sui servizi	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta.
(cfr. in questo Allegato E, n. 29)	- ritardato versamento inferiore o pari a 30 giorni	sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta
	- ritardato versamento superiore a 30 giorni	sanzione è elevata al 30% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
26)	Legge 22 dicembre 2011 n. 200	(Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2012 e bilanci pluriennali 2012/2014)
(Cfr. in questo Allegato E, n. 31)	Art. 36 (Imposta straordinaria sugli immobili)	
	Comma 12	
	(Mancato o tardivo pagamento rispetto ai termini fissati dal decreto delegato)	
	a) pagamento tardivo entro 30gg dalla scadenza	sanzione pari al 20% dell'imposta
	b) pagamento tardivo dopo 30gg dalla scadenza ed entro 180gg dalla medesima	sanzione pari al 50% dell'imposta
	c) pagamento tardivo dopo 180gg dalla scadenza	sanzione pari al 100% dell'imposta

	Art. 38 (Sanzioni per mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima)	rinvio alle sanzioni introdotte con l'art. 16 del Decreto - Legge 31 maggio 2012, n. 61 (in questo Allegato, n. 28)
27)	Decreto Delegato 23 gennaio 2012, n. 2	(Attribuzione della qualifica di esportatore autorizzato)
	Art. 3	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali
	Comma 5 (Abuso od uso improprio dell'autorizzazione doganale da parte dell'esportatore)	sanzione da € 1.000,00 a € 15.000,00 oltre alla revoca dell'autorizzazione di cui al comma 4
28)	Decreto - Legge 31 maggio 2012, n.61 (Ratifica Decreto - Legge 28 marzo 2012 n. 31)	(Interventi urgenti a sostegno del sistema economico e disposizioni fiscali diverse)
	Art. 16 (Modifica del secondo comma, dell'articolo 38 della Legge n. 200/2011)	
	Comma 5 Mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima sul reddito entro il termine previsto dall'articolo 38 della Legge n. 200/2011	
	- versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni	sanzione pari al 5% dell'imposta
	- versamento con ritardi superiori a 30 giorni.	sanzione pari al 15% dell'imposta
		sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti

29)	Decreto Delegato 8 marzo 2013 n. 22	(Disposizioni applicative dell'articolo 54, primo comma, punto b) della legge 22 dicembre 2010 n. 194 e dell'articolo 32, quarto comma, della legge 21 dicembre 2012 n. 150 "imposta speciale straordinaria sui beni di lusso")
		sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta;
	Art. 2 (Mancato o insufficiente pagamento dell'imposta speciale)	sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta in caso di ritardo inferiore o pari a 30 giorni;
		sanzione elevata al 30% dell'imposta dovuta per ritardi superiori a 30 giorni
30)	Decreto Delegato 23 luglio 2013, n. 89	(Disposizioni applicative dell'articolo 33, primo comma, della legge 21 dicembre 2012 n. 150 "imposta sulle assicurazioni")
(Cfr. Regolamento 29 novembre 2013, n. 7, artt. 5, 6 e 10)	Art. 10 (Sanzioni pecuniarie amministrative)	
	comma 1 (Violazioni alle disposizioni del decreto da parte delle compagnie di assicurazione sammarinesi ed estere nonché dei rappresentanti fiscali)	
	a) omessa tenuta e conservazione del registro dei premi secondo le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 8, o mancata vidimazione dello stesso;	sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00
	b) omessa iscrizione nel registro dei premi di partite soggette ad imposta;	sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate
	c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nel registro dei premi;	sanzione dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta

	d) mancata esibizione del registro dei premi nei casi previsti dal presente decreto delegato;	sanzione da € 1.000,00 a € 3.000,00
	violazione delle altre disposizioni contemplate nel Regolamento di cui al precedente articolo 8;	
	e) infedele indicazione dell'imponibile nei contratti di assicurazione e nelle relative ricevute;	sanzione dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di €500,00;
	f) mancata conservazione degli originali dei contratti previsti dal Regolamento di cui al precedente articolo 8;	sanzione da € 200,00 a € 1.000,00;
	g) omessa presentazione nel prescritto termine della denuncia di cui all'articolo 9;	sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunciata, con un minimo di € 1.000,00; sanzione ridotta ad un quarto in caso di denuncia presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni
	h) infedele denuncia di cui all'articolo 9;	dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di Euro 1.000,00;
	i) omissione del versamento o versamento in misura inferiore dell'imposta di cui all'articolo 2;	sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunciata, con un minimo di € 1.000,00; sanzione ridotta ad un quarto in caso di denuncia presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni;
	comma 2 (Recidiva)	sanzioni aumentate di cinque volte
31)	Decreto Delegato 23 luglio 2013, n. 90	(Imposta straordinaria sugli immobili)
	Art. 6 (Sanzioni per il pagamento dell'imposta scaduti i termini di cui agli art. 4 e 5)	

	comma 1	in aggiunta agli interessi nella misura del 4%
	a) pagamento tardivo entro 30gg dalla scadenza	sanzione pari al 20% dell'imposta
	b) pagamento tardivo dopo 30gg dalla scadenza ed entro 180gg dalla medesima	sanzione pari al 50% dell'imposta
	c) omesso pagamento o pagamento effettuato dopo 180gg dalla scadenza	sanzione pari al 100% dell'imposta
	comma 2 (Oblazione volontaria)	oblazione volontaria mediante il pagamento immediato della metà della sanzione prevista, oltre all'imposta ed agli interessi
	comma 2 bis (Rettifica spontanea da parte del soggetto obbligato entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 4 e 5, del mancato o insufficiente pagamento prima della conoscenza di verifiche o attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributario)	sanzione del 10% dell'ammontare della rettifica e pagamento degli interessi di cui al comma 1
32)	Legge 16 dicembre 2013 n. 166	(Imposta generale sui redditi)
	Art. 88 (Soggetti incaricati)	

Comma 8 (Mancata presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali entro i termini e nelle modalità previste dalla presente legge - applicazione di sanzioni in materia di omessa, ritardata e/o infedele dichiarazione)	sanzioni: applicazione al contribuente dei provvedimenti e delle sanzioni previsti in materia di omessa, ritardata e/o infedele dichiarazione dalla presente legge
---	--

Art. 139
(Sanzioni pecuniarie amministrative)

comma 1

a) errori materiali e di compilazione	sanzione: 10% della maggiore imposta dovuta
b) dichiarazione infedele	sanzione: I da 1/4 a 1 volta la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa è inferiore ad €120.000,00; II da 1/2 a 2 volte la maggiore imposta dovuta quando l'ammontare dell'imposta evasa supera €120.000,00.
c) dichiarazione omessa	sanzione: da 1 a 3 volte l'imposta dovuta; sanzione di € 400,00;
d) dichiarazione tardiva (articolo 137, comma 2, lettera a)	entro trenta giorni dal termine di presentazione la sanzione è ridotta della metà

e) ritardo ed omissione nel versamento dell'imposta (articolo 138, comma 1, lettera d):	sanzione: 15% dell'ammontare delle imposte non versate in caso di omissione, 10% in caso di ritardo
f) ritardo ed omissione nel versamento delle ritenute	sanzione: 20% dell'ammontare delle ritenute non versate in caso di omissione, 10% in caso di ritardo
g) mancata applicazione delle ritenute	sanzione: 10% dell'ammontare delle ritenute non applicate oltre all'applicazione della sanzione di cui al precedente punto f)
h) mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo VII:	Fatta salva la concorrente applicazione di norme penali
(lett. h così come modificata con Decreto-Legge 16 giugno 2014, n. 90, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione e contrasto ai reati di corruzione")	sanzione da €2.000,00 ad €50.000,00 sanzione da € 5.000,00 a € 75.000,00, qualora la violazione degli obblighi riguardi una persona giuridica
i) violazione di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a)	sanzione di €250,00 per ogni violazione
j) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere e) e g)	sanzione da €100,00 a €500,00
k) violazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera f)	sanzione da €2.000,00 ad €15.000,00
l) violazione degli obblighi di cui all'articolo 100, comma 2	sanzione da €100,00 a €250,00 per ogni violazione
m) violazione degli obblighi di cui all'articolo 86, comma 2	sanzione: dal 5% al 15% del valore del bene non dichiarato

(omessa o incompleta indicazione nella dichiarazione di redditi esteri)

rinvio: sanzioni di cui al presente articolo raddoppiate nel massimo e nel minimo

(omessa o incompleta indicazione nella dichiarazione di redditi esteri dalla cui aggiunta non scaturisce alcun debito d'imposta)

sanzione: 5% dei redditi esteri fino ad un massimo di €15.000,00

Art. 140 (Sanzioni penali)

comma 1

Oltre alle sanzioni di cui al presente Capo II si applicano, nei casi di violazione di cui al presente Titolo, le sanzioni penali previste dal Codice Penale nelle modalità ivi previste.

comma 2

(Casi di dichiarazione infedele, quando l'ammontare dell'indebito risparmio d'imposta supera €75.000,00, per ogni esercizio fiscale)

L'Ufficio Tributario è in ogni caso tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria la condotta del contribuente al fine dell'accertamento dei misfatti di cui all'articolo 389 del Codice Penale, a prescindere dalla constatazione effettiva, da parte dell'Ufficio Tributario, di fatti o elementi indicatori di reato

Art. 141 (Altre sanzioni accessorie)

comma 1

(sanzioni accessorie in caso di applicazione al contribuente della pena pecuniaria per ammontare superiore ad €30.000,00,)

a) la sospensione dall'esercizio di funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici

b) l'incapacità di stipulare contratti di appalto o fornitura con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni

Art. 142
(Determinazione della pena pecuniaria)

comma 1
(Determinazione dell'ammontare della sanzione)

Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità delle violazioni, avuto riguardo alle conseguenze dannose, dirette o riflesse, per lo Stato.

comma 2
(Aumenti di pena per recidiva)

La pena pecuniaria può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti abbia subito l'applicazione di sanzioni, sia amministrative sia penali, per una o più violazioni della stessa disposizione di legge.

comma 3.
(Riduzione della sanzione)

La pena pecuniaria è ridotta fino alla metà se la violazione è di speciale tenuità.

comma 4
(Concorso di violazioni della stessa disposizione di legge)

La sanzione si applica per ciascuna violazione anche se della stessa disposizione di legge.

comma 5
(Determinazione della sanzione per violazioni della stessa disposizione derivante da comportamento uniforme)

Quando la violazione della stessa disposizione sia ripetuta soltanto per uniformità di comportamento, la sanzione, tenuto conto delle circostanze di fatto, può essere applicata una sola volta. Essa è determinata nella misura che dovrebbe essere irrogata per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio

Art. 144
(Soggetti responsabili per la pena pecuniaria)

comma 1
(Responsabilità del rappresentante negoziale)

La pena pecuniaria è dovuta da chi sia tenuto, in proprio o per la carica, all'osservanza della norma violata, nonché dal rappresentante negoziale.

	comma 2 (Violazioni commesse dal minore)	Quando la violazione sia commessa, anche per concorso, da un minore non tenuto ad osservare personalmente l'obbligo violato, risponde della pena pecuniaria chi esercita la patria potestà o la tutela
	comma 3 (Responsabilità per sanzioni relative a tributi dovuti da persone giuridiche enti od organizzazioni)	Quando il tributo sia dovuto da una persona giuridica o da enti od organizzazioni anche non dotati di personalità giuridica, rispondono della pena pecuniaria anche la persona giuridica, l'ente e l'organizzazione.
	comma 4 (Solidarietà tra i soggetti tenuti al pagamento della sanzione)	Se più soggetti sono tenuti, a qualsiasi titolo, al pagamento della pena pecuniaria, l'obbligazione è solidale
	Art. 150 (Imposta speciale sul reddito)	
	comma 6, primo periodo (mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima sul reddito entro i termini del presente articolo)	sanzione pari al 15% dell'imposta dovuta
	comma 6, secondo periodo (versamento con ritardo inferiore a pari a trenta giorni)	sanzione pari al 5% dell'imposta dovuta
	comma 6, terzo periodo (versamento con ritardo superiore a trenta giorni)	sanzione pari al 15% dell'imposta dovuta
33)	Decreto Delegato 3 novembre 2014 n. 176 (Ratifica Decreto Delegato 11 agosto 2014, n. 134)	(Certificazione dei ricavi degli operatori economici in via telematica)
	Art. 7 (Sanzioni)	
	comma 1. (Mancata registrazione delle cessioni o mancata consegna al cliente della ricevuta di cui all'articolo 5)	sanzione: rinvio all'articolo 139, comma 1, lettera j), della Legge 16 dicembre 2013, n. 166 (in questo Allegato, n. 32)
	comma 2 (Mancata o irregolare comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2)	sanzione: rinvio all'articolo 139, comma 1, lettera j), della Legge 16 dicembre 2013, n. 166 (in questo Allegato, n. 32)

34)	Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24	(Disposizioni in materia di revoca dei rimborsi dell'imposta sulle importazioni)
	Art. 5 comma 1, lett. c) (irregolarità nelle transazioni commerciali)	sanzione in percentuale del 3% sull'imponibile delle transazioni contestate
35)	Legge 22 dicembre 2015 n. 189	(Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2016 e bilanci pluriennali 2016/2018)
(cfr. in questo Allegato E, n. 11)	Art. 62 comma 2 (Modifica all'art. 19 del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 così come modificato dall'articolo 23 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172)	
	art. 19 (ritardata o omessa presentazione della dichiarazione annuale)	
	comma 2 ritardo entro il mese di luglio successivo all'anno di riferimento	sanzione € 1.000,00
	comma 3 ritardo entro il mese di settembre successivo all'anno di riferimento	sanzione € 2.000,00
	comma 4 ritardo entro il mese di novembre successivo all'anno di riferimento	sanzione € 5.000,00

Allegato F

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore del Dipartimento Prevenzione (già Dirigente del Servizio Igiene Ambientale e già Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica), salvo quelle attribuite all'Ufficio Prevenzione e Ambiente in materia di tutela e vigilanza dell'ambiente naturale e costruito a seguito dell'istituzione del Dipartimento Territorio e Ambiente (art. 35 dell'allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188: "Le competenze attribuite al Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in materia di tutela e vigilanza dell'ambiente naturale e costruito sono da intendersi attribuite all'Ufficio Prevenzione e Ambiente"), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Regolamento 21 gennaio 1954 n.3 art.183 (contravvenzioni al regolamento) art. 184, comma 2 (recidiva) art. 186. (sanzione accessoria)	(Regolamento di igiene) sanzione da € 100,00 a € 516,00 salvo che il fatto non costituisca reato ed escluse le ipotesi comportanti sequestro, ai sensi dell'art. 185 sanzione raddoppiata pubblicazione del nome dei contravventori recidivi
2)	Legge 14 marzo 1991 n.42, così come mod. con Legge 20 luglio 2004, n.101 art.8 (contravvenzioni alle disposizioni della legge)	(Riordino del servizio veterinario) sanzione da € 100,00 a € 300,00
3)	Legge 23 aprile 1991 n.54 art.31 così come mod. con art.5, Legge 24 luglio 1992, n.62	(prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica)
	per le violazioni di cui all'art.5;	sanzione da € 103,00 a € 516,00
	b) per le violazioni di cui agli artt. 8, 9, 23 lett.d)	sanzione da € 51,00 a € 516,00
	c) per le violazioni di cui all'art.7 lettera a)	sanzione da € 51,00 a € 516,00
	d) per le violazioni di cui all'art.7 lettera b)	sanzione da € 51,00 a € 516,00
	e) per le violazioni di cui all'art.10	sanzione da € 258,00 a € 516,00
	f) per le violazioni di cui all'art.14 e art.15	sanzione da € 51,00 a € 516,00;

	g) per le violazioni di cui all'art.25	sanzione da € 154,00 a € 516,00
	h) per le violazioni di cui all'art.26	sanzione da € 103,00 a € 516,00
4)	Decreto 22 marzo 1993 n.47	(vaccinazione antirabbica)
	art. 3 (inosservanza all'obbligo di vaccinazione antirabbica stabilita dall'art. 15 Legge 23 aprile 1991 n.54)	sanzione da € 51,00 a € 516,00
5)	Legge 29 ottobre 1992, n. 85	(Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande)
	art. 12	Sono fatte salve le sanzioni previste dalle leggi penali allorchè il fatto costituisca reato contro la salute pubblica ovvero ogni altro reato non previsto dalla presente normativa (comma 9)
	comma 4 (ogni inosservanza alla legge non costituente illecito penale)	sanzione da € 51,00 a € 2.582,00
	commi 5 e 6 (aumenti e gravità della sanzione)	nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione triplicata (da € 154,00 a € 7.746,00)
(Cfr. in questo allegato il n. 5 bis e il n. 75)		gravità dell'infrazione valutata in ragione della qualità, quantità e valore dei beni oggetto di operazioni economiche irregolari
		in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
	commi 6 e 7 (determinazione ed effetti della recidiva)	agli effetti della presente legge si considera recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla normativa sull'igiene degli alimenti e bevande
	commi 14, 15, 16, 17 (responsabilità civile della persona)	responsabilità solidale senza beneficio di preventiva escussione

5 bis)	giuridica titolare di licenza per le sanzioni e le obbligazioni quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti)	i beni appartenenti alla persona giuridica si considerano di proprietà del colpevole per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa per la recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa posta direttamente a carico della persona giuridica. (Modifiche alla legge 29 ottobre 1992 n. 85 “Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande”)
	Art.1 (Modifica delle sanzioni dell'articolo 12 Sanzioni della Legge 29 ottobre 1992 n.85)	
	Comma 4 (Ogni inosservanza alla legge non costituente illecito penale)	Sono fatte salve le sanzioni previste dalle leggi penali allorché il fatto costituisca reato contro la salute pubblica ovvero ogni altro reato non previsto dalla presente normativa (comma 9) sanzione da € 103,00 a € 2.582,00 nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione triplicata (da € 154,00 a € 7.746,00)
	Commi 5 e 6 (aumenti e gravità della sanzione)	gravità dell'infrazione valutata in ragione della qualità, quantità e valore dei beni oggetto di operazioni economiche irregolari di valore comunque non inferiore ad € 2.500,00

	in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68; avuto riguardo alla gravità della violazione, può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
Comma 7 (determinazione ed effetti della recidiva)	agli effetti della presente legge si considera recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla normativa sull'igiene degli alimenti e bevande
Comma 8 (Reiterazione nel triennio di violazioni che abbiano comportato l'adozione di provvedimenti di sequestro e distruzione di alimenti e/o bevande)	revoca dell'autorizzazione sanitaria
	Quando gli illeciti penali o amministrativi, contemplati dalla presente normativa, sono commessi nello svolgimento di attività economiche, alla condanna consegue la confisca della merce di proprietà del soggetto che ha compiuto l'infrazione.
Commi 10, 11 e 12 (Confisca e sanzione pecuniaria straordinaria per gli illeciti commessi nello svolgimento di attività economiche)	Se la merce non è di proprietà dell'agente, in luogo della confisca, si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni oggetto di attività illecita.
	Si applica in ogni caso la confisca quando si tratta di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica ed ogni qualvolta si configuri la violazione dell'articolo 147 del Codice Penale.
commi 14, 15, 16, 17 (Responsabilità civile della persona giuridica titolare di licenza per le sanzioni e per l'adempimento delle altre obbligazioni quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti)	responsabilità solidale senza beneficio di preventiva escussione

		i beni appartenenti alla persona giuridica si considerano di proprietà del colpevole per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa per la recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa posta direttamente a carico della persona giuridica.
6)	Decreto 31 agosto 2000 n. 74	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)		
	art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
7)	Decreto 27 aprile 1993, n. 60, mod. con D. 31 agosto 2000, n. 80	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74; Cfr. in questo Allegato F, n. 76 il Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 71)		
	art. 15 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
8)	Decreto 31 agosto 2000 n. 78	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni)

(Cfr. in questo Allegato F,
n. 76 il Decreto Delegato
29 giugno 2012, n. 71)

	art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
9)	Decreto 27 aprile 1993, n.63, mod. con D. 31 agosto 2000 n. 75	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile)
(Abrogato Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74; cfr. in questo Allegato F, n. 76 il Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 71)	art. 18 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n. 85 (in questo Allegato, n. 5)
10)	Decreto 31 agosto 2000 n. 83	(Norme che vietano l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agonistiche nelle produzioni animali)
	art. 11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
11)	Decreto 27 aprile 1993, n. 65	(Disposizioni relative ai medicinali veterinari)
(Abrogato dalla Legge 25 gennaio 2011, n. 8; in questo Allegato al n. 64)		
	art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
12)	Decreto 27 aprile 1993 n.68, integrato con Decreto 23 settembre1993 n.107	(Idoneità igienico-sanitarie dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari)
	Articolo unico, Decreto n. 107/1993 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
13)	Decreto 27 aprile 1993 n.70, modificato dall'art. unico del Decreto 25 agosto 1993 n. 97	(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari)
	art. 18 (violazione delle norme del Decreto)	abrogato dal Decreto Delegato 14 aprile 2008, n. 55 (in questo Allegato, n. 56)

14)	Decreto 18 luglio 1994, n. 64	(Introduzione di carni fresche e congelate)
(Abrogato Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)	art.5 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
15)	Decreto 3 marzo 1995, n. 37	(Norme sanitarie relative alla produzione e commercio di latte)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)	art. 17 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
16)	Decreto 3 marzo 1995, n. 38	(Polizia sanitaria sui movimenti di equidi e sulle importazioni di equidi da Paesi terzi)
	art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	salva ipotesi di reato sanzione da € 103,00 a € 2.582,00
17)	Decreto 3 marzo 1995, n. 39	(Disciplina della riproduzione in campo equino)
	art.11 (monta non autorizzata)	sanzione da € 516,00 a € 1.032,00
	art.12 (impiego di stalloni non riconosciuti idonei o monta girovaga)	sanzione da € 516,00 a € 1.032,00
18)	Decreto 20 maggio 1996 n. 46	(Condizioni di polizia sanitaria in materia di interscambio, fra la Repubblica di San Marino e Paesi della CE, di animali della specie bovina e suina)
	art. 13 (inosservanza alle disposizioni del Decreto)	sanzione da € 25,00 a € 2.582,00 salvo il fatto costituisca reato e salve le specifiche sanzioni previste dagli allegati A, B, C
	Allegato "A" - capitolo III n. 10 (violazione delle norme obbligatorie del piano di profilassi per la tubercolosi e di risanamento)	sanzione da € 103,00 a € 516,00
	Allegato "B" - capitolo I n.15 (violazione delle norme relative alla brucellosi)	sanzione da € 103,00 a € 516,00

	Allegato "C" capitolo I n.8 (violazione delle norme relative alla leucosi bovina enzootica)	sanzione da € 103,00 a € 516,00
19)	Decreto 20 maggio 1996, n. 47 art.10 comma 1 (inosservanza alle disposizioni del Decreto) comma 2 (contravvenzioni alle misure obbligatorie stabilite dal piano di profilassi e di risanamento previsto all'allegato A)	(Condizioni di Polizia Sanitaria negli scambi ovini e caprini) sanzione da € 103,00 a € 2.582,00 salvo il fatto costituisca reato sanzione da € 103,00 a € 516,00
20)	Decreto 20 maggio 1996 n. 48 art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro l'afta epizotica) sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
21)	Decreto 20 maggio 1996 n.49 art. 19 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro la peste classica suina) sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
22)	Decreto 20 maggio 1996 n. 50 art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	(Disposizioni di identificazione e registrazione di bovini e suini e ovicapriini) sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
23)	Decreto 20 maggio 1996 n.51 art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro l'influenza aviaria) sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve ipotesi di reato
24)	Decreto 20 maggio 1996 n.52 e Ordinanza della Reggenza n. 1 anno 2000 art. 20 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro la malattia di Newcastle) sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve ipotesi di reato
25)	Decreto 20 maggio 1996 n.54 (mod. con D. 31 agosto 2000 n. 77)	(Norme sanitarie per gli scambi fra San Marino e Paesi CEE di prodotti di origine animale non compresi in altri specifici Decreti)

	art. 7 (contravvenzioni alle disposizioni del Decreto – non corrispondenza dei certificati o dei documenti redatti allo stato effettivo dei prodotti di cui all'allegato I – prodotti carenti di requisiti o non presentati ai controlli stabiliti)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
26)	Decreto 20 maggio 1996, n.55	(Norme sanitarie relative ai rifiuti di origine animale e alla protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali)
	art. 13 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
27)	Decreto 20 maggio 1996 n.56 (mod. con Decreto 31 agosto 2000 n. 79)	(Norme sanitarie relative agli scambi fra San Marino e Paesi della CEE di animali e prodotti di origine animale non compresi nel successivo Decreto 20 maggio 1996 n.59)
	art. 17 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
28)	Decreto 20 maggio 1996, n. 57	(Condizioni sanitarie relative alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)		
	art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
29)	Decreto 20 maggio 1996, n. 58	(Norme sanitarie sulla produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina da allevamento)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)		
	art.11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
30)	Decreto 20 maggio 1996 n.59	(Norme sui controlli veterinari per gli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale)

		salve le altre sanzioni previste dalle normative vigenti per ogni specifico prodotto
	art.13 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
31)	Decreto 20 maggio 1996, n. 61	(Norme relative in materia sanitaria per l'uccisione di selvaggina e la commercializzazione delle relative carni)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)		
	art.5 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
32)	Decreto 20 maggio 1996, n. 62	(Norme di polizia sanitaria sulle misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini)
	art.15 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da € 103,00 a € 516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
33)	Legge 18 febbraio 1998, n. 31	(Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)
	art. 35, comma 3 (violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 15, 1° e 2° comma: riunioni periodiche nel Servizio di Prevenzione e Protezione)	sanzione da € 516,00 a € 2.582,00
	art. 36, 1° comma (sanzioni applicabili ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti che non osservano le prescrizioni di cui alle lettere a), d), e)	sanzione da € 774,00 a € 2.324,00
	art. 36, 3° comma (omessa tenuta dei registri degli infortuni da parte dei datori di lavoro, dirigenti e preposti)	sanzione di € 516,00
	art. 37 (sanzioni applicabili ai lavoratori per violazione degli obblighi di cui all'art.8, 2° comma lettere a), b), c), d) ed e)	sanzione da € 51,00 a € 1.032,00

art. 39 lett. b) (medico del lavoro che non effettua le comunicazioni previste dall'art. 17, 3° comma lett. f)	sanzione da € 774,00 a € 2.324,00
art. 39, lett. c) (medico del lavoro che non cura la formazione di cartelle sanitarie o la visita annuale agli ambienti di lavoro)	sanzione da € 1.549,00 a € 2.582,00
art. 41 (violazione delle disposizioni contenute nei Decreti Reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII della legge - disposizioni settoriali -, salvo che il fatto non costituisca reato)	salvo il fatto non costituisca reato sanzione da € 1.549,00 a € 2.582,00
art. 42 (sostituzione dell'art. 146, L. 2/7/1969 n. 40: ipotesi della lett. d) per inosservanza di norme diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c) da parte dei datori di lavoro e dirigenti)	sanzione da € 1.549,00 a € 2.582,00
art. 43 (sostituzione dell'art. 148 l. 2/7/1969 n.40: ipotesi della lettera b) sulle sanzioni applicabili ai preposti per inosservanza dell'art. 3 lett. c) della Legge n. 40/1969)	sanzione da € 516,00 a € 1.549,00
art. 44 (sostituzione dell'art. 149 l. 2/7/1969 n.40: sanzioni a carico dei lavoratori per violazione degli obblighi di cui all'art. 5 lettere b), d) ed e) della Legge n. 40/1969)	sanzione da € 51,00 a € 103,00
art. 45 (sostituzione dell'art. 74, l. 2/7/1969 n. 41: ipotesi della lettera b) per inosservanza di tutte le altre norme della legge, diverse da quelle indicate alla lettera a) da parte dei datori di lavoro e dirigenti)	sanzione da € 1.549,00 a € 2.582,00
art. 46 (sostituzione dell'art. 75 lett. b della Legge 2/7/1969 n. 41: sanzioni per inosservanza delle norme di cui agli artt. 10, 3° e 5° co.; 15; 36, 2° e 5° co.; 43; 45; 49, 3° ed ult.co.; 50, 1°, 2° ed ult.co.; 51; 70, 2° e 3° comma; omessa vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte loro delle norme di cui all'art. 47, lett. b)	sanzione da € 103,00 a € 1.032,00

	art. 47 (sostituzione dell'art. 76, lett. b della Legge 2/7/1969, n. 41: sanzioni a carico dei lavoratori per violazione delle norme di cui agli artt. 8, 1° comma; 16; 35, 2° e 3° comma; 51, 4° comma; 54, 5° comma; 57, ult.comma; 59, 1° comma; 70, 3° comma)	sanzione da € 103,00 a € 1.032,00
34)	Decreto 23 febbraio 1998 n. 34	(Regolamento vaccinazioni per esportazione animali)
	art. 10 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da € 103,00 a € 2.582,00 salvo il fatto non costituisca reato
35)	Decreto 15 luglio 1999, n. 80	(Norme sanitarie produzione e commercializzazione prodotti della pesca)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)		
	art. 11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
36)	Decreto 31 agosto 2000, n. 76	(Norme sanitarie produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)		
	art. 10 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
37)	Decreto 31 agosto 2000, n. 82	(Norme di Polizia Sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura)
	art. 22 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
38)	Decreto 31 agosto 2000, n. 84	(Piano di controllo per le ricerche di residui indesiderati negli animali di allevamento ed in taluni alimenti di origine animale)
	art. 20 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
39)	Decreto 1° febbraio 2001 n. 13	(Identificazione e registrazione dei bovini)

	art. 8 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione: rinvio all'art. 9, Decreto 2 maggio 1996, n. 50 (in questo Allegato, n. 22)
40)	Decreto 15 marzo 2001, n. 40	(Regolamentazione sull'uso di proteine animali per l'alimentazione per animali)
	art. 4 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da € 1.032,00 a € 5.164,00 salve le ipotesi di reato
41)	Decreto 26 febbraio 2002, n. 25 così come mod. dal Decreto 17 maggio 2005, n. 74	(Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), della Legge 18 febbraio 1998 n. 31" e successive modifiche ed integrazioni)
	art. 11	(cfr. decreto. n. 74/2005, in questo Allegato, n. 47)
	art. 17 (Violazioni commesse dal Committente o dal Responsabile dei lavori)	
	comma 2	
	a) mancata previsione nel progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della durata dei lavori o delle fasi di lavoro	sanzione da €1549,00 a € 2582,00
	b) mancato invio della notifica preliminare di cui all'articolo 11	sanzione da €1549,00 a € 2582,00
	c) mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 alle imprese ed ai lavoratori autonomi invitati a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.	sanzione da €1549,00 a € 2582,00
	comma 3	
	a) mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 3, comma 12	sanzione da € 258,00 a € 774,00

	b) mancata comunicazione al Servizio Igiene Ambientale della chiusura del cantiere o della realizzazione parziale dei lavori	sanzione da € 258,00 a € 774,00
	Art. 18 comma 3 (Violazioni commesse dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)	
	a) violazione della lettera d) dell'articolo 5;	
	b) mancata convocazione della riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui alla lettera h) dell'articolo 5	sanzione da € 258,00 a € 774,00
	art. 19 (Violazioni commesse dalle imprese esecutrici)	
	comma 3 (mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento alle eventuali imprese o lavoratori autonomi ai quali i datori di lavoro e i dirigenti abbiano subappaltato parte dell'opera)	sanzione da € 1.549,00 a € 2.582,00
	comma 5 (mancata installazione del cartello di cantiere, completo delle informazioni di cui all'Allegato 3 del Decreto)	sanzione da € 258,00 a € 774,00
42)	Legge 30 ottobre 2003 n. 142	(Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
(Abrogato con l'art. 190 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)		
	art.11	salvo che il fatto non costituisca reato
	comma 1 (esubero dei limiti di esposizione)	sanzione da € 5.000,00 ad € 50.000,00
	comma 2 (mancata presentazione del piano di risanamento)	sanzione da € 5.000,00 ad € 50.000,00
	comma 3 (mancato risanamento degli impianti)	sanzione da € 5.000,00 ad € 50.000,00
	comma 4 (reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3)	sanzione: interdizione uso dell'impianto

	comma 5 (esercizio di attività in assenza di autorizzazione)	sanzione da € 5.000,00 ad € 50.000,00, oltre all'interdizione all'uso dell'impianto
	comma 6 (inosservanza delle prescrizioni)	oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa: - sospensione autorizzazione da uno a quattro mesi; - revoca dell'autorizzazione in caso di reiterazione
43)	Legge 26 febbraio 2004 n. 29	(Disciplina della preparazione e del commercio degli alimenti per animali)
(Cfr. in Allegato F punto 74 il Decreto Delegato 29 giugno 2012 n. 69)		
art. 17		
	comma 4 (produzione di prodotti alimentari per animali senza le prescritte autorizzazioni)	sanzione da € 1.549,00 a € 5.165,00
	comma 5 (impiego di prodotti, per uso proprio, da parte di imprenditori agricoli, allevatori, coltivatori diretti, in difformità alle disposizioni di legge)	sanzione da € 1.549,00 a € 5.165,00
	comma 6 (vendita o preparazione per la distribuzione di prodotti in difformità alle norme sul confezionamento)	sanzione da € 516,00 a € 2.582,00
	comma 7 (vendita o distribuzione di prodotti scaduti)	sanzione da € 516,00 a € 2.582,00
	comma 8 (vendita o distribuzione di prodotti non rispondenti alle prescrizioni o non conformi alle dichiarazioni)	sanzione da € 516,00 a € 2.582,00
	comma 9 (vendita o distribuzione di mangimi pericolosi per il bestiame)	sanzione da € 1.549,00 a € 5.165,00
	comma 10 (vendita o distribuzione di prodotti dannosi per il bestiame, contenenti sostanze vietate o dichiarazioni ingannevoli)	sanzione da € 1.549,00 a € 5.165,00

	comma 11 (sanzioni per gli allevatori)	sanzione da € 1.549,00 a € 5.165,00
	comma 12 (ogni altra inosservanza)	sanzione da € 52,00 a € 2.582,00
	comma 13 (infrazione particolarmente grave)	sanzione aumentata di tre volte nel minimo e massimo
	comma 15 (recidiva)	sanzione principale più sospensione dell'attività da 3 a 90 giorni
	comma 17 (circostanze di particolare gravità)	sanzione principale più revoca dell'autorizzazione
44)	Decreto 19 aprile 2004, n. 51 sanzione: rinvio alle sanzioni di cui al Decreto 27 aprile 1993, n. 70 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari" (in questo Allegato, n. 13)	(Etichettatura dei prodotti della pesca)
45)	Decreto 19 aprile 2004, n. 52 art. 10 così come mod. dall'art. unico del Decreto delegato 3 febbraio 2011, n. 21 comma 2 (operazioni di congelamento senza autorizzazione) comma 3 (operazioni di congelamento in violazione dell'art. 6) comma 4 (fattispecie sanzionatorie residuali)	(Norme per surgelazione di prodotti alimentari nelle attività di somministrazione) sanzione da € 100 a € 500 salvo il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui al Decreto 14 aprile 2008 n. 55 (in questo Allegato, n. 56) salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, nn. 5 e 5 bis)
46)	Decreto 9 marzo 2005, n. 32 art. 8 (Revoca) così come mod. dall'art. unico del Decreto delegato 3 febbraio 2011, n. 20	(Norme di igiene per i prodotti alimentari)

	comma 2 (Sanzioni per la mancata stesura del piano d'igiene o del manuale di autocontrollo)	sanzione da € 516,00 a € 2.582,00
	comma 3 (sanzione accessoria)	revoca dell'autorizzazione in caso di ritardo superiore a sette giorni dal ricevimento dell'ingiunzione della sanzione
	art. 9	
	comma 1 (mancato rispetto del piano d'igiene o del manuale di autocontrollo; scorretta tenuta delle registrazioni)	sanzione: da € 150,00 a € 5.165,00 in caso di recidiva: sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa
	comma 2 (ogni altra infrazione riscontrata in sede di verifica)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
47)	Decreto 17 maggio 2005, n. 74	(Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 febbraio 2002 n.25)
	art. 12 (sostituzione dell'art. 11, comma 2, del Decreto 26 febbraio 2002 n.25) (Notifica preliminare di apertura del cantiere: omessa notifica, invio doloso di dati errati o parziali, mancato aggiornamento)	sanzione da € 1.549,00 a € 2.582,00
	Artt. 16, 17, 18 e 19 (sostituzione norme artt. 17-20, Decreto 26 febbraio 2002 n.25)	(cfr. in questo Allegato, n.41)
48)	Legge 28 giugno 2005 n. 94	(Norme relative alla utilizzazione, bonifica e smaltimento dell'amianto)
(Abrogato con l'art. 190 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)		
	art. 15	
	comma 1 (inosservanza del divieto di importare, esportare, commercializzare, produrre, utilizzare amianto)	sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00

	comma 2 (mancata adozione di misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite)	sanzione da € 1.500,00 a € 3.500,00
	comma 3 (mancata iscrizione all'Albo delle Ditte incaricate della bonifica; mancato invio della relazione annuale sulle operazioni di bonifica)	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
	comma 4 (mancata comunicazione al Registro dell'amianto delle localizzazioni; mancato invio del Piano di Lavoro)	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
	comma 5 (mancata comunicazione d'inizio lavori per attività di capsulamento e confinamento; inosservanza degli obblighi di informazione)	sanzione da € 1.000,00 a € 3.500,00
	comma 6 (inosservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori)	sanzione da € 1.500,00 a € 3.500,00
	comma 7 (inosservanza di obblighi connessi ad operazioni lavorative particolari)	sanzione da € 3.500,00 a € 5.000,00
49)	Decreto 11 luglio 2005 n. 109	(Corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti)
	art. 6 (mancato possesso dell'attestato di formazione)	sanzione da € 50,00 a € 300,00
50)	Legge 20 luglio 2005 n.116	(Commercio internazionale di specimen di fauna selvatica)
(cfr. per gli specimen animali l'Allegato G, n. 11)	art. 17 (specimen vegetali iscritti nell'Appendice I alla CITES)	
	comma 3 (importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)	sanzione da € 750,00 a € 4.500,00

	comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)	sanzione da € 2.500,00 a € 7.500,00
	art. 18 (specimen vegetali iscritti nelle Appendici II e III alla CITES)	
	comma 3 (importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
	comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)	sanzione da € 1.250,00 a € 3.750,00
51)	Decreto 7 ottobre 2005, n.135	(Registrazione di animali della specie avicola e cunicola)
	art. 5 (registrazione in difformità al Decreto)	sanzione da € 51,00 a € 250,00
52)	Legge 28 ottobre 2005, n.148	(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)
	art. 13	
	comma 1 (sanzioni in tema di progettazione d'impianti, di affidamento dei lavori, di deposito di documenti all'A.A.S.S.)	sanzione da € 250,00 a € 5.000,00
	comma 2 (sanzioni in tema di installazione degli impianti a regola d'arte e di rilascio della dichiarazione di conformità)	sanzione da € 1.000,00 a € 6.000,00
53)	Decreto 21 novembre 2005 n. 166	(Formazione catasto sorgenti dei campi elettrici, magnetici, elettromagnetici)
(Abrogato con l'art. 190 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)		
	art. 5	
	comma 1 (mancata trasmissione di dati al Servizio Igiene Ambientale)	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00

	comma 2 (mancata reiterata trasmissione di dati al Servizio Igiene Ambientale)	sanzione da € 1.000,00 a € 2.500,00
54)	Decreto 20 febbraio 2006, n. 38	(Formazione e informazione del personale in merito al rischio amianto)
(Abrogato con l'art. 190 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)		
	art. 6 comma 1 (destinazione allo svolgimento di mansioni di bonifica e smaltimento di amianto di lavoratori sprovvisti del titolo di abilitazione)	sanzione da € 1.500,00 a € 3.000,00
55)	Decreto 2 marzo 2006 n. 50 (così come integrato dalla Legge 5 maggio 2010, n. 83)	(Aspetti igienico-sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio)
(Abrogato dal Decreto Delegato 14 febbraio 2012, n. 10; in questo Allegato al n. 72)		
	art. 10 (Sanzioni nei confronti degli Amministratori, Direttori sanitari, Legali rappresentanti)	
	- alimentazione dell'impianto con acque non conformi alla legge	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
	- mancata stesura del Protocollo proposto dalla Direzione Sanitaria	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
	- mancanza del personale	sanzione da € 3.000,00 a € 5.000,00
	- mancata presentazione del manuale di valutazione rischio	sospensione dell'Autorizzazione igienico-sanitaria
	- mancato rispetto di quanto indicato nel manuale o tenuta delle registrazioni scorrette e/o incomplete	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00
	-mancanza dei requisiti igienico-sanitari	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00
	- mancata richiesta di Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione	chiusura dell'impianto

	(Applicazione del sistema sanzionatorio, in forza dell'art. 5, Legge 5 maggio 2010, n. 83)	(Cfr in questo Allegato, n. 63)
56)	Decreto Delegato 14 aprile 2008 n. 55	(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari)
(Decreto abrogato con l'art. 48 del Decreto Delegato 9 dicembre 2014 n. 214, in questo Allegato, n. 80)	art. 19 (Contravvenzione a qualsiasi titolo ai dettati del decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) salvo il fatto non costituisca reato
57)	Decreto Delegato 21 aprile 2008 n. 62	(Produzione e commercializzazione di integratori alimentari)
	art. 16 (Contravvenzione a qualsiasi titolo ai dettati del decreto)	salvo il fatto non costituisca reato rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
58)	Decreto Delegato 28 aprile 2008 n. 64	(Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari)
	art. 9 (Contravvenzione a qualsiasi titolo ai dettati del decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) salvo il fatto non costituisca reato
59)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114	(Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distruzione)
	art. 26 (Generalità)	sanzioni: rinvio (cfr. Allegato B 1, nn. 4 e 6)
60)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 116	(Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento).
	art. 11 (Sanzioni)	Rinvio al Titolo X, artt. 42-43-44-45-46-47 Legge 18 febbraio 1998 n. 31 (cfr. in questo Allegato n. 33)
61)	Decreto Delegato 6 agosto 2009, n. 114	(Norme relative alla produzione e commercializzazione di olio di oliva)
	art. 13 (Violazioni delle disposizioni contenute nel decreto)	sanzioni: rinvio alla Legge 29 ottobre 1992, n. 85

62)	Decreto Delegato 21 ottobre 2009, n. 143	(Produzione e commercializzazione del miele)
	art. 7	salvo i fatti costituiscano reato
	comma 1 (vendita o detenzione per vendita di miele non conforme)	sanzione: da € 600,00 a € 6.000,00
	comma, 2 (rinvio all'art. 4, commi 2, 3, 4)	sanzione: da € 600,00 a € 6.000,00
63)	Legge 5 maggio 2010, n. 83	(Legge in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
		art. 5 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle specifiche norme del decreto 2 marzo 2006 n. 50)
		Comma 1
		Comma 2
64)	Legge 25 gennaio 2011, n. 8	sanzioni delle specifiche norme del decreto si applicano alle infrazioni a seconda della loro gravità
		sanzioni aggravate in caso di recidiva specifica, verificatasi nell'arco di due anni.
		la chiusura dell'impianto avverrà previo accertamento del venir meno nella piscina dei requisiti igienico-sanitari previsti, e l'adozione di disposizioni per verifiche e provvedimenti per ripristino da parte del Dipartimento di Prevenzione
		definizione dei casi di recidiva che possono comportare la chiusura dell'impianto: rinvio a successivo decreto
64)	Legge 25 gennaio 2011, n. 8	(Detenzione, distribuzione e fornitura dei medicinali veterinari)
		art.14 (Esercizio di vigilanza e controllo)

Comma 4	il Dipartimento di Prevenzione può adottare provvedimenti di sequestro di merci e documenti a scopo cautelare o a scopo probatorio
Comma 5	in caso di violazioni gravi il Dipartimento di Prevenzione può disporre l'adozione del provvedimento di immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione alla vendita di medicinali veterinari
art.15 (Sanzioni pecuniarie amministrative)	salvo il fatto non costituisca reato
Comma 1 (Detenzione e/o distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari, ovvero di materie prime farmacologicamente attive senza le autorizzazioni previste rispettivamente dagli articoli 3, comma 1, e articolo 7, comma 2)	sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00.
Comma 2 (Vendita al dettaglio di medicinali veterinari senza rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2)	sanzione da €10.000,00 a € 50.000,00.
Comma 3 (Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, previsti dall'articolo 4 comma 1, punto i) e dall'articolo 6 comma 4, da parte del grossista autorizzato e del titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta).	sanzione da € 5.000 a € 15.000
Comma 4 (Fornitura di medicinali veterinari senza la prescrizione medico-veterinaria di cui all'articolo 6, comma 1)	sanzione da € 1.549,00 a € 9.296,00
Comma 5 (Inosservanza dell'obbligo di registrazione previsto dall'articolo 7, comma 4, da parte del distributore autorizzato e delle modalità di tenuta delle scorte di cui all'articolo 10 da parte del medico veterinario responsabile e di cui all'art. 11 da parte del medico veterinario)	sanzione da € 2.600 a € 15.500

	Comma 6 (Contravvenzione alla modalità di tenuta delle scorte da parte dell'allevatore di cui all'articolo 13)	sanzione da € 1.500,00 a € 5.000,00
	Comma 7 (Sanzioni per ogni altra contravvenzione alla legge)	sanzione da € 1.000,00 a € 3.000,00
65)	Legge 27 gennaio 2011, n. 16 art. 18 (Sanzioni) Comma 2 (Violazioni amministrative) a) impiegare nella preparazione dei cosmetici le sostanze indicate nell'allegato II b) impiegare nella preparazione di cosmetici le sostanze di cui all'allegato III, i coloranti indicati dall'Allegato IV, i conservanti di cui all'Allegato V e i filtri UV indicati dall'allegato VI senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati Comma 3 (Contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3)	(Produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici) salvo il fatto non costituisca reato sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00, oltre al sequestro dei prodotti irregolari sanzione da € 3.000,00 a € 9.000,00, oltre al sequestro dei prodotti irregolari in caso di recidiva può essere sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio dei prodotti per un periodo da 5 giorni a 3 mesi. sanzione da 1.000,00 ad € 3.000,00

	Comma 4 (Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 commi 2 e 3 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 in materia di obblighi di adozione di misure per evitare rischi e di informazione sulla conformità dei prodotti, da parte delle persone responsabili e dei distributori)	sanzione da € 7.000,00 ad € 21.000,00
	Comma 5 - violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3; - violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7	sanzione da € 10.000,00 ad € 30.000,00 sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00
	Comma 6 (Violazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 1 e 2, in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto).	sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00 in caso di prodotti fabbricati all'estero, le sanzioni si applicano all'importatore
	Comma 7 (Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di autorizzazione sanitaria delle officine e delle attrezzature di produzione)	sanzione da € 10.000,00 ad € 15.000,00 sospensione dell'attività d'impresa fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione sanitaria
	art. 19 (Esclusione di responsabilità)	le sanzioni di cui all'articolo 18 non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce, per il consumo, prodotti cosmetici in confezioni originali, che non presentino segni di alterazione, qualora la non rispondenza alle prescrizioni di legge si riferisca a requisiti intrinseci o alla composizione dei prodotti o alle condizioni interne dei recipienti, e non sia a conoscenza del commerciante
66)	Decreto Delegato 13 aprile 2011, n. 58	(Modifiche e integrazioni al decreto delegato 4 agosto 2008 n. 114 "Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione")

art.40
(Violazioni amministrative)

sanzioni: rinvio all'All. B 1, n. 6

67)

Decreto Delegato 25 luglio 2011 n. 113

(Norme per la gestione dei rifiuti)

(Abrogato con l'art. 190
Decreto Delegato 27 aprile
2012, n. 44, in questo
Allegato F al n. 73)

art. 37
(Sanzioni amministrative)

Comma 1

- violazione dei divieti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c) e d), relativamente a rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani e l'abbandono di rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani non pericolosi in violazione delle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo)

sanzione da € 100,00 a € 1.000,00

- violazione dei divieti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c) e d) relativamente a rifiuti speciali non pericolosi e di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e b)

sanzione raddoppiata (da € 200,00 a € 2.000,00)

Comma 2
(Sanzioni in caso di irregolare consegna dei rifiuti ai soggetti abilitati all'esecuzione della raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani e assimilati così come disciplinata dall'AASS mediante propri regolamenti)

sanzione da € 100,00 a € 1.000,00

Comma 3
(Soggetti sanzionati)

Fatta salva l'eventuale
concorrente applicazione delle
sanzioni penali

a) il produttore o detentore che ometta di presentare o di aggiornare la dichiarazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 2

sanzione da € 500,00 a € 1.500,00

b) i soggetti di cui all'articolo 22, comma 3 che omettono di presentare o presentano irregolarmente la comunicazione ivi prevista

sanzione da € 500,00 a € 1.500,00

Comma 4 (Soggetti sanzionati)	Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali
a) i soggetti di cui all'articolo 22, comma 3 che omettono di tenere o tengono irregolarmente il registro di carico e scarico previsto all'articolo 21	sanzione da € 750,00 a € 3.000,00
b) i soggetti autorizzati che effettuino il trasporto di rifiuti speciali in assenza o in difformità del formulario di cui all'articolo 25 o in condizioni difformi a quanto descritto sul formulario ovvero in assenza o difformità dei documenti previsti dall'articolo 26 per le operazioni di trasporto transfrontaliero	sanzione da € 750,00 a € 3.000,00
c) i soggetti non esercitanti professionalmente l'attività di trasporto dei rifiuti, che effettuino il trasporto di rifiuti oltre i limiti e le condizioni stabiliti dall'articolo 24, comma 5	sanzione da € 750,00 a € 3.000,00
Comma 6 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
	in caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti: sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione
	non è ammessa l'oblazione volontaria
Comma 7 (Effetti della recidiva)	in caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma 4 da parte di soggetti autorizzati dal Collegio Tecnico, il CT medesimo revoca l'autorizzazione, senza possibilità di nuovo rilascio in favore del trasgressore

	Comma 8 (Definizione della recidiva)	agli effetti del presente decreto è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
	art. 38 (Persone giuridiche)	
	Comma 1 (Responsabilità civile solidale della persona giuridica nei procedimenti sanzionatori)	Rinvio
	Comma 2 (Infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)	agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti
68)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 162	(Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate)
	art. 25 (Sanzioni)	
	Comma 1 (Violazione delle disposizioni del presente decreto delegato)	salvo che il fatto costituisca reato sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00
	Comma 2 (Reiterazione delle violazioni di cui al comma 1)	sanzione aumentata sino alla metà sospensione dell'esercizio del trasporto di animali da uno a tre mesi
	art. 26 (Violazioni e notifica di violazioni)	

Comma 4
(Provvedimenti dell'autorità competente quando stabilisce che il trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme, al presente decreto delegato o allorché riceve una notifica ai sensi dei commi 2 o 3)

lettera a)

intimazione al trasportatore: rinvio

lettera b)

sottoposizione del trasportatore a controlli aggiuntivi che richiedono la presenza di un veterinario: rinvio

lettera c)

sospensione o revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto in questione

Comma 5
(Infrazioni del presente decreto delegato ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2)

facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità

Comma 6
(Proibizione temporanea per il trasportatore od il mezzo di trasporto in caso di infrazione grave o ripetuta al presente decreto delegato)

Rinvio

69)

Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 164

(Tutela del territorio dall'inquinamento acustico)

(Abrogato con l'art. 190 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)

art. 15
(Sanzioni amministrative)

fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali

Comma 1
(Mancata ottemperanza alle ordinanze del Dipartimento di Prevenzione e della Commissione per la Tutela Ambientale)

sanzione da € 2.000,00 ad € 15.000,00

Comma 2
(Violazioni)

a) fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, l'esercizio o l'impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite assoluti di immissione di cui all' articolo 4;

b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, l'esercizio o l'impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 5;

sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00

c) il mancato invio al Dipartimento di Prevenzione, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del piano di risanamento;

d) la mancata attuazione del piano di risanamento entro i termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

e) il mancato rispetto delle prescrizioni che verranno dettate con il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.

Comma 3

(Avvio dell'attività produttiva in assenza del parere favorevole di cui all'articolo 8, comma 5, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4)

sanzione da € 5.000,00 a € 10.000,00

Comma 8
(Facoltà di oblazione volontaria)

oblazione volontaria ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata

Comma 9
(Effetti della recidiva)

in caso di recidiva la sanzione viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione

non è ammessa l'oblazione volontaria

Comma 10
(Recidiva agli effetti del presente decreto delegato)

è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa

		la persona giuridica ha responsabilità civile solidale senza beneficio di preventiva escussione
	Comma 11 (Responsabilità della persona giuridica ed infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)	agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti
	art. 18 (Termini di applicazione)	rinvio
70)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 165	(Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche)
(Abrogato con l'art. 190 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)		
	art. 43 (Sanzioni Amministrative)	
	Comma 1 (Infrazioni per le attività esercitate in presenza di autorizzazione agli scarichi)	Fatta salva l'applicazione dell'articolo 258 del Codice Penale per l'emissione di scarichi in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge e fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, nonché il diritto di rivalsa del gestore del servizio idrico integrato per gli eventuali ulteriori oneri sostenuti per lo smaltimento del refluo
	a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;	
	b) mancato rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi prescritti dal presente decreto, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari e dalle eventuali autorizzazioni degli organi competenti.	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00

Comma 2 (Valori limite di emissione conseguiti mediante diluizione, ai sensi dell'articolo 11, comma 4).	sanzione raddoppiata da € 1.000,00 a € 10.000,00
	l'autorizzazione si considera revocata nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 19, comma 4
Comma 3 (Revoca e decadenza dell'autorizzazione agli scarichi)	revoca da parte del Collegio Tecnico nei casi di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo
	decade se la qualità e quantità del refluo subisce variazioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 7
Comma 4 (Mancato rispetto dei termini di adeguamento previsti dall'articolo 47, commi 3, 4 e 5)	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00.
Comma 5	
- mancata adozione delle soluzioni tecniche, di cui all'articolo 38, comma 1, finalizzate a consentire l'interruzione dello scarico su disposizione del gestore del servizio idrico integrato)	sanzione da € 750,00 a € 2.000,00;
- mancata ottemperanza all'ordine di interruzione dello scarico e di sversamento in corpi recettori, all'obbligo di rimessione in pristino e bonifica	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, sanzione da € 1.000,00 a € 3.000,00.
Comma 6 (Apertura di captazioni non segnalate, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, o non autorizzate, ai sensi dell'articolo 27, comma 2)	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00.

Comma 7	
- mancata o scorretta installazione del pozzetto di ispezione e campionamento - inaccessibilità del pozzetto agli organi preposti al campionamento e/o di condizioni di insufficiente manutenzione - violazione dell'articolo 11, comma 2; - mancata o irregolare installazione del misuratore di portata di cui all'articolo 38 commi 2 e 3	per ogni violazione accertata sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
Comma 8 (Violazioni di norme e prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3, comma 7; all'articolo 10, comma 3; all'articolo 15, comma 2; all'articolo 19, comma 9; all'articolo 26, comma 5; all'articolo 38, commi 5 e 6; nonché per ogni altra violazione accertata alle disposizioni contenute nel Regolamento del Gestore del servizio idrico integrato)	per ogni violazione accertata sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
Comma 9 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione volontaria ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
Comma 10 (Effetti della recidiva)	in caso di recidiva la sanzione viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione
	non è ammessa l'oblazione volontaria
Comma 11 (Recidiva agli effetti del presente decreto delegato)	è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
art. 44 (Persone giuridiche)	
Comma 1 (Responsabilità della persona giuridica)	la persona giuridica ha responsabilità civile solidale senza beneficio di preventiva escussione

	Comma 2 (Infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)	agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti
71)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 166	(Norme in materia di tutela dell'aria)
(Abrogato con l'art. 190 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)		
	art. 10 (Sanzioni amministrative)	
	Comma 1 (Infrazioni per le attività esercitate in presenza di autorizzazione agli scarichi)	Fatta salva l'applicazione dell'articolo 258 del Codice Penale per l'emissione in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge e fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, nonché il diritto di rivalsa del gestore del servizio idrico integrato per gli eventuali ulteriori oneri sostenuti per lo smaltimento del refluo
	a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;	
	b) mancato rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi prescritti dal presente decreto, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari e dalle eventuali autorizzazioni degli organi competenti.	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00
	Comma 2 (Mancata ottemperanza all'obbligo di richiesta di autorizzazione imposto dal Dipartimento Prevenzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 6)	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00
	Comma 3 - messa in esercizio di un impianto o inizio di esercizio di un'attività senza preventiva comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 - violazione alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6,	sanzione da € 250,00 a € 2.500,00

Comma 4 (Mancata adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 7, comma 1, la mancanza dei dispositivi di abbattimento delle emissioni, nonché le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, per le attività che utilizzano solventi organici)	sanzione da € 750,00 a € 2.000,00 fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, è prescritto l'obbligo di rimessione in pristino e bonifica
---	--

Comma 5 (Mancata o irregolare installazione dei camini, per ogni violazione di cui all'articolo 8)	sanzione da € 500,00 a € 2.500,00
---	--

Comma 6 (Ostacolo alle attività di ispezione del Dipartimento Prevenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e violazione della periodicità indicata delle misurazioni di cui all'articolo 9, comma 10)	sanzione da € 500,00 a € 2.500,00
---	--

art. 17
(Sanzioni Amministrative)

Comma 1 (Combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente Titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa)	Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali
---	--

a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti industriali	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00
---	--

b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti civili	sanzione da € 150,00 a € 1.500,00.
--	---

art. 28
(Norme generali sulle Sanzioni Amministrative)

Comma 1 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
--	---

	Comma 2 (Recidiva)	sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione non è ammessa l'oblazione
	Comma 3 (Recidiva agli effetti del presente decreto)	è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
	art. 29 (Persone giuridiche)	
	Comma 1 (Responsabilità della persona giuridica)	la persona giuridica ha responsabilità civile solidale senza beneficio di preventiva escussione
	Comma 2 (Infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)	agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti
72)	Decreto Delegato 14 febbraio 2012, n. 10	(Disposizioni attuative della legge 5 maggio 2010 n. 83 in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine)
	Art.12 (Sanzioni)	Fatte salve le sanzioni penali
	Comma 1 (Esercizio da parte del titolare della piscina senza autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione)	sanzione € 5.000,00; all'applicazione della sanzione consegue l'immediata chiusura dell'impianto
	Comma 2 (Violazioni del responsabile della piscina)	
	Comma 2, lettera a) Acque non conformi (art. 4 comma 3 e Tabella A2 Allegato I)	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00 sospensione della balneazione fino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto delegato

	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00
Comma 2, lettera b) Mancanza dell'assistente bagnanti (casi previsti dall'articolo 5 comma 1 n. 3)	sospensione della balneazione fino alla nomina/designazione ove previsto dal presente decreto delegato;
Comma 2, lettera c) Mancata presentazione del manuale di cui all'art. 7	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00 sospensione della balneazione fino alla presentazione del manuale
Comma 2, lettera d) mancato rispetto di quanto indicato nel manuale (art. 7 comma 3)	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00
Comma 2, lettera e) Gestione scorretta e/o incompleta dei registri (art. 7 comma5)	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00
	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00
Comma 2, lettera f) Omessa comunicazione all'organo di controllo (art. 7 comma 8)	sospensione della balneazione fino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto delegato ovvero dalla rimozione delle non conformità rispetto ai requisiti di legge
Comma 2, lettera g) Mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e della sicurezza contenuti negli Allegati I e II e art. 9 comma 3	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00 sospensione della balneazione in caso di emergenza o di rischio per la salute dei bagnanti
Comma 2, lettera h) Mancato adeguamento alle prescrizioni dell'organo di controllo di cui all'art. 7, comma 8 ed all'art. 9 comma 5	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00 revoca dell' Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione
Comma 2, lettera i) Omessa comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 10, comma 4	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00 revoca della Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione
Comma 2, lettera j) Assenza di regolamento interno o mancata esposizione dello stesso (art. 8 commi 1 e 2)	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00

	Comma 2, lettera k) Omessa richiesta di autorizzazione nei termini previsti dall'art.11 commi 1 e 2	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00 chiusura dell'impianto e revoca dell'Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione
	Comma 3 Mancato adempimento del titolare degli obblighi di legge ed al buon funzionamento della piscina a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, n. 1	Le sanzioni previste al comma che precede sono irrogate nei confronti del titolare della piscina anziché del responsabile
	Comma 4 Recidiva ad una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2	sanzione da € 1.000,00 ad € 10.000,00 senza facoltà di oblazione volontaria Qualora più violazioni siano commesse in un arco temporale di cinque anni, tenuto conto della gravità delle violazioni commesse, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'impianto
73)	Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44 TITOLO III TUTELA DELLA SALUTE DAL RISCHIO AMIANTO Art. 60 (Sanzioni) Comma 1. Inosservanza degli obblighi concernenti il divieto di cui all'articolo 42, comma 1, di importare, esportare, commercializzare, produrre e utilizzare amianto e materiali contenenti amianto Comma 2 Mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 44 relativi alla concentrazione di fibra di amianto nell'ambiente di lavoro ed ai fini della tutela ambientale	(Codice ambientale) Salvo che il fatto costituisca reato sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00 sanzione da € 1.500,00 a € 3.500,00

Comma 3 Mancata iscrizione all'Albo di cui all'articolo 45, comma 2, e dell'invio della relazione annuale, di cui all'articolo 46, da parte delle ditte incaricate della bonifica	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
Comma 4 Lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni di bonifica e smaltimento di amianto e materiali contenenti amianto sprovvisti del titolo di abilitazione di cui all'articolo 45, comma 2, terzo periodo sanzione per il titolare della ditta addetta alla bonifica	sanzione da € 1.500,00 a € 3.000,00
Comma 5 - Mancata iscrizione al Registro dell'amianto e mancata comunicazione all'Ufficio Prevenzione e Ambiente di cui all'articolo 45, comma 3 - Mancata presentazione del Piano di Lavoro, di cui all'articolo 47 da parte della ditta incaricata	sanzione da € 500,00 ad € 1.500,00
Comma 6 - Mancata comunicazione inizio lavori di bonifiche con incapsulamento o confinamento di cui all'articolo 48, da parte della ditta incaricata - Inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dagli articoli 49 e 51 sulla protezione ed informazione dei lavoratori	sanzione da € 1.000,00 a € 3.500,00.
Comma 7 Inosservanza degli obblighi concernenti la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 52 da parte della ditta incaricata	sanzione da € 1.500,00 a € 3.500,00
Comma 8 Inosservanza da parte della ditta incaricata degli obblighi previsti dall'articolo 54 in operazioni lavorative a rischio di esposizioni alla polvere d'amianto superiori ai limiti di cui all'art. 49	sanzione da € 3.500,00 a € 5.000,00
Comma 9 (Oblazione volontaria)	salvi i casi di recidiva di cui al comma 10 e ammessa l'oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata

	recidiva: sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria
Comma 10 (Recidiva)	proposta di attivare le opportune azioni tese alla cessazione e revoca delle autorizzazioni dell'attività delle imprese interessate alla Segreteria di Stato per il Territorio l'Ambiente e l'Agricoltura
Comma 11 (Definizione della recidiva)	È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
TITOLO X NORME FINALI DEL CODICE	
Art. 183 (Vigilanza e controlli)	
Comma 5 Ostacolo alle ispezioni dell'Ufficio Prevenzione Ambiente o del Dipartimento Prevenzione per la vigilanza o il controllo di rispettiva competenza	sanzione da € 500,00 a € 2.500,00
Art. 184 (Ordinanze)	
Comma 8 Mancata ottemperanza alle ordinanze dell'UPA, del DP e degli Organi della Protezione Civile	Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali sanzione da € 2.000,00 ad € 15.000,00
Art. 188 (Persone giuridiche)	

	Comma 1	la persona giuridica assume la veste di responsabile civile quando si procede contro i rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'esecuzione delle obbligazioni di rimessione in pristino e bonifica nonché per l'esecuzione delle azioni di prevenzione e riparazione del danno ambientale previste dal presente Codice
	Comma 3	la responsabilità della persona giuridica è solidale e senza beneficio di preventiva escussione
	Comma 4	Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica
74)	Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 69	(Igiene dei mangimi)
	Art. 26 (Sanzioni)	Salvo che il fatto costituisca reato
	Comma 1. Esercizio in assenza dell'Autorizzazione Sanitaria di cui al comma 2, articolo 8 delle attività comprese nei limiti di applicabilità del presente decreto delegato, del Regolamento CE n. 1831/2003 e dell'articolo 5 della Legge 26 febbraio 2004 n. 29	sanzione: rinvio all'art. 17 della Legge 26 febbraio 2004 n. 29 (in questo Allegato F, n. 43)
	Comma 2 Omessa comunicazione all'Autorità competente delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, o notifica entro 30 giorni dalla variazione da parte dell'operatore del settore dei mangimi	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
	Comma 3 Attività dell'operatore del settore dei mangimi in caso di sospensione o revoca della registrazione da parte dell'Autorità competente di cui agli articoli 14 e 15	sanzione da € 3.000,00 a € 18.000,00

75)	Comma 4 Mancato rispetto dei requisiti generali di cui alla Parte A, Allegato I, del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate	sanzione da € 250,00 a € 1.500,00
	Comma 5 Mancato rispetto dei requisiti generali di cui all'Allegato II del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
	Comma 6 Omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo o mancata prova all'Autorità competente della loro predisposizione ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate	sanzione da € 1.000,00 a € 6.000,00
	Comma 7 Non conformazione alle disposizioni di cui all'Allegato III del presente decreto delegato, per l'alimentazione di animali produttori di alimenti da parte dell'allevatore	sanzione da € 250,00 a € 1.500,00
	Comma 8 Violazione delle prescrizioni dell'articolo 5, comma 6, del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi	sanzione da € 250,00 a € 1.500,00
	Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 70	(Igiene dei prodotti alimentari)
	Art. 13 (Sanzioni)	Salvo che il fatto costituisca reato
	Comma 1 Esercizio in assenza dell'Autorizzazione Sanitaria di cui al comma 2, punto 2 articolo 6 delle attività comprese nei limiti di applicabilità del presente decreto delegato e dell'articolo 10 della Legge 29 ottobre 1992 n. 85	sanzione da € 1.500,00 a € 6.000,00 sospensione immediata dell'attività non registrata

	Comma 2 Omessa notifica all'Autorità competente dei cambiamenti significativi di cui all'articolo 6, comma 3	sanzione da € 250,00 a € 1.500,00
	Comma 3 Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui alla Parte A, Allegato I, del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate	sanzione da € 250 a € 1.500
	Comma 4 Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui all'Allegato II, del presente decreto delegato da parte l'operatore del settore alimentare operante a livello diverso da quello della produzione primaria	sanzione da € 500 a € 3.000,00
	Comma 5 Omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema H.A.C.C.P da parte dell'operatore del settore alimentare operante ai sensi del presente decreto delegato	sanzione: rinvio all'articolo 8 Decreto Delegato 9 marzo 2005, così come modificato con il Decreto Delegato 3 febbraio 2011 n. 20 (cfr. in questo All. F, n. 46)
	Comma 6 Mancato adempimento nel termine concesso per l'eliminazione delle inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 riscontrate dall'Autorità competente	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
	Comma 7 Altre violazioni in materia	sanzioni: rinvio per quanto non previsto dal presente articolo alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1992 n. 85 e successive modifiche
76)	Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 71	(Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale)
	Art. 10 (Sanzioni)	Salvo che il fatto costituisca reato
	Comma 2 Esercizio di attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale decreto ovvero quando il riconoscimento è sospeso o revocato	sanzione da € 1.500,00 a € 6.000,00

Comma 3

Mancato rispetto dei requisiti specifici in materia di igiene previsti dal presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse

sanzione da € 250,00 a €1.500,00

Comma 4

Mancato rispetto dei requisiti specifici in materia di igiene previsti dal presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore alimentare operante ai sensi del presente decreto delegato a livello diverso da quello della produzione primaria

sanzione da € 500,00 a € 3.000,00

Comma 5

Omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema H.A.C.C.P da parte dell'operatore del settore alimentare operante ai sensi del presente decreto delegato

sanzione: rinvio all'articolo 8 Decreto Delegato 9 marzo 2005, così come modificato con il Decreto Delegato 3 febbraio 2011 n. 20
(cfr. in questo All. F, n. 46)

Comma 6

Mancato adempimento nel termine concesso per l'eliminazione delle inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 riscontrate dall'Autorità competente

sanzione da € 500,00 a € 3.000,00

Comma 7

Omessa indicazione sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore alimentare in possesso di riconoscimento

sanzione da € 500,00 a € 3.000,00

77)

Decreto Delegato 27 luglio 2012 n. 94

(Recepimento delle norme dell'unione europea in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici)

(competenza per le norme di trasformazione, commercio ed etichettatura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b)

Art. 3
(Sanzioni)

	Comma 1 Violazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 nonché alle norme di cui al Regolamento di attuazione	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00 facoltà di oblazione volontaria: pagamento della metà della sanzione irrogata sanzione accessoria: divieto all'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da uno a cinque anni Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali sanzione da € 2.000,00 ad € 15.000,00
	Comma 3 Infrazioni particolarmente gravi o con effetti prolungati - Ordinanza di divieto dell'autorità di controllo	Rinvio alle sanzioni previste dagli articoli 6 e 10 della Legge 13 marzo 1991 n. 39 (Cfr. in Allegato G, n. 3) (Tutela degli animali da compagnia e dell'incolumità pubblica da cani aggressivi)
78)	Comma 4 Inottemperanza all'ordinanza dell'autorità di controllo Legge 30 luglio 2012, n. 101	
	Art. 18 (Sanzioni penali ed amministrative)	
	Comma 4 Contravvenzione ai principi fondamentali per il benessere degli animali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3	Salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da € 1.500,00 a € 6.000,00
	Comma 5 Contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 4 sul mantenimento dell'animale da compagnia	Salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da €103,00 a € 516,00
	Comma 6 Contravvenzione alle norme sull'accesso negli esercizi pubblici e commerciali e sui servizi di trasporto pubblico degli animali d'affezione previsti dagli artt. 5 e 6	Salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da € 103,00 a € 516,00
	Comma 7 Contravvenzione alle norme sui limiti per l'acquisto, l'addestramento e la riproduzione di animali da compagnia previste dagli articoli 7, 8 e 9	Salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da € 1.000,00 a € 4.000,00

	Comma 8 Omissione della dichiarazione di attività di commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, o di gestione di rifugio per animali di cui all'articolo 10	sanzione da € 500,00 a € 2.000,00
	Comma 9 Mancata denuncia della morte o cessione all'anagrafe canina prevista dal comma 2 dell'articolo 4 e omessa tenuta del registro di carico e scarico degli animali prevista dal comma 6 dell'articolo 10	sanzione da € 51,00 a € 516,00
	Comma 10 Contravvenzione alle norme sull'utilizzo degli animali da compagnia in pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe previste dall'articolo 11 e sugli interventi chirurgici non curativi previste dall'articolo 12	Salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da € 1.500,00 a € 6.000,00
	Comma 11 Recidiva per infrazioni commesse in ambito di attività imprenditoriale e/o professionale	sanzione accessoria: sospensione dell'attività d'impresa per un periodo da tre a novanta giorni Agli effetti della presente legge è considerato recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla presente normativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
79)	Decreto Delegato 7 agosto 2013, n. 110 Comma 12 Definizione di recidiva - Oblazione volontaria	(Norme in materia di lavorazione e di commercio del pane e dei prodotti di pasticceria surgelata e/o precotta) Salvo che il fatto costituisca reato sanzione da € 200,00 a € 500,00
80)	Decreto Delegato 9 dicembre 2014, n. 214 (Ratificato con Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n. 23) Art. 4 (Sanzioni) Art. 47 (Sanzioni) comma 1 (Contravvenzioni ai dettati del presente decreto)	(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari) sanzioni: rinvio alla Legge 29 ottobre 1992, n. 85 (in questo Allegato, n. 5) salvo il fatto non costituisca reato

Allegato G

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto 31 maggio 1957, n. 6 art. 3	(Carburanti agricoli) sanzione di € 20,00
1) bis	Decreto 5 giugno 1972, n. 18. (Cfr. Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117 in questo Allegato G, n. 22) (Violazioni amministrative in materia venatoria)	Testo unico delle disposizioni legislative sulla caccia sanzione: rinvio all'aggiornamento del sistema sanzionatorio del Decreto Delegato n. 117/2012
2)	Legge 25 gennaio 1991, n. 9 art. 13 comma 1 (Violazioni della legge e confisca) comma 2 (violazioni in materia di ricerca e raccolta dei tartufi)	(Ricerca e raccolta dei funghi) ogni violazione comporta le sanzioni dei commi seguenti e la confisca del prodotto
	a) ricerca e raccolta in periodi di divieto	
	b) raccolta di tartufi mediante lavorazione andante del terreno	
	c) apertura di buche in sovrannumero non riempite con la stessa terra rimossa	
	d) raccolta nelle aree rimboschite con piante micorrizzate prima che sia trascorso il periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante	
	e) ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane	
	f) raccolta con attrezzo diverso dal vanghetto	sanzione da € 51,00 a € 516,00
	g) ricerca e raccolta senza il prescritto tesserino di cui all'art. 11	
	h) raccolta durante le ore notturne;	
	i) raccolta di tartufi non maturi od avariati	
	l) raccolta di tartufi in zone riservate ai sensi degli artt. 7 e 8	
	m) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate	
	n) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta	

comma 3
(sanzioni accessorie per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l) del comma 2)

ritiro temporaneo del tesserino
in caso di recidiva revoca definitiva

comma 4
(violazioni in materia di ricerca e di raccolta dei funghi)

a) la raccolta di una quantità giornaliera di funghi superiore a quella consentita

b) raccolta di funghi nei periodi o nei luoghi non consentiti ai sensi dell'art.5

c) danneggiamento dei funghi e delle fungaie, raccolta con mezzi che possono provocare danni allo strato humifero del suolo

sanzione da € 10,00 a € 103,00

d) ricerca e raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino rilasciato dall'Ufficio Agrario o da Ente da esso delegato

3)

Legge 13 marzo 1991, n. 39

(Produzioni agricole biologiche)

(Cfr. in questo Allegato G, n. 20, il Decreto Delegato, 27 luglio 2012, n. 94)

art. 6

sanzione di € 258,00

fatte salve le eventuali sanzioni di ordine penale

Art.10

(Dichiarazioni non veritiere sull'indicazione di prodotto "proveniente da coltivazione biologica")

decadenza per almeno 5 anni al diritto di apporre l'indicazione di cui all'articolo 9;

cancellazione dall'elenco ufficiale delle imprese con qualifica di "Azienda Agricola Biologica"

4)

Legge 16 novembre 1995 n. 126

(Tutela dell'ambiente e salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora)

(Cfr. Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in Allegato Z 8, n. 4, in Allegato Z 13, n. 2, in Allegato F, n. 73,

art. 43

(danno ambientale con possibilità di ripristino)

sanzione amministrativa da 2 a 3 volte del profitto derivante dalla trasgressione oltre il ripristino; sanzione pecuniaria riducibile fino a 1/3 (ipotesi di ripristino immediato) e aumentabile del 5% per ogni giorno intero di ritardo nel ripristino.

e in Allegato P, n. 6)

art. 45
(danno ambientale senza possibilità di ripristino)

sanzione amministrativa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione con obbligo di recupero ambientale, secondo l'ingiunzione dell'Autorità competente; sanzione aumentabile del 5% per ogni giorno intero di ritardo nel recupero ambientale.

art. 46
(trasgressioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36 e 39 della legge)

salvi i fatti costituenti reato

1) abbattimento, estirpazione ed ogni altra forma di distruzione o grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative, proprie delle piante tutelate dall'articolo 29 della legge

sanzione da € 132,00 a € 2.582,00

2) abbattimento, estirpazione ed ogni altra forma di distruzione o grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative, proprie delle piante tutelate dall'articolo 32 della legge:

- per ogni esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "A"

sanzione da € 154,00 a € 1.549,00

- per ogni esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "B"

sanzione da € 41,00 a € 413,00

- per ogni singolo esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "C"

sanzione da € 10,00 a € 103,00

- per interventi consentiti sulla vegetazione, ma senza autorizzazione

sanzione da € 77,00 a € 258,00

- per interventi sulla vegetazione con autorizzazione, ma dopo il termine fissato

sanzione da € 77,00 a € 258,00

- per disboscamento o dissodamento di terreno boschivo ed arbustivo

sanzione da € 1.032,00 a € 2.582,00, oltre ripristino dei luoghi

- per scavo di materiale lapideo o terroso

sanzione da € 1.032,00 a € 2.582,00, oltre ripristino dei luoghi

- per l'accensione di fuochi

sanzione da € 154,00 a € 774,00

- per danni causati da incendi

sanzione da € 258,00 a € 1.291,00 ed obbligo del risarcimento delle spese di ripristino

- per violazioni ai disposti inerenti la raccolta di prodotti del sottobosco

sanzione da € 51,00 a € 516,00

- per violazioni inerenti le limitazioni del pascolo

sanzione da € 51,00 a € 1.549,00

	- per violazioni inerenti l'alterazione del normale regime delle acque e il danneggiamento di opere di sistemazione idraulica	sanzione da € 1.032,00 a € 2.582,00
4 bis)	Decreto 4 luglio 2000 n. 57 art. 6 (Danneggiamenti di alberi, di aree pubbliche a verde urbano ed ai giardini) Comma 3 (Azioni volontarie che non pregiudicano gravemente le capacità le potenzialità vegetative di un albero) Comma 4 (Azioni volontarie che hanno determinato l'abbattimento, l'estirpazione, ogni altra forma di distruzione o la grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative proprie delle piante tutelate dagli artt. 29 e 32 della Legge 16 novembre 1995, n.126) Comma 5 (Azioni volontarie che hanno determinato l'abbattimento, l'estirpazione, ogni altra forma di distruzione o la grave menomazione delle capacità vegetative proprie delle piante di cui all'art. 2 del presente regolamento, non tutelate dagli artt. 29 e 32 della L. 16 novembre 1995, n.126) Comma 6 - depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nelle aree di pertinenza - effettuare nelle aree di pertinenza ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm. - impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche in proprio il suolo relativo all'area di pertinenza	(Regolamentazione del patrimonio arboreo ed arbustivo classificato urbano e delle aree a giardini pubblici) in aggiunta alla rifusione del danno, sanzione € 51,00 per ogni albero lesionato sanzione: rinvio all'art. 46 della Legge 16 novembre 1995 n. 126 sanzione: rinvio alle azioni volontarie di danneggiamento a carico di alberi di cui alla lista riportata nell'allegato "B" della Legge 16 novembre 1995 n. 126. fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale sanzione: rinvio ai commi precedenti

	Comma 7 (Appendimento agli alberi pubblici di strutture di qualsiasi genere compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale, anche se trattasi di alberi ubicati nelle vicinanze di aree a giardini pubblici)	sanzione: rinvio all'art. 14, comma 2, relativamente all'art. 4, punto 4
	art. 14 (Vigilanza e sanzioni)	
	Comma 2 (Inosservanza alle norme del presente Regolamento)	salvo non siano altrimenti perseguibili con altre norme vigenti in materia
	- violazioni della regolamentazione d'uso delle aree a giardini pubblici, di cui all'art. 4, comma 1, numeri 1), 3), 4), 5), 9), 10), 11), 12), 14)	da € 51,00 a € 154,00
	- violazioni della regolamentazione d'uso delle aree a giardini pubblici, di cui all'art. 4, comma 1, numeri 7), 8), 13)	da € 103,00 a € 258,00
	- mancanza dell'autorizzazione per le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d)	da € 154,00 a € 774,00
	- mancanza dell'autorizzazione per le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere e), f), g), h), i), l)	da € 103,00 a € 516,00
	- mancata autorizzazione all'alterazione di aree a giardini pubblici di cui all'art. 5	da € 413,00 a € 826,00
	- insufficienza delle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo di cui all'art. 5	da € 258,00 a € 1.032,00
	- mancata notifica di scavi in prossimità di alberi (ad albero) di cui all'art. 8	da € 103,00 a € 774,00
	- obbligatorietà degli interventi fitosanitari (ad albero) di cui all'art. 12	da € 51,00 a € 258,00
5)	Decreto 14 dicembre 1998 n. 117, ratificato con Decreto 17/2/99 n. 21	(Disciplina dei registri di cantina)
	art. 9 (omessa tenuta dei registri prescritti)	sanzione da € 516,00 a € 3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
	art. 9 (registrazione in maniera difforme da quanto stabilito nel Decreto)	sanzione da € 51,00 a € 619,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
6)	Decreto 14 dicembre 1998 n.118, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n. 22	(Definizione dei prodotti vitivinicoli)

	art. 6 (definizioni difformi dal Decreto – violazioni alle disposizioni del decreto – immissione al consumo di prodotti con caratteristiche diverse da quelle stabilite)	sanzione da € 51,00 a € 619,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
7)	Decreto 14 dicembre 1998 n.119, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.23	(Pratiche e trattamenti enologici)
	art. 13 (violazione delle disposizioni del decreto)	sanzione da € 516,00 a € 3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
8)	Decreto 14 dicembre 1998 n.120, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.24	(Vino spumante)
	art. 9 (violazione delle disposizioni del decreto)	sanzione da € 516,00 a € 3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
9)	Decreto 14 dicembre 1998 n.121, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.25	(Designazione e presentazione dei vini)
	art. 22 (violazione delle disposizioni del decreto)	sanzione da € 103,00 a € 1.032,00, salve maggiori pene previste da altre leggi.
10)	Decreto 19 aprile 2000 n. 40	(Protezione della nidificazione degli uccelli rapaci nelle aree rupestri)
	art. 4 (inosservanza dei divieti di cui all'art.2)	sanzione da € 516,00 a € 1.549,00
11)	Legge 20 luglio 2005, n. 116	(Commercio internazionale di specimen di flora selvatica)
(cfr. per gli specimen vegetali l'Allegato F, n. 50)	art. 17 (Specimen animali iscritti nell'Appendice I alla CITES)	
	comma 3 (Importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)	sanzione da € 750,00 a € 4.500,00
	comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)	sanzione da € 2.500,00 a € 7.500,00
	art. 18 (Specimen animali iscritti nelle Appendici II e III alla CITES)	

	comma 3 (Importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
	comma 4 (Ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)	sanzione da € 1.250,00 a € 3.750,00
12)	Legge 12 aprile 2007 n. 52	(Legge per la salvaguardia della fauna selvatica e l'attuazione del piano faunistico venatorio)
	art. 10	salve le altre leggi penali, le norme penali del Decreto 5 luglio 1972 n. 18 (Testo Unico delle disposizioni legislative sulla caccia) e le "azioni dolose che arrecano grave danno al patrimonio faunistico sammarinese" costituenti reato del comma 7
(Cfr. Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117 in questo Allegato G, n. 22)	comma 1 (attività venatoria od altra azione volontaria e consapevole in violazione alle norme di gestione e tutela della fauna selvatica)	sanzione da € 50,00 a € 1.500,00
	comma 2 (sanzioni accessorie alle violazione norme sulla caccia)	sanzioni accessorie: sequestro della selvaggina e dei mezzi di caccia vietati
	comma 3 («azioni gravi»)	sanzione raddoppiata nei minimi e nei massimi
13)	Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98	(Norme per l'esercizio della caccia in attuazione del Piano faunistico venatorio)
	art. 13 (violazioni in materia di caccia)	L'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice o da altre leggi penali
(Art. 13, 14 e 15 abrogati dal Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117 in questo Allegato G, n. 22)	comma 1 (Ogni inosservanza di leggi, decreti prescrizioni, ordini legittimi)	salve le "azioni dolose che arrecano grave danno al patrimonio faunistico sammarinese" sanzionate penalmente dalla lett. g) comma 2
	comma 2 (inosservanze gravi)	sanzione da € 51,00 a € 258,00
		sanzione: raddoppiata nel minimo e nel massimo, con contestuale sospensione della licenza da 10 giorni a un anno

- a) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l'incolumità delle persone o delle cose;
- b) quando l'infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture o strutture agricolo-forestali o all'ambiente naturale
- c) quando l'infrazione abbia comportato contro legge la cattura o l'abbattimento oppure il danneggiamento di selvaggina
- d) quando l'infrazione risulti particolarmente grave per violazione delle regole tradizionali e degli obblighi inerenti all'esercizio della caccia
- e) quando il contravventore sia recidivo: è recidivo chi nei cinque anni precedenti la data dell'infrazione risulta aver commesso la medesima violazione oppure altre due violazioni della normativa sulla caccia;
- f) quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o confisca, di ritiro del tesserino

art. 14
(sanzioni accessorie per le violazioni delle norme sulla caccia)

art. 15 comma 1
(effetti dell'oblazione volontaria)

Decreto – Legge 18 settembre 2007 n. 104 così come integrato dal Decreto Legge 19 maggio 2008 n. 79.

a) sequestro immediato della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta, nonché dei mezzi di caccia vietati da parte degli agenti che procedono all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione

b) ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato; il tesserino viene restituito nel caso che non sia disposta la sospensione della licenza

l'oblazione volontaria non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia

(Provvedimenti in materia di prevenzione e controllo dell'infestazione da Aedes Albopictus "zanzara tigre" nel territorio della Repubblica di San Marino)

		sanzione da € 25,00 ad € 500,00 secondo la gravità e l'eventuale recidiva. obbligo di controllo successivo all'accertata infrazione da parte degli Organi preposti per verificare l'avvenuta bonifica del sito e l'ottemperanza alle prescrizioni (competenza per l'irrogazione anche alle Autorità di polizia; cfr. Allegato B, n. 12)
15)	Decreto Delegato 5 agosto 2011 n. 129	art.3 (inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza, anche in caso di assenza d'infestazione di zanzara tigre) Calendario Venatorio 2011-2012
16)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 168	(Caccia al cinghiale) art. 18 comma 1 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1, 2, 8, 11, 12 e 13) comma 2 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 e 17) sanzione: rinvio alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98) sanzione da € 600,00 a € 1500,00 (con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata) e sospensione della licenza di caccia da 2 a 3 mesi. (Regolamentazione sulla detenzione e allevamento di animali vivi appartenenti a specie elencate nelle appendici i e ii della "convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES)" e disposizioni attuative dell'articolo 3 della decisione n.1/2010 "omnibus" del comitato di cooperazione UE - San Marino)
17)	Decreto Delegato 12 maggio 2011 n. 80	
(Abrogato dal Decreto Delegato 22 maggio 2012 n. 56, in questo Allegato G, n. 19) Art. 8 (Sanzioni)		

Comma 5
(Violazioni delle disposizioni del
presente decreto in relazione a
specimen animali iscritti
nell'Appendice I alla CITES)

- a) omissione della registrazione di cui
all'articolo 2;
- b) tenuta non aggiornata della
modulistica di cui all'articolo 5, comma
1;
- c) mancata osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, in relazione alla vendita o
cessione di animali allevati e/o detenuti;
- d) omissione di denuncia di nascita di
animale alla UO Sanità Veterinaria e
Igiene Alimentare nel termine di cui
all'articolo 5, comma 3

sanzione da € 200,00 ad € 1.000,00

Comma 6.
(Sanzione per le violazioni del comma
5, commesse in relazione a specimen
animali iscritti nell'Appendice II alla
CITES)

sanzione da € 100,00 a € 500,00

Comma 7
(Facoltà di oblazione volontaria).

oblazione mediante il pagamento della
metà della sanzione irrogata a mente dei
commi 5 e 6

Art. 10
(Violazione delle norme dell'Unione
Europea)

Comma 1
(Violazioni delle disposizioni contenute
nella normativa europea recepita
nell'ordinamento sammarinese ai sensi
dell'articolo 9)

a) relative a specimen iscritti
nell'Allegato A al Regolamento (CE) n.
338/1997,

sanzione: rinvio all'articolo 17 della
Legge n. 116/2005 (in questo Allegato n.
11)

b) relative a specimen iscritti negli
Allegati B e C al Regolamento (CE) n.
338/1997

sanzione: rinvio all'articolo 18 della
Legge n. 116/2005 (in questo Allegato n.
11)

18)

Legge 22 luglio 2011, n. 108

(Norme per il commercio, la vendita e
l'utilizzo di prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari)

(Cfr Decreto
Delegato 29 giugno
2012, n. 69, in
Allegato F, n. 74)

Art 16 (Sanzioni)

Comma 1
(Competenza dell'UGRAA sulla base
dell'attività di vigilanza di cui al
superiore articolo 11)

l'UGRAA applica le sanzioni previste nei
commi seguenti, salvo che il fatto non
costituisca reato e fatte salve le
competenze previste dalle vigenti norme
in materia di sanzioni amministrative

Comma 2.
(Sanzioni per inosservanza delle norme
contenute negli articoli 1-4-5-6-7-8-9)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a) in caso di vendita di prodotti non autorizzati dalle competenti autorità nazionali di cui all'articolo 1; | sanzione: da € 1.000,00 a € 3.000,00 |
| b) in caso di vendita di prodotti in imballaggi non conformi di cui all'articolo 4; | sanzione da € 200,00 a € 500,00 |
| c) in caso di vendita di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura incompleta di cui all'articolo 4; | sanzione da € 200,00 a € 500,00 |
| d) in caso di vendita di prodotti in attività prive di autorizzazioni o in locali facenti parte dell'attività non corrispondenti a quelli autorizzati di cui all'articolo 6; | sanzione da € 1.000,00 a € 3.000,00 |
| e) in caso di vendita di prodotti da parte di personale non munito dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 5; | sanzione da € 300,00 a € 1.000,00 |
| f) in caso di scorretta tenuta dei registri di carico scarico di cui all'articolo 7; | sanzione da € 200,00 a € 500,00 |
| g) in caso di vendita di prodotti a persone prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 8; | sanzione da € 1.000,00 a € 3.000,00 |
| h) in caso di conservazione non corretta dei prodotti di cui all'articolo 9; | sanzione da € 300,00 a € 1.000,00 |
| i) in caso di scorretta tenuta registro trattamenti di campagna e trattamenti derrate alimentari di cui all'articolo 9; | sanzione da € 200,00 a € 500,00 |
| l) in caso di utilizzo di gas senza autorizzazione di cui all'articolo 8 comma 2; | sanzione da € 4.000,00 a € 8.000,00 |
| m) in caso di vendita di prodotti in locali che hanno perso i requisiti richiesti di cui all'articolo 6. | sanzione da € 300,00 a € 1.000,00 |

Comma 3
(Facoltà di oblazione volontaria)

oblazione volontaria mediante il
pagamento della metà della sanzione
erogata

		in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate nel minimo e nel massimo
		non è consentita l'oblazione volontaria
	Comma 4 (Recidiva)	il Comitato di Assistenza Tecnica (CAT) può procedere alla sospensione dell'abilitazione alla vendita, di cui all'articolo 5, per un periodo da tre a novanta giorni
19)	Decreto Delegato 22 maggio 2012 n. 56	(Disposizioni attuative dell'articolo 3 della decisione n.1/2010 "omnibus" del comitato di cooperazione UE - San Marino)
	Art. 3 (Violazione delle norme dell'Unione Europea)	
	Comma 1 Violazioni delle disposizioni contenute nella normativa europea recepita nell'ordinamento sammarinese ai sensi dell'articolo 1	
	a) se relative a specimen iscritti nell'Allegato A al Regolamento (CE) n. 338/1997	sanzioni: rinvio all'articolo 17 della Legge n.116/2005 (in questo Allegato G, n. 11)
	b) se relative a specimen iscritti negli Allegati B e C al Regolamento (CE) n. 338/1997	sanzioni: rinvio all'articolo 18 della Legge n.116/2005 (in questo Allegato G, n. 11)
20)	Decreto Delegato 27 luglio 2012, n. 94	(Recepimento delle norme dell'unione europea in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici)
(competenza per le norme di produzione agricola, ai sensi art. 2, comma 1, lettera b)	Art. 3 (Sanzioni)	
	Comma 1 Violazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 nonché alle norme di cui al Regolamento di attuazione	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00
	Comma 3 Infrazioni particolarmente gravi o con effetti prolungati - Ordinanza di divieto dell'autorità di controllo	facoltà di oblazione volontaria: pagamento della metà della sanzione irrogata
	Comma 4 Inottemperanza all'ordinanza dell'autorità di controllo	sanzione accessoria: divieto all'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da uno a cinque anni
		Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali
		sanzione da € 2.000,00 ad € 15.000,00

21)	Comma 5 Applicabilità delle sanzioni nel settore delle produzioni agricole e zootecniche Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 116	Rinvio alle sanzioni previste dagli articoli 6 e 10 della Legge 13 marzo 1991 n. 39 (in questo Allegato G, n. 3) (Caccia al cinghiale 2012-2013)
	Art. 18	
	Comma 1 Mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1, 2, 8, 11, 12 e 13	sanzione da € 50,00 a € 600,00 facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata
	Comma 2 Mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 e 17	sanzione da € 600,00 a € 1500,00 facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata.
	Comma 3 Sanzione accessoria per la mancata osservanza delle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo	sanzione accessoria: ritiro del tesserino da 15 giorni a sei mesi in periodo di caccia aperta
22)	Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117	(Aggiornamento del sistema sanzionatorio in materia venatoria) L'applicazione delle sanzioni amministrative non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice penale o da altre leggi (art. 8, comma 3)
	Art. 1 Comma 1	
	lettera a) mancato pagamento delle tasse e delle quote per lo svolgimento delle attività venatorie di cui agli articoli 4 e 56 del Decreto 18/1972; infrazione all'articolo 2 della legge 18 luglio 1979 n. 42; infrazione agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1 marzo 1983 n. 26 e all'articolo 6 del Decreto Delegato 98/2007	sanzione da € 100,00 a € 200,00
	lettera b) mancata presentazione della licenza di caccia e del tesserino durante l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 17 del Decreto 18/1972	

lettera c)
mancata segnalazione delle giornate di
caccia e delle specie abbattute sul
tesserino come previsto dal calendario
venatorio

sanzione da € 100,00 a € 200,00

lettera d)
mancato rispetto delle norme relative
alla raccolta dei bossoli, delle cartucce,
dei contenitori delle munizioni e dei
rifiuti di cui all'articolo 1 del Decreto
Delegato 98/2007

Art. 2
Comma 1

lettera a)
addestramento dei cani nelle aree e nei
periodi non consentiti di cui all'articolo
50 del decreto 18/1972 e agli articoli 4
e 11 del decreto 98/2007;

lettera b)
mancata custodia dei cani e loro utilizzo
durante l'esercizio venatorio nelle aree
e nei periodi non consentiti di cui agli
articoli 49 e 50 del decreto 18/1972 e
agli articoli 4 e 11 del decreto 98/2007

sanzione da € 200,00 a € 400,00

lettera c)
caccia con l'ausilio del cane nelle zone
e nelle modalità vietate di cui al
secondo comma dell'articolo 2 del
decreto delegato 98/2007

lettera d)
accesso ai territori di caccia in
atteggiamento di caccia, in orari diversi
da quelli previsti dal calendario
venatorio

Art. 3
Comma 1

lettera a)
mancato rispetto delle prescrizioni
relative agli appostamenti di caccia di
cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 del
decreto 18/1972 e all'articolo 1 del
decreto 98/2007

sanzione da € 400,00 a € 600,00

lettera b)

caccia nelle appartenenze delle
abitazioni e nei luoghi privati chiusi e
nei fondi chiusi di cui all'articolo 30 del
decreto 18/1972 e all'articolo 3 del
decreto 98/2007

lettera c)

caccia nei terreni in attualità di
coltivazione di cui all'articolo 31 del
decreto 18/1972 e all'articolo 1 del
decreto 98/2007

lettera d)

presa e detenzione di uova, nidi e
piccoli nati di fauna selvatica di cui
all'articolo 34 del decreto 18/1972

lettera e)

caccia su terreni coperti di neve di cui
all'articolo 36 del decreto 18/1972

lettera f)

detenzione di selvaggina speciale di cui
all'articolo 39 del decreto 18/1972

lettera g)

abbattimento di specie cacciabili nei
periodi non consentiti dal calendario
venatorio o nei periodi non consentiti ai
sensi dell' articolo 12 del decreto
98/2007 per ogni esemplare abbattuto

lettera h)

abbattimento di specie non cacciabili
per esemplare di cui al calendario
venatorio e all'articolo 37 del decreto
18/1972 esclusi i rapaci diurni e notturni
ed i mammiferi di cui alle lettere k) e l)
dell'articolo 4 del presente decreto

lettera i)

mancato rispetto delle prescrizioni
relative alla caccia a rastrello di cui
all'articolo 33, comma 1 lettera c) del
decreto 18/1972

lettera j)

mancato rispetto delle prescrizioni
relative alla vendita o al commercio di
uccelli morti di cui all'articolo 33
comma 3 e all'articolo 40 del decreto
18/1972 e alla legge 20 luglio 2005 n.

lettera k)
mancato rispetto delle prescrizioni
relative all'allevamento della
selvaggina e all'immissione nel
territorio senza autorizzazione di cui
all'articolo 39 del decreto 18/1972

lettera l)
mancato rispetto delle norme relative al
numero massimo di cartucce contenute
nel fucile di cui all'articolo 7 del
decreto 98/2007 e all'articolo 3 del
decreto 42/1979

lettera m)
mancato rispetto delle norme relative
all'uso di richiami vivi non inanellati
durante l'esercizio dell'attività
venatoria di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto 98/2007

lettera n)
mancato rispetto delle norme relative
all'uso di richiami elettromagnetici,
multimediali e altre attrezzature simili
non consentite di cui all'articolo 21 del
decreto 18/1972 e all'articolo 8 del
decreto 98/2007

sanzione da € 400,00 a € 600,00

lettera o)
mancato rispetto delle norme relative al
numero massimo di capi abbattuti di
selvaggina migratoria come stabilito dal
Calendario Venatorio

Art. 4
Comma 1

lettera a)
esercizio dell'attività venatoria senza
licenza di caccia di cui all'articolo 4 del
decreto 18/1972 e all'articolo 251 del
codice penale

sanzione da € 2.000,00 a € 3.000,00;

lettera b)
esercizio dell'attività venatoria in
periodo di caccia chiusa come indicato
nel calendario venatorio

sanzione da € 1.500,00 a € 2.500,00;

lettera c)
uso di mezzi di caccia illegali di cui all'
articolo 21 del decreto 18/1972 e
all'articolo 3 della legge 18 luglio 1979
n. 42

sanzione da € 1.500,00 a € 2.500,00

lettera d) svolgimento dell'attività venatoria nei luoghi di uso pubblico e sportivo di cui all'articolo 29 del decreto 18/1972	sanzione da € 1.500,00 a € 3.000,00;
lettera e) sparo di armi in direzione delle abitazioni e di altri immobili, che prevedono le distanze di sicurezza di cui all'articolo 32 comma 1, 2 e 3 del decreto n. 18/1972	sanzione da € 700,00 a € 2.500,00
lettera f) caccia notturna di cui all'articolo 35 del decreto 18/1972	sanzione da € 2.000,00 a € 3.000,00;
lettera g) porto di armi in atteggiamento di caccia in periodo di caccia chiusa di cui all'articolo 38 del decreto 18/972	sanzione da € 2.000,00 a € 3.000,00;
lettera h) mancato rispetto delle norme relative al divieto di caccia nelle aree e zone stabilite dalle norme sulla caccia e dal calendario venatorio di cui all'articolo 2 del Decreto 98/2007 e al Calendario Venatorio	sanzione da € 600,00 a € 1.000,00
lettera i) svolgimento dell'attività venatoria con sparo dai veicoli a trazione animale o meccanica sia fermi che in movimento di cui all'articolo 33/d del decreto 18/1972	sanzione da € 1.500,00 a € 2.500,00
lettera j) svolgimento dell'attività venatoria con l'uso di richiami vivi accecati o mutilati o legati per le ali, di cui all'articolo 33 del decreto 18/1972 esclusa l'imbragatura	sanzione da € 1.500,00 a € 3.000,00
lettera k) abbattimento di rapaci diurni o notturni per esemplare di cui all'articolo 37 del decreto 18/1972	sanzione da € 2000,00 a € 3.000,00
lettera l) abbattimento di lupo o gatto selvatico per esemplare di cui all'articolo 37 del decreto 18/1972	sanzione da € 2000,00 a € 3.000,00
lettera m) mancata sottoscrizione, rinnovo o non conformità della polizza assicurativa verso terzi di cui all'articolo 17 del decreto 18/1972	sanzione da € 600,00 a € 1000,00;

lettera n) condotta illecita per mancanza di cautele in materia di trasporto e utilizzo di armi, con cagione e lesione personale di cui agli articoli 32 comma 4 e 5 e 38 del decreto 18/1972 e all'articolo 155 del Codice Penale	sanzione da € 2.000,00 a € 3.000,00
lettera o) mancato rispetto delle norme relative al numero massimo di capi abbattuti di selvaggina stanziale come stabilito dal Calendario Venatorio;	sanzione da € 600 a € 800,00
Art. 5 Sanzioni accessorie	
Comma 1 Violazioni di cui all'articolo 3 lettere a), f), j), k), m)	sanzioni accessorie: ritiro del tesserino fino a quindici giorni sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati sanzioni accessorie:
Comma 2 Violazioni di cui all'articolo 3 lettere b), c), d), e) g), h), i), l), n), o),	ritiro del tesserino da quindici giorni a tre mesi sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati sanzioni accessorie:
Comma 3 Violazioni di cui all'articolo 4 lettere e), h), i), m), o)	ritiro del tesserino da tre mesi a sei mesi sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati sanzioni accessorie:
Comma 4 Violazioni di cui all'articolo 4 lettere a), b), c), d), f), g), j), k), l), n)	sospensione della licenza e ritiro del tesserino da sei mesi a due anni sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati
Comma 5 Periodo di applicazione delle sanzioni accessorie	La sospensione della licenza ed il ritiro del tesserino di cui ai superiori commi si applicano con riferimento al periodo di caccia aperta

Art. 6

Comma 1

Inosservanza degli ordini legittimi emessi in materia di caccia quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di ritiro del tesserino e di sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati

sanzione da € 600,00 a € 800,00

Art. 7

(Misura delle sanzioni - Esclusione dell'oblazione volontaria)

lettera a) quando il contravventore sia un operatore abilitato alla vigilanza di cui all'articolo 9 della legge 12 aprile 2007 n. 52 e agli articoli 44 e 45 del decreto 18/1972

lettera b) quando il contravventore sia un cacciatore che nei tre anni precedenti abbia commesso la medesima violazione o due violazioni diverse per le quali sia stata comminata una sanzione pecuniaria amministrativa di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4

sanzione: si applica la sanzione di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 nella misura massima

lettera c) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l'incolumità delle persone o provocato danno grave alle cose

è esclusa la possibilità di oblazione volontaria di cui al successivo articolo 8

sanzione accessoria: ritiro del tesserino per un periodo doppio rispetto alla misura comminata ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5

lettera d) quando l'infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture, alle strutture agricole o all'ambiente naturale

Art. 8

(Facoltà ed effetti della oblazione volontaria)

comma 1

Per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 7 del presente decreto, è ammessa la facoltà di oblazione volontaria ai sensi dall'articolo 33 dalla legge 28 giugno 1989 n. 68

	comma 2	L'oblazione volontaria di cui al precedente comma 1 riguarda solo le sanzioni pecuniarie amministrative e non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia
23)	Decreto Delegato 11 agosto 2014 n. 133 Art. 17 comma 1 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1, 2, 8, 11, 12 e 13) comma 2 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, e 16) comma 3 (sanzione accessoria per la mancata osservanza delle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo)	(Caccia al cinghiale 2014-2015) sanzione da € 100,00 a € 600,00 facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata sanzione da € 600,00 a € 1500,00 facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata. sanzione accessoria: ritiro del tesserino da 15 giorni a sei mesi in periodo di caccia aperta
24)	Decreto Delegato 6 agosto 2015 n. 135 Art. 17	(Caccia al cinghiale 2015-2016) sanzioni inalterate (cfr. art. 17, decreto 11 agosto 2014, n.133, in questo Allegato, n. 23)

Allegato H

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge, così come modificata dall'art. 94, Legge 22 dicembre 2010 n. 194 (Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011/2013).

1)	Legge 7 febbraio 1939 n. 2 art. 70 - in relazione all'art. 6, Legge 11 febbraio 1983, n.15 (Riforma del sistema pensionistico) (mancato invio denunce - moduli riepilogativi – inesatta compilazione) - in relazione all'art. 56, comma 4, della Legge 18 dicembre 2003, n.165, aggiunto con l'art.95 Legge 22 dicembre 2010 n.194 (irregolarità nelle modalità di invio in forma elettronica delle denunce paga di cui all'articolo 6 della Legge n.15/1983 e successive modifiche)	(Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) sanzione da € 66,00 a € 335,00, per ciascuna denuncia e foglio riepilogativo Sono esclusi datori di lavoro domestico che assumono per servizi famigliari personale domestico propriamente detto che assolve l'attività di istitutore, persona di compagnia, bambinaia, portiere, autista stalliere e assistenti a persone permanente inferme. sanzione è previsto da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 60,00
2)	Legge 22 dicembre 1955, n. 42 art. 63 così come mod. con l'art. 89, legge 21 dicembre 2009, n. 168 (Rifiuto agli Ispettori del lavoro od ai funzionari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di notizie, documenti di lavoro o di accesso nei locali di lavoro, da parte di datori di lavoro o di lavoratori)	(Riordinamento dell'I.S.S.) sanzione da € 200,00 a € 1000,00 (competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro, se commessa nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro)
3)	Decreto 26 aprile 1976, n. 15 art.17	(Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari) sanzione da € 66,00 a € 540,00

4)	Legge 11 febbraio 1983, n. 15	(Riforma sistema pensionistico)
	art. 64 (ipotesi non dolose)	sanzione da € 66,00 a € 400,00
5)	Legge 18 dicembre 2006 n. 135	Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2007 e bilanci pluriennali 2007/2009
	Art. 47 (Mancati e ritardati versamenti dei contributi di Sicurezza Sociale)	sanzione pari al 2,5% del pagamento dovuto fino all'ultimo giorno del mese e pari al 5% del pagamento dovuto dal primo giorno del mese successivo fino alla data entro la quale deve essere emesso il ruolo di riscossione
	Comma 3 (Mancato versamento dei contributi entro i termini di legge)	in aggiunta interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di due punti, dal primo giorno successivo alla scadenza per il versamento fino al giorno di pagamento gli interessi di mora e le penalità non sono dovuti qualora il loro ammontare sia inferiore a € 10,00.
	Commi 4 e 5 (Mancato pagamento entro il quadrimestre successivo alla scadenza del termine di legge previsto per il versamento dei contributi)	raddoppiata la sanzione prevista al terzo comma in relazione ai contributi non versati
	Comma 6 (Mancato versamento dei contributi dovuto a modalità volte ad eludere gli obblighi di legge).	sanzione pari ai contributi dovuti e relativi interessi a quella data
	Comma 7 (Errori od omissioni in buona fede del debitore determinati da restituzione di somme che non dovevano essere trattenute dai contributi dovuti a titolo di prestazioni economiche erogate ovvero da altre inesattezze amministrative, dalle quali derivino maggiori versamenti)	non si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti

6)	Legge 5 ottobre 2011 n. 158 Art. 30 (Sanzioni) Comma 1 (Sanzioni per gli inadempimenti alle disposizioni della presente legge)	(Riforma del sistema previdenziale) sanzione: rinvio all'Allegato "H" del Decreto Delegato sulle violazioni amministrative e, qualora ne ricorrano i presupposti, alle sanzioni di cui all'articolo 47 della Legge n. 135/2006 (in questo Allegato, n. 5)
7)	Decreto - Legge 5 luglio 2012 n. 82 Articolo Unico Comma 2 Sanzioni per i soggetti che, entro il 30 settembre 2012, dichiarino o rettificano la titolarità di prestazioni economiche vitalizie maturate all'estero o redditi di altra natura non precedentemente dichiarati Comma 3 Sanzioni per i soggetti che hanno provveduto a dichiarare, anche ai soli fini fiscali entro i termini di legge per l'anno in corso, la titolarità di redditi prodotti all'estero Comma 5 Effetto del pagamento della sanzione di cui al comma 2 Comma 6 Omessa dichiarazione di redditi o pensioni percepiti dall'estero fuori dai casi previsti nei commi 2 e 3	(Disposizioni urgenti in materia previdenziale) sanzione una tantum, pari al 10% dell'importo delle prestazioni erogate dall'ISS, a decorrere dal 1 gennaio 2012, per la parte che non sarebbe stata corrisposta in presenza dei redditi così dichiarati sanzione: si applica la sanzione del comma precedente esclusione del recupero delle prestazioni precedentemente erogate e non spettanti sanzioni: rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni

8)	Decreto Delegato 5 maggio 2015 n. 62 (Ratifica Decreto Delegato 24 febbraio 2015 n. 19)	(Disciplina applicativa delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio)
	Art. 6, comma 3 Versamento dei contributi previdenziali oltre le scadenze di cui al comma 2	Rinvio: sanzioni art. 91 legge Legge 25 maggio 2004, n. 70 : - 25,00 euro per i tributi pagati entro il mese successivo alla scadenza; - 50,00 euro per i tributi pagati oltre il mese successivo alla scadenza; in aggiunta alle sanzioni dell'art. 47, Legge n. 135/2006 (in questo Allegato, n. 5)
	Art. 7, comma 4 Mancato o ritardato versamento del contributo di solidarietà forfetario previsto dal precedente comma 3	Rinvio: sanzioni previste dalla legge per il ritardato versamento dei contributi ISS (in questo Allegato, n. 5)

Allegato I

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale delle Poste, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Decreto 28 gennaio 1986, n. 7 (Normativa per concessioni postali)	
art. 9 (trasporto di pacchi o colli senza concessione)	sanzione da 10 a 60 volte la tariffa dovuta per pacchi postali di peso corrispondente a quelli trasportati

Allegato L

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Industria -Artigianato e Commercio, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di Legge.

1)	Legge 25 luglio 2000 n. 65	(Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale)
(cfr. Legge 26 luglio 2010, n. 130, in questo Allegato, n. 15)	art. 76, 2° comma	sanzione da € 516,00 a € 2.582,00
	art. 76, 4° comma	sanzione da € 2.582,00 a € 7.746,00
	art. 76, commi 6°, 7° 8°	in caso di recidiva, sanzioni aumentate sino a 3 volte nel minimo e nel massimo e comunque non inferiore a € 2.582,00. Non è ammessa l'oblazione e si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
	art. 76, 5° comma	sanzione da € 258,00 a € 2.582,00
	- Legge 31 ottobre 1990, n. 125 (Disciplina agenti di commercio, rappresentanti, procacciatori, mediatori, commissionari - Art. 10-)	
	- Decreto 2 febbraio 1996, n. 9 (Vendite di liquidazione, di saldi o di fine stagione, promozionali e straordinarie – art. 23 -)	(Decreto abrogato e sostituito con il Decreto delegato 29 dicembre n. 175/2009)
	- Legge 31 ottobre 1994 n. 89 (Regolamentazione e controllo dei prezzi dei generi di consumo e delle tariffe dei servizi avente interesse pubblico o turistico - art. 11-)	
	- Legge 29 aprile 1997, n. 45 (Commercio di artigiani pirotecnici – art. 7)	(Legge abrogata con l'art. 69 Legge 10 agosto 2012, n. 122, in questo Allegato L, n. 19)
2)	Legge 29 novembre 1995, n. 131	(Legge a sostegno dell'artigianato artistico o tradizionale e istitutiva del marchio di origine e tipicità)
	art. 11 (Uso improprio o non autorizzato del marchio)	sanzione di € 2.582,00 (salve le ipotesi di sanzioni penali per contraffazione e frode in commercio)

3)	Legge 28 aprile 1999, n. 53 e Decreto 1° febbraio 2002, n. 9	(Disciplina per il rilascio di licenze industriali e artigianali per l'esercizio sia in forma individuale che associata di attività di impresa)
(Legge e decreto abrogati dall'art. 44 Legge 23 luglio 2010, n. 129, riportata in questo Allegato, n. 14)		
4)	Legge 18 dicembre 2003, n. 165	(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2004 e bilanci pluriennali 2004/2006)
5)	art. 24 commi 9, 10, 11, 13, 14 art. 59 V e VI comma (Semplificazione procedure rilascio licenza)	(abrogato con l'art. 44, Legge 23 luglio 2010, n. 129, riportata in questo Allegato, n. 14)
5)	Legge 27 ottobre 2004, n.146 art. 8, 2° comma (Sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti legali – Obblighi di comunicazione)	(Istituzione del Registro dei revisori contabili e delle società di revisione) sanzione nei confronti della società: sospensione di 6 mesi sanzione nei confronti del legale rappresentante: € 2.000,00
6)	Decreto 15 marzo 2006, n. 68	(Regolamentazione vendita generi di monopolio. Rilascio di licenza per commercio al dettaglio dei generi di privativa)
7)	Decreto Delegato 20 settembre 2006, n. 98	art. 8, comma 2 (controlli e sanzioni) sanzioni: rinvio generale alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche
7)	art. 16, comma 1	(Regolamentazione ai fini della vendita al dettaglio di armi, lame ornamentali, imitazioni di armi, armi non offensive)
8)	Decreto Delegato 1 febbraio 2007, n. 20	sanzioni: rinvio alle “sanzioni previste dalla normativa sul commercio” (Disposizioni sul noleggio di veicoli)

	art. 6, comma 1° (inosservanza di obblighi del noleggiante)	sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00
	art. 6, comma 2° (recidiva)	sanzione accessoria: sospensione della licenza da 15 giorni a 6 mesi revoca della licenza, da parte del Congresso di Stato
9)	Legge 18 giugno 2008 n. 95	(Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche)
	art. 8, comma 4° (ostacoli alle funzioni dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche esercitate in forme di impresa)	sanzione: da € 1.000,00 a € 10.000,00
10)	Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 128 (Decreto ratificato col Decreto delegato 28 novembre 2008, n. 145, riportato sub 13 bis, in All. B)	(Divieto di pubblicità e modalità di esposizione dei prodotti di tabacco)
	art. 3, comma 1° (Inosservanza delle disposizioni di cui al Decreto)	sanzione da € 516,00 a € 2.582,00
	art. 3 commi 2° e 3°	in caso di recidiva la sanzione va aumentata fino tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo. Non è ammessa l'oblazione.
	art. 3 comma 4°	sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni.
11)	Decreto - Legge 26 aprile 2010, n. 79	(Disciplina per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l'Italia)
	art. 3	
	comma 2 (Cessioni di beni in violazione procedura con addebito dell'IVA su un imponibile di cessioni di importo superiore a € 10.000,00)	Sospensione immediata licenza d'esercizio (oltre alla sanzione applicata dall'Ufficio Tributario)

	comma 3 (Mancata oblazione della sanzione pecuniaria entro 30 giorni da parte dell'operatore)	imponibile inferiore ad € 10.000,00: sospensione licenza d'esercizio
	imponibile superiore ad € 10.000,00:	revoca licenza d'esercizio
	Comma 4 (Cessioni di beni in violazione su imponibile di cessioni di importo superiore a € 100.000,00 ovvero violazioni ripetute e reiterate)	revoca della patente d'esercizio (oltre alla sanzione applicata dall'Ufficio Tributario). Agli effetti del presente decreto si considerano violazioni ripetute e reiterate le violazioni intervenute 3 volte nel periodo di validità del presente decreto
12)	Legge 7 giugno 2010, n. 98	(Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese)
	art. 5 (Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla presente legge e dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 sulle Società e successive modifiche)	sanzione di € 5.000,00 per ogni singola violazione
13)	Regolamento 8 giugno 2010, n. 3	(Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai titoli II e III della Legge n. 22/2006 "Legge quadro sul turismo")
	art. 9 (Violazioni alla Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e del presente Regolamento)	
	comma 2 (violazioni non aggravate)	(per violazioni semplici competenza Ufficio di Stato per il Turismo in Allegato N, n. 2)
	comma 3 (Perdita requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione o di agibilità o recidiva in violazioni sanzionate in via amministrativa)	Sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da uno a sei mesi. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulti aver commesso almeno per due volte, la medesima violazione amministrativa

	comma 4 (Casi di revoca) a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore; b) il titolare o il gestore, alla scadenza del periodo di sospensione, non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte; c) venga meno il requisito urbanistico; d) si verifichi ulteriore recidiva dopo la sospensione della licenza	Revoca della licenza disposta, facoltativamente, dal Congresso di Stato
14)	Legge 23 luglio 2010, n. 129	(Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali)
(Titoli I-IV, artt. 1- 29 abrogati con la Legge 31 marzo 2014 n. 40; Cfr. in questo Allegato F, n. 25)		
	art. 12 comma 2 (Obbligo di adozione ed aggiornamento di idonea segnaletica per le sedi delle attività economiche)	sanzione amministrativa di € 200,00.
	art. 25 (Sanzioni in caso di esercizio abusivo di attività economiche)	
	comma 1. (Attività di industria, servizio, artigianato o commercio senza licenza)	sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza
	comma 2 (Attività di industria, servizio, artigianato o commercio al di fuori del proprio oggetto di licenza)	sanzione pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza
	comma 3 (Svolgimento di attività di industria, servizio, artigianato o commercio con licenza sospesa)	sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza

comma 4
(Misure cautelari in caso di esercizio
abusivo di attività industriale, di
servizio, artigianale o commerciale)

in tutti i casi:
- ordine di cessazione dell'attività
- provvedimenti cautelari del caso,
compreso il sequestro anche a scopo
probatorio di merci e documenti, ovvero il
sequestro ai fini di confisca;

provvedimenti immediatamente esecutivo
nonostante gravame.

comma 5
(Confisca e sanzione pecuniaria
straordinaria in caso di attività
industriale, di servizio, artigianale o
commerciale svolta senza licenza)

Sempre disposta la confisca della merce di
proprietà del colpevole. Se la merce non é
di proprietà dell'agente ovvero l'infrazione
riguarda servizi, come pure quando
l'attività industriale, artigianale o
commerciale, è svolta in relazione a beni
diversi da quelli contemplati dalla licenza,
in luogo della confisca si applica una
sanzione pecuniaria straordinaria pari al
valore corrente dei beni o dei servizi
oggetto di attività illecita.

Si considerano di proprietà del colpevole i
beni appartenenti alla persona giuridica
quando si procede a carico dei suoi
rappresentanti legali, amministratori o
dirigenti per fatti commessi nell'esercizio
dell'attività d'impresa.

art. 26
(Sospensioni, revoche ed altre
violazioni)

comma 1
(casi di sospensione d'ufficio della
licenza)

Dopo 90 giorni dal termine e fino a 180,
se corrisposte le maggiorazioni:
sospensione licenza

a) decorrenza dei termini per il
pagamento della tassa annuale di licenza

Dopo 180 giorni dal termine per il
regolare pagamento:
revoca licenza

b) scadenza, recesso o disdetta del
contratto di locazione, di leasing o di
comodato relativo alla sede principale
dell'Operatore Economico

Fino a 12 mesi dalla scadenza:
sospensione licenza (e riattivazione alla
stipula di nuovo contratto);

Oltre i 12 mesi da recesso o disdetta del
precedente contratto: revoca della licenza

c) ingiustificata chiusura della sede legale dell'Operatore Economico e/o dei locali destinati all'esercizio dell'attività economica, per un periodo superiore a 90 giorni	sanzione: sospensione licenza
d) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica	sanzione: sospensione licenza
e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a consegnare la licenza, ai sensi dell'articolo 10 comma 5, entro 2 mesi dalla data del suo rilascio, per assenza ingiustificata dell'Operatore Economico	sanzione: sospensione licenza
f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.	sanzione: sospensione licenza
g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario, versi nella condizione di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 7 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo	sanzione: sospensione licenza revoca della licenza in caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto c) comma 1, dell'articolo 7
(lettera g aggiunta con art. 9 Decreto Legge 5 novembre 2010 n. 179)	
comma 3 (Sospensione o revoca in caso di svolgimento dell'attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica)	da parte del Congresso di Stato: sospensione o revoca facoltativa della licenza
comma 4 (Altre inosservanze e violazioni alla legge ed alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio)	sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 tenuto conto della gravità dell'infrazione
art. 27 (Recidiva, esecuzione e sanzioni accessorie)	

comma 1 (recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti)	sanzione amministrativa aumentata fino a tre volte nel minimo e nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a € 5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.
comma 2 (definizione di recidiva e divieto di oblazione)	Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
comma 3 (sanzione accessoria)	Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione amministrativa, sarà soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da 3 a 90 giorni.
comma 4 (garanzia del pagamento delle sanzioni irrogate per inosservanza della legge)	il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo in azienda
comma 5 (cauzione in luogo del sequestro)	Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro
comma 6 (responsabile civile della persona giuridica titolare di licenza)	La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria, servizi, artigianato e commercio. La responsabilità é solidale e senza beneficio di preventiva escussione.
art. 28 (Effetti sulle merci in arrivo dall'estero per operatori economici con licenza sospesa o revocata)	

comma 1
(merci deperibili in elenco di operatore
con licenza sospesa)

Divieto di introduzione e rivendita in
territorio dopo 3 giorni lavorativi dal
ricevimento della raccomandata che
comunica il provvedimento di
sospensione; fermo l'obbligo di stilare e
depositare elenco delle merci presso
l'Ufficio Tributario

comma 2
(merci introdotte a San Marino destinate
ad un operatore economico che ha
subito la revoca della licenza)

sottoposizione a sequestro

(le procedure da porre in essere a seguito
del sequestro verranno disciplinate con
decreto delegato ex art. 28, comma 7)

art. 37 comma 5
(Inosservanza degli obblighi di
comunicazione, di deposito e custodia di
documenti, dati ed informazioni a carico
di Associazioni, Fondazioni ed Enti no
profit)

sanzione € 2.000,00 per ogni singola
violazione

(Cfr. art. 21 Legge 31 ottobre 2013, n.
153, in questo Allegato L, n. 24)

art. 43
(così come sost. dall'art. 10 del Decreto
- Legge 5 novembre 2010, n. 179 di
ratifica del Decreto - Legge 24
settembre 2010, n. 162)

(Misure transitorie)

comma 1
obblighi di dichiarazione dell'effettiva
attività svolta ai fini di riqualificazione
della licenza)

- oltre il 31 maggio 2012: sanzione di €
1.000,00
- ritardo di ulteriori 30 giorni lavorativi
dal 31 maggio 2012: sanzione di €
3.000,00
- oltre gli ulteriori 30 giorni: sospensione
licenza fino all'ottemperamento del
predetto obbligo
- in ogni caso, oltre il 31 dicembre 2012:
revoca d'ufficio della licenza
- dal 31 maggio 2012 divieto di cessione
delle quote di società il cui oggetto sociale
non risponde ai criteri stabiliti
dall'articolo 9 della Legge 23 febbraio
2006 n. 47 e successive modifiche e
integrazioni

comma 2
(termine per l'adempimento degli
obblighi per il rilascio di licenza per i
titolari di licenze a carattere
temporaneo)

sanzione: divieto di rinnovo licenza
temporanea oltre il 31 dicembre 2011

	comma 3 (obbligo di trasformazione in licenza commerciale di attività prevalentemente di intermediazione svolte con licenza industriale manifatturiera o di servizio da operatori economici esistenti)	dopo il 31 dicembre 2011: revoca della licenza
	comma 5 (mancata assunzione di dipendenti nelle sedi secondarie di cui all'art. 13 della legge)	dopo il 31 dicembre 2010: chiusura della sede secondaria
	comma 6 (mancata registrazione della denominazione e dell'uso di ditte, da parte di titolari di licenze attive alla data di entrata in vigore della legge)	dopo il 31 dicembre 2010: sanzione di € 500,00 -in caso di licenza sospesa: obbligo entro 30 giorni dalla riattivazione della licenza
15)	Legge 26 luglio 2010, n. 130	(Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale della Repubblica di San Marino)
(Abrogato con l'art. 7 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014, n. 174 (Ratifica Decreto Delegato 26 giugno 2014, n. 95 cfr. Legge 31 marzo 2014 n. 40, in questo Allegato, n. 25)	art. 74 (Sanzioni)	
	comma 1 (attività commerciale senza licenza)	sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza
	comma 2 (attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati dalla licenza)	sanzione da € 2.000,00 a € 5.000,00
	comma 4 (svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto alle modalità di esercizio di cui all'art. 4)	sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00.

comma 5 (altre inosservanze delle disposizioni della legge e delle normative in materia di commercio)- Rinvio ad articoli della legge:	
art. 61 (Violazione dei termini di deposito in Cancelleria dell'atto di cessione quote da parte del Notaio)	
art. 63, comma 2 (Omessa comunicazione dell'interruzione di attività da parte del titolare della licenza d'esercizio)	sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00
art. 71 (Pubblicità dei prezzi e modalità di vendita a peso o misura al pubblico, negli esercizi commerciali al dettaglio)	
art. 72 (Divieto di petulanza)	
comma 6 (recidiva nelle violazioni amministrative)	aumento della sanzione, comunque non inferiore a € 5.000,00, fino a tre volte nel minimo e nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa
comma 7. (determinazione della recidiva e divieto di oblazione)	Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
comma 8 (recidiva reiterata - effetti e sanzione accessoria)	sanzione fino al triplo nel minimo quanto nel massimo, comunque non inferiore a € 5.000,00 sanzione accessoria: sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.
comma 9 (attività commerciale con licenza sospesa)	sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o servizi oggetto dell'attività svolta con licenza sospesa

(Abrogato con l'art.
7 del Decreto
Delegato 30 ottobre
2014, n. 174
(Ratifica Decreto
Delegato 26 giugno
2014, n. 95 cfr.
Legge 31 marzo
2014 n. 40, in
questo Allegato, n.
25)

art. 76
(Sospensioni e revoche)
(così come modificato con art. 16
Decreto Legge 5 novembre 2010 n. 179)

comma 1
(casi di sospensione d'ufficio della
licenza)

a) decorrenza dei termini per il
pagamento della tassa annuale di licenza

Dopo 90 giorni dal termine e fino a 180,
se corrisposte le maggiorazioni:
sospensione licenza

Dopo 180 giorni dal termine per il
regolare pagamento:
revoca licenza

b) scadenza, recesso o disdetta del
contratto di locazione, di leasing o di
comodato relativo alla sede principale
dell'Operatore Economico

Fino a 12 mesi dalla scadenza:
sospensione licenza (e riattivazione alla
stipula di nuovo contratto);

Oltre i 12 mesi da recesso o disdetta del
precedente contratto: revoca della licenza

c) ingiustificata chiusura della sede
legale dell'Operatore Economico e/o dei
locali destinati all'esercizio dell'attività
economica, per un periodo superiore a
90 giorni

sanzione: sospensione licenza

d) nel caso si riscontri che la sede sia
stata privata degli strumenti necessari
per il normale svolgimento dell'attività
economica

sanzione: sospensione licenza

e) nel caso in cui la Polizia Civile non
riesca a consegnare la licenza, ai sensi
dell'articolo 10 comma 5, entro 2 mesi
dalla data del suo rilascio, per assenza
ingiustificata dell'Operatore Economico

sanzione: sospensione licenza

f) negli altri casi previsti dalla presente
legge o da leggi speciali.

sanzione: sospensione licenza

	g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario versi nella condizione di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 24 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. La licenza viene revocata nel caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto b) comma 2, dell'articolo 24	sanzione: sospensione licenza revoca della licenza in caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto b) comma 2, dell'articolo 24
	comma 3 (Sospensione o revoca in caso di svolgimento dell'attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica)	da parte del Congresso di Stato: sospensione o revoca facoltativa della licenza
16)	Decreto Delegato 24 febbraio 2011, n. 36 (Ratifica Decreto Legge 29 novembre 2010, n. 190) Art. 10 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all' art. 72 della Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche) comma 5, art. 72, legge n. 47/2006 (Conservazione e deposito dei libri e documenti sociali) (così come modificato con art. 8 Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 117)	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)
	comma 7, art. 72, legge n. 47/2006 (Sanzioni per la violazione degli obblighi, di cui ai commi 4, 5 e 6, circa la regolare tenuta e la mancata esibizione dei libri sociali da parte di Notai e Commercialisti, in caso di richiesta, verifica o ispezione)	sanzione da € 2.000,00 a € 25.000,00. sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria
17)	Decreto Delegato I giugno 2011 n. 94	(Disposizioni sul noleggio di veicoli)

	Art. 10 (Sanzioni)	Salvo il fatto costituisca illecito più grave
	Comma 1 (Inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante dal presente decreto)	sanzione da €. 1.000,00 ad €. 5.000,00
	Comma 2 (Effetti e definizione della recidiva)	in ragione della gravità della infrazione: - sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni a 6 mesi; - revoca della licenza, disposta dal Congresso di Stato è recidivo chi nei cinque anni precedenti l'ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
18)	Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 196	(Vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e straordinarie)
	Art. 16 (Controlli e sanzioni)	
	Comma 2 (Violazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato)	sanzione: rinvio alla sanzione di cui all'articolo 74, comma 5 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato n. 15) recidiva e recidiva reiterata rinvio ai commi 6, 7 e 8 dell' articolo 74 Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato n. 15)
	Comma 3 (Comunicazione, da parte dell'operatore economico interessato, non rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto delegato)	L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di inibire la vendita richiesta

19)	Legge 10 agosto 2012, n. 122	(Testo unico in materia di armi ed esplosivi)
(Cfr. in questo Allegato L, n. 26 art. 7, Legge 30 luglio 2015, n. 119)	Art. 16 Comma 6	
	Violazioni alle prescrizioni del presente articolo in materia di strumenti da gioco, armi a salve, riproduzioni inerti, air soft gun, paintball	sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00
	Art. 56 Comma 3	
	Violazione dei periodi per la vendita al dettaglio di articoli pirotecnici nelle zone del Centro Storico della Capitale	sanzione da € 100,00 ad € 5.000,00
20)	Art. 58 Comma 2	
	Violazioni del divieto di detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli pirotecnici privi della marcatura CE del tipo	salvo che il fatto non costituisca reato più grave sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00
	Decreto Delegato 8 maggio 2013, n. 52	(Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche)
	Art. 6, comma 2 (Violazioni delle previsioni degli articoli 3 e 5)	sanzioni: rinvio alla Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato n. 14); rinvio alla Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato, n. 15)
21)	Legge 29 maggio 2013, n.58	(Legge sull'uso delle comunicazioni elettroniche e dell'e-commerce)
	Art. 29, primo periodo (Inosservanza dei requisiti previsti dalle leggi sulle licenze e sul commercio da parte di attività di commercio elettronico in forma esclusiva)	sanzioni: rinvio alla Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato n. 14); rinvio alla Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato, n. 15)
	Art. 29, secondo periodo (Omessa iscrizione nel registro delle attività e-commerce da parte di operatori esercenti le attività di commercio elettronico in forma non esclusiva)	sanzione di € 500,00

	Art. 29 quarto periodo (Ritardata registrazione dopo le istruzioni per l'iscrizione)	sanzione di € 1.000,00
		sanzione accessoria: inibizione della modalità di vendita di commercio elettronico
	Art. 29 quinto periodo (Ritardo reiterato nella registrazione dopo le istruzioni per l'iscrizione)	la vendita effettuata tramite mezzi informatici durante il periodo di inibizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio di attività senza licenza
	Art. 31, comma 1 (Obbligo di registrazione di tutte le attività economiche all'ingrosso, al dettaglio o di servizio che svolgano anche modalità di vendita on-line)	sanzione: rinvio alle sanzioni di cui precedente articolo 29
22)	Decreto Delegato 24 ottobre 2013, n.135 (Ratifica Decreto Delegato 31 luglio 2013, n. 104)	(Regolamento di attuazione per la disciplina delle imprese turistiche di cui al titolo IV della legge 27 gennaio 2006 n. 22 "Legge quadro sul turismo della Repubblica di San Marino")
	art. 18 comma 2 (svolgimento di attività senza licenza od al di fuori del proprio oggetto di licenza)	sanzioni: rinvio alle sanzioni previste per le violazioni del comma 1 lettera c) e del comma 2 dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato L, n. 14)
	art. 18, comma 3 (svolgimento dell'attività di organizzazione di viaggi senza finalità di lucro, da parte di società, enti e associazioni - inadempimenti)	sanzioni: rinvio alle sanzioni previste per le violazioni del comma 1 lettera c) dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato L, n. 14)

art. 18, comma 4 (divieto di pubblicità delle attività di cui al comma 3)	sanzioni: rinvio alle sanzioni previste per le violazioni del comma 4 lettera c) dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato L, n. 14)
art. 18, comma 5	sanzioni applicabili anche in aggiunta ai provvedimenti di sospensione, revoca e cessazione della licenza di esercizio
- informazioni ingannevoli, ovverosia fornite al consumatore con modalità di presentazione tali da indurlo in errore o che possano indurlo in errore, o in violazione delle norme contenute negli articoli del Capo II;	sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00
- mancata indicazione degli estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori eventuali polizze del viaggiatore di cui alla lettera e), comma 3, dell'articolo 9;	sanzione di € 500,00
- mancata indicazione del nome del direttore tecnico sulle proposte di viaggio di cui al comma 4 dell'articolo 3;	sanzione di € 500,00
- mancata comunicazione di cessazione dell'attività di direttore tecnico e sua contestuale sostituzione;	sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00

	art. 18, comma 6 (sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator)	
	- recidiva per violazioni delle norme poste a tutela del consumatore contenute nel Capo II;	sanzione:sospensione
	- mancata comunicazione di cessazione dell'attività di direttore tecnico e sua contestuale sostituzione	sanzione: sospensione pari ad un minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di mancata comunicazione
	- mancata osservanza dell'obbligo di invio annuale della copertura assicurativa, di cui al comma 9 dell'articolo 2	sanzione: sospensione dalla data del mancato invio all'atto dell'adempimento
	art. 18, comma 7 (cessazione e revoca della licenza di agenzia di viaggio e di tour operator)	
	- in caso di condanna per reati connessi all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio o di tour operator;	sanzione: cessazione e revoca della licenza
	- recidiva dopo la sospensione	sanzione: cessazione e revoca della licenza
	Art. 18, comma 8 (disciplina applicabile alla recidiva di cui ai commi 6 e 7)	sanzioni: rinvio all'art. 27 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato L, n. 14)
23)	Decreto Delegato 24 ottobre 2013, n.136 (Ratifica Decreto Delegato 6 agosto 2013, n.109)	(Regolamentazione vendita di prodotti di tabacco mediante distributori automatici)
	Art. 4, comma 2 (assenza o non regolare funzionamento del sistema di lettura automatica dei dati anagrafici)	sanzione: revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3

	Art. 4, comma 3 (mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità del tabacco e dell'affissione del divieto di vendita ai minori degli anni 18)	sanzione: rinvio alla sanzione prevista dall'articolo 3 del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n. 145 (cfr. in questo Allegato L, n. 10)
	Art. 5, comma 3 (mancato adeguamento alle disposizioni transitorie sui distributori automatici di prodotti del tabacco senza sistema di lettura automatica dell'indicazione anagrafica degli utenti contenuta nel documento "Carta Azzurra")	sanzione: revoca dell'autorizzazione all'installazione dei distributori automatici
24)	Legge 31 ottobre 2013, n. 153	(Modifica alla Legge 21 dicembre 2012, n.150, "Variazione al Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2013")
	Art. 21, comma 1 (riduzione straordinaria delle sanzioni per le associazioni che non hanno compiuto gli adempimenti relativi all'anno 2011, previsti all'articolo 37 della Legge 23 luglio 2010 n. 129)	sanzione: un ventesimo della sanzione comminata
25)	Legge 31 marzo 2014, n. 40	(Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali)
	Art. 11 (Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio di licenza e relative sanzioni)	

comma 3
(sanzioni a seguito di revoca della
licenza per carenza di requisiti
oggettivi)

- a) l'assenza di una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere;
- b) l'assenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato d'uso registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria;
- c) non avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato B;
- d) svolgere l'attività senza avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si svolge;
- e) svolgere l'attività senza avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS domanda relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, corredata della necessaria documentazione;
- f) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;
- g) per le licenze individuali essere occupato o svolgere l'attività di libero professionista ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 7.

sanzione di € 2.000,00 per ciascuna ipotesi rilevata

comma 4 (Sospensione e revoca della
licenza)

rinvio

comma 5. (Segnalazione all'Autorità
giudiziaria per dichiarazioni false o
mendaci ed all'Albo o Collegio per il
libero professionista)

rinvio

Art. 14
(Controlli sulla effettiva sussistenza dei
requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 13
e relative sanzioni)

comma 3 (sanzioni a seguito di revoca dell'autorizzazione ad operare per società estere o persone fisiche non residenti)	Rinvio: sanzioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 5
comma 4 (Attività economica senza autorizzazione ad operare di cui all'articolo 13 per società estere o persone fisiche non residenti)	Rinvio: sanzioni di cui all'articolo 28, comma 1
Art. 16 (Attività prevalente ed effettiva)	
comma 3 (mancata comunicazione delle variazioni dell'attività prevalente ed effettiva)	sanzione di € 200,00
comma 4 (Attività prevalente diversa - inottemperanza e mancato adeguamento dell'oggetto della licenza)	mancata ottemperanza nel termine ulteriore sanzione di € 200,00; mancato adeguamento: rinvio alla sanzione di cui all'articolo 28, comma 2
art. 17 comma 2 (Obbligo di adozione ed aggiornamento di idonea segnaletica per le sedi delle attività economiche)	sanzione di € 200,00
Art. 18 (Sedi secondarie)	
comma 8 (mancanza dei requisiti rilevata in sede di controlli)	Rinvio: in conformità all'articolo 11
Art. 19 (Trasferimento della sede operativa)	
comma 6 (mancanza dei requisiti rilevata in sede di controlli)	Rinvio in conformità all'articolo 11
Art. 21 (Denominazione dell'attività economica)	
comma 5 (Utilizzo di una denominazione diversa da quella indicata nella licenza senza la preventiva iscrizione al registro)	sanzione di € 400,00

Art. 26 (Trasferimento della licenza in favore di persone fisiche o giuridiche)	Rinvio: in conformità all'articolo 11
comma 8 (mancanza dei requisiti rilevata in sede di controlli)	
art. 28 (Sanzioni in caso di esercizio abusivo di attività economiche)	
comma 1. (Attività di industria, servizio, artigianato o commercio senza licenza)	sanzione commisurata al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza; sanzione minima € 1.000,00
comma 2 (Attività di industria, servizio, artigianato o commercio al di fuori del proprio oggetto di licenza)	sanzione pari al 25% del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza; sanzione minima € 500,00
comma 3 (Svolgimento di attività di industria, servizio, artigianato o commercio con licenza sospesa)	sanzione pari al 25% del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza; sanzione minima € 500,00
comma 4 (Misure cautelari in caso di esercizio abusivo di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3)	- ordine di cessazione dell'attività - provvedimenti cautelari del caso, compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti;
comma 5 (Sequestro e sanzione pecuniaria straordinaria in caso di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale svolta senza licenza)	
- merce di proprietà del colpevole	sequestro fino al pagamento delle sanzioni comminate.
- merce non di proprietà dell'agente; o per infrazione riguardante i servizi; o quando l'attività industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli contemplati dalla licenza	sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita

comma 6
(Pubblicità di attività che non rientra nel proprio oggetto di licenza o senza essere titolare di licenza)

- se non rientra nel proprio oggetto di licenza ; sanzione di € 500,00

- se non si è titolari di licenza sanzione di € 1.000,00

comma 7
(Violazioni accertate successivamente al completamento dei controlli di cui all'articolo 11)

a) inesistenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di un comodato d'uso, registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria, relativo alla sede della licenza; sanzione di € 1.500,00

b) perdita delle autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia dell'attività svolta;

qualora la perdita dei requisiti comporti la revoca delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità si procede anche alla sospensione della licenza

c) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A della presente legge e da leggi speciali.

sanzione di € 1.500,00
qualora entro trenta giorni correnti dalla notifica della sanzione l'operatore economico non sani tale mancanza, si procede alla sospensione della licenza.

comma 8
(Inapplicabilità del comma 7)

sanzione inapplicabile alle licenze sospese ex comma 8.

comma 9
(Ogni altra inosservanza alla presente legge, alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall'UIAC)

sanzione da € 300,00 a € 5.000,00

art. 29 (Sospensioni, revoche ed altre violazioni)	
comma 1 (casi di sospensione d'ufficio della licenza)	
a) decorrenza dei termini per il pagamento della tassa annuale di licenza	Dopo 90 giorni dal termine e fino a 180, se corrisposte le maggiorazioni: sospensione licenza Dopo 180 giorni dal termine per il regolare pagamento: revoca licenza
b) non avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività posta in essere;	sanzione: sospensione licenza
c) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica;	sanzione: sospensione licenza
d) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore economico, entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza, alla presenza dell'amministratore della società o del titolare nel caso di licenza individuale per assenza ingiustificata dello stesso;	sanzione: sospensione licenza dopo ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione: revoca della licenza;
e) trenta giorni dopo la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 8;	sanzione: sospensione licenza
f) nel caso in cui l'operatore economico non abbia ottenuto entro centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza l'autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale caso la licenza viene sospesa sino all'ottenimento dell'autorizzazione medesima;	sanzione: sospensione licenza dopo 180 giorni dalla comunicazione della sospensione revoca della licenza
g) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.	sanzione: sospensione licenza

comma 2 (Sospensione o revoca in caso di svolgimento dell'attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica)	da parte del Congresso di Stato: sospensione o revoca facoltativa della licenza
comma 4 (Mancato deposito presso l'Ufficio Registro Automezzi, dei libretti dei mezzi destinati all'autonoleggio e la relativa targa da parte dell'operatore economico titolare di una licenza di autonoleggio destinatario di provvedimento di sospensione o di revoca della licenza nel termine di dieci giorni)	sanzione di €1000,00 per ogni libretto di circolazione e per ogni targa non consegnata
art. 30 (Recidiva, ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie)	
comma 1 (recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti)	sanzione aumentata fino a tre volte nel minimo e nel massimo, comunque non inferiore a € 5.000,00
comma 2 (definizione di recidiva e divieto di oblazione)	Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68
comma 3 (sanzione accessoria per ulteriore violazione nel termine di cui al comma 1)	sanzione accessoria: sospensione dell'attività di impresa per un periodo da 3 a 90 giorni
comma 4 (garanzia del pagamento delle sanzioni irrogate per inosservanza della legge)	Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo in azienda
comma 5 (cauzione in luogo del sequestro)	Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro

	comma 6 (responsabile civile della persona giuridica titolare di licenza)	La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria, servizi, artigianato e commercio
	Art. 31 (Visto merci a operatori economici con licenza sospesa o revocata)	
	comma 2 (Introduzione di merci a San Marino non comprese negli elenchi delle merci già ordinate stilate ai sensi del comma 1, destinate ad un operatore economico con licenza sospesa o revocata)	sequestro delle merci non indicate negli elenchi
	comma 3 (Procedure di sequestro del presente articolo e di cui agli artt. 27, 28 e 29)	Rinvio a successivo decreto delegato
	Art. 40 (Norme transitorie)	
	comma 2. (Cessazione entro il 31 dicembre 2014 delle domiciliazioni non rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 18 - effetti)	Rinvio
26)	Legge 30 luglio 2015, n. 119	(Modifiche alla Legge 10 agosto 2012, n. 122, in materia di armi ed esplosivi)
	Art. 7 (Modifica all'art. 16 legge 10 agosto 2012 n. 122)	
	(Violazioni alle prescrizioni del presente articolo in materia di strumenti da gioco, armi a salve, riproduzioni inerti, air soft gun, paintball)	sanzione da € 500,00 ad € 10.000,00

Art.11
(Modifica dell' articolo 28 della Legge
10 agosto 2012 n. 122)

sanzione da € 250,00 ad € 2.500,00

(Mancata comunicazione nei termini del
superamento dei limiti quantitativi di
armi detenute)

Art. 16
(Modifica dell'articolo 36 della Legge
10 agosto 2012 n. 122)

sanzione di €1.000,00

(Addetto alle vendite presso l'armeria
privo di "Certificato di capacità tecnica
armaiolo" - Sanzione in capo al titolare
di licenza)

Art. 20
(Modifica dell'articolo 42 della Legge
10 agosto 2012 n.122)

Qualora non siano applicabili sanzioni
penali

Divieto di esercitare l'attività
professionale del commercio di armi da
sparo e strumenti da gioco che sparano
proiettili con energia non superiore a 7,5
Joule, bombolette OC spray
antiaggressione, armi a salve e il
relativo munizionamento, archi e
balestre, strumenti da punta e da taglio,
nunchaku, senza i requisiti di cui al
precedente articolo 36

Divieto di vendita di noccoliere,
sfollagente, mazze ferrate, manfrusti,
shuriken, bastoni animati, dispositivi a
scarica elettrica altresì denominati
"dissuasori elettrici"

sanzione di € 1.000,00

Recidiva:
- sanzione raddoppiata;
- sospensione immediata della licenza per
mesi uno

Divieto di vendita di qualsiasi altro tipo
di arma, strumento o oggetto da difesa o
atto ad offendere la persona, comprese
le munizioni, polveri da sparo e fuochi
d'artificio, ovvero di vendita delle
armi ad avancarica monocolpo di cui
al precedente articolo 15

Divieto di vendita degli articoli di cui al
precedente primo comma ai minori degli
anni 18

(Addetto alle vendite presso l'armeria leggera privo di "Certificato di capacità tecnica armaiolo" - Sanzione in capo al titolare di licenza)

sanzione di €1.000,00

Art.27

(Modifica dell'articolo 59 della Legge 10 agosto 2012 n. 122)

(Mancato adempimento dell'obbligo del visto manuale o alla verifica dell'avvenuto inserimento nel registro telematico web armerie di tutte le armi indicate all'articolo 3 lettere a), c) e d), delle munizioni e della polvere da sparo, di cui al precedente articolo 19, e degli articoli pirotecnici indicati all'articolo 52)

sanzione di € 5.000,00

Recidiva:

- sanzione raddoppiata;
- sospensione immediata della licenza per mesi uno

27)

Decreto – Legge 3 novembre 2015 n. 161 (Ratifica Decreto-Legge 19 ottobre 2015 n. 154)

(Cessazione dell'attività e messa in liquidazione dell'Azienda autonoma per la gestione della Centrale del latte e concessione in uso dell'immobile dell'Ecc.ma Camera e del complesso dei beni aziendali costituenti la centrale del latte della Repubblica di San Marino)

Art. 4

(Zona bianca)

comma 5

(Violazioni delle disposizioni sulla "zona bianca" di cui al primo comma) sono puniti con le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'articolo 28, comma 9, della Legge n. 40/2014, comminate ai sensi dell'articolo 27, commi 7 e 8 della medesima legge

sanzione: rinvio all'art. 28 comma 9 Legge n. 40/2014

(cfr. in questo Allegato L, n. 25)

Allegato M

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Consiglio di Amministrazione della A.A.S.L.P., le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 28 maggio 1992 n.42	(Disposizioni relative al suolo ed allo spazio pubblico)
		sanzione da € 258,00 a € 1.549,00
	art. 9, così come integrato dall'art. 19, comma 4, Decreto - Legge 26 ottobre 2010, n. 175 di ratifica del DL 13 settembre n. 156	sanzione triplicata per violazioni relative al centro storico
	(interventi sul suolo e lo spazio pubblico senza le prescritte autorizzazioni)	sospensione immediata dei lavori
		oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
		recidiva: sanzione raddoppiata sia nella misura minima che in quella massima e non consentita oblazione

Allegato M1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'A.A.S.L.P., le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice della Strada)
	art. 9 (Atti vietati su tutte le strade e sulle loro pertinenze)	sanzione di seconda categoria: da € 200,00 a € 500,00
	art. 13 (Pertinenze delle strade)	sanzione: rinvio agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada
	art. 14, comma 2° (Fabbricati, muri, opere di sostegno: inadempienze)	sanzione di seconda categoria: da € 200,00 a € 500,00

Allegato N

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio di Stato per il Turismo, le infrazioni previste dalla seguente disposizione.

1)	Legge 18 marzo 1993 n.43	(Classificazione delle aziende alberghiere)
	art. 11 (omesse o false indicazioni della classifica dell'esercizio alberghiero)	sanzione da € 154,00 a € 1.032,00
2)	Regolamento 8 giugno 2010, n. 3	(Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai titoli II e III della Legge n.22/2006 "Legge quadro sul turismo")
	art. 9 (Violazioni alla Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e del Regolamento)	
	comma 2 (Inosservanza delle disposizioni e degli obblighi)	salvo che il fatto costituisca illecito più grave, per ogni singola violazione, sanzione da € 154,00 ad € 1032,00 in ragione della gravità dell'infrazione
	commi 3 e 4	(Violazioni aggravate di competenza dell'Ufficio Industria Turismo Artigianato e Commercio, cfr. in Allegato L, n. 13)
3)	Decreto Delegato 30 settembre 2013, n. 129 (Ratifica Decreto Delegato 19 luglio 2013 n. 86)	(Regolamento di attuazione per la disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo V della legge 27 gennaio 2006 n. 22, legge quadro sul turismo della Repubblica di San Marino)
	Art. 17 (Revoca e sospensione dell'abilitazione)	
	comma 1 (sospensione dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche alla terza violazione delle norme deontologiche di cui all'articolo 15)	sanzione: sospensione da uno a sei mesi
	comma 2. (Facoltà di sospensione dell'abilitazione anche alla prima violazione del divieto di intermediazione commerciale nel caso di violazione di particolare gravità)	sanzione: da uno a sei mesi
(Cfr. Allegato B 1, n. 7)		
	comma 3 (revoca dell'abilitazione professionale all'Operatore turistico)	sanzione: revoca dopo la seconda sospensione dell'abilitazione

Allegato O

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto 24 febbraio 1994, n. 21	(Regolamento di viaggi sui mezzi di trasporto pubblico dell'A.A.S.S.)
	art. 3, comma 1° (biglietto assente, scaduto o alterato)	fatte salve le ipotesi di reato sanzione pari a 10 volte il prezzo del biglietto
	art. 10 (violazione del divieto di fumare: artt. 2 e 6 Legge 21 novembre 1990 n. 139)	fatte salve le ipotesi di reato sanzione pari a 10 volte il prezzo del biglietto
2)	Decreto Legge 4 luglio 2007, n. 82	(Disposizioni volte a fronteggiare situazioni di emergenza idrica)
	art. 7, comma 2° (mancata ottemperanza a diffida)	sanzione da € 1.000,00 a € 4.000,00

Allegato O 1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto Delegato 28 febbraio 2013, n. 17	(Approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni da parte di operatori economici sammarinesi)
	art. 8	Ferma l'applicazione delle sanzioni riferite alle violazioni di specifiche disposizioni di legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali
	comma 1 (Mancato rispetto della convenzione di cui all' articolo 5 o mancata osservanza degli obblighi di cui all' articolo 6)	Sanzioni accessorie: decadenza immediata dell'autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto del gas naturale presso fornitori esterni; interruzione immediata della fornitura, ovvero l'adeguamento del quantitativo massimo prelevabile
	comma 9 (Mancato rispetto da parte del convenzionato delle prescrizioni e degli obblighi imposti dal Consiglio di Amministrazione stabiliti in sede di esame ed approvazione della domanda di autorizzazione)	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00
	comma 10 (Mancato mantenimento in efficienza e sicurezza da parte del convenzionato degli impianti realizzati su suolo privato per la distribuzione del gas naturale)	sanzione da € 2.000,00 ad € 20.000,00
	comma 11 (Mancata corresponsione da parte del convenzionato degli oneri o contributi con le modalità e nei termini stabiliti all'articolo 6)	sanzione da € 2.000,00 ad € 20.000,00; in aggiunta al pagamento degli oneri, contributi ed interessi al tasso legale
	comma 12 (Mancato utilizzo da parte del convenzionato del quantitativo minimo di gas naturale stabilito dall'articolo 2)	sanzione da € 5.000,00 ad € 10.000,00; in aggiunta al pagamento degli oneri e contributi di cui all'art. 6 per l'intera durata del convenzionamento
	comma 13 (Utilizzo per finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa del convenzionato o difforme da quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3)	sanzione da € 5.000,00 ad € 25.000,00; in aggiunta al pagamento degli oneri e contributi di cui all'articolo 6 per l'intera durata del convenzionamento

comma 14 (Omessa comunicazione da parte del convenzionato delle variazioni nel consumo di gas naturale rispetto a quelle indicate in sede di presentazione della domanda autorizzazione)	sanzione da € 2.000,00 ad € 20.000,00; in facoltà del Direttore dell'Azienda di Stato per i Servizi Pubblici ridurre il consumo di gas al quantitativo effettivamente indicato nella domanda.
comma 15 (Mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 5 ovvero degli obblighi di cui all'articolo 6; altre inosservanze al presente decreto)	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00
comma 16 (Inottemperanza all'obbligo di immediata interruzione della fornitura di cui al comma 3)	sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00; in aggiunta al pagamento di una somma a titolo di penale quantificata in € 0,06 per ogni Sm3 di gas
comma 17 (Mancato adeguamento dei consumi al quantitativo massimo prelevabile stabilito nella comunicazione di cui al precedente comma 3)	sanzione da € 500,00 ad € 10.000,00; in aggiunta al pagamento di una somma a titolo di penale quantificata in € 0,06 per ogni Sm3 di gas
comma 18 (Sanzioni accessorie nei casi di cui ai commi 11, 16 e 17)	facoltà del Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di decretare l'interrompibilità immediata della fornitura e prelievo di gas naturale

Allegato P

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 19 luglio 1995 n.87	(Testo unico leggi urbanistiche ed edilizie)
	art. 127 e 128	(competenza dell'Ispettorato di Vigilanza ex artt. 8 e 9, Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 "Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156", in Allegato U, n. 2)
	art. 166	
	comma 4 (sanatoria per mutamento della normativa in caso di annullamento del titolo autorizzativo)	
	- opere soggetto a contributo	sanzione pari al doppio dei contributi dovuti secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria
	- opere non soggette a contributo	sanzione tra € 500,00 e € 3.000,00
	comma 5 (opere illegittime non sanabili)	rinvio agli artt. 176 e 178
	art. 176	
	comma 4 (opere abusive non riducibili in pristino)	sanzione pari al triplo dell'incremento di valore
	comma 8 (abuso sanabile con concessione od autorizzazione in sanatoria)	sanzione pari al doppio dei contributi previsti per le opere soggette a concessione e da € 500,00 ad € 3.000,00 per le opere soggette ad autorizzazione
	art. 178 (soggetti responsabili)	
	comma 1 (il proprietario, o l'avente titolo, il committente dei lavori e il titolare della concessione o dell'autorizzazione)	responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 176
	comma 2 (responsabilità dell'esecutore dei lavori)	responsabilità in solido con i soggetti di cui al comma 1 sanzione personale pari alla metà di quelle previste all'art. 176

	comma 3 (responsabilità del progettista, direttore lavori e certificatore del progetto)	responsabilità in solido con i soggetti di cui ai precedenti commi per il pagamento delle sanzioni riferibili a violazioni comunque connesse con la propria opera professionale
2)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 art. 11 (Accessi dalle strade pubbliche – autorizzazioni) art. 12, comma 2 (installazione di impianti e cartelli pubblicitari sulle pertinenze delle strade senza autorizzazione)	sanzione personale pari ad un quinto della sanzione prevista all'art. 176 (Codice della Strada) sanzione amministrativa di seconda categoria: da € 200,00 a € 500,00 sanzioni: rinvio all'articolo 127 della Legge urbanistica n. 87/1995 (cfr. in Allegato U, n. 2)
3)	Legge 7 maggio 2008, n.72, così come modificata dal Decreto Delegato 21 settembre 2010, n.158 di ratifica del Decreto Delegato 31 agosto 2010 n. 148	(Promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego dell'energia rinnovabili in ambito civile e industriale)
(Decreto Delegato 21 settembre 2010, n. 158 abrogato con l'art. 40 del Decreto Delegato 10 novembre 2014, n. 187, in Allegato Z13, n. 4)	art. 33 così come mod. dagli artt. 9 e 10 (sanzioni)	
	comma 2 (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false da parte dei progettisti o dei direttori dei lavori in violazione agli artt. 19 e 22)	salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali: sanzione: € 10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di € 2.000,00 sospensione del trasgressore dall'Albo Professionale per un periodo dai tre mesi ai dodici mesi
	comma 3 (omissione di trasmissione di documenti al termine dei lavori in violazione all'art. 19, comma 1, lett i), da parte del direttore lavori)	sanzione: € 10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di € 2.000,00
	comma 4 (omissione della comunicazione di conclusione lavori, in violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera d) e dell'articolo 23, comma 1, lettera d), da parte del proprietario)	sanzione di € 500,00

		salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali: sanzione: € 10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di € 1.000,00
	comma 5 (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false, in violazioni dell'art 23, comma 1° lett. d), da parte di progettisti, direttore lavori o esecutori dei lavori)	sospensione del trasgressore dall'Albo Professionale per un periodo dai tre mesi ai dodici mesi; oppure sospensione del soggetto tecnico abilitato dai Registri di cui gli articoli 2, comma 1 e 3, comma 3 della Legge n.148/2005 per un periodo dai tre ai dodici mesi salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali:
	comma 6 (omesse verifiche o false attestazioni del Certificatore Energetico in violazione degli articoli 19 e 20)	sanzione: € 10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di € 5.000,00 comunicazione al Registro dei Certificatori Energetici, per provvedimenti disciplinari
	art.34 (Procedura di applicazione delle sanzioni – sanzioni accessorie)	
	comma 1 (diffida a seguito dell'accertamento delle violazioni)	diffida a regolarizzare entro due mesi la posizione; proroga in caso di motivate esigenze legate alla particolare complessità dell'intervento ripristinatorio
	comma 2 (superamento del termine di adeguamento indicato nella diffida comminatoria della sanzione)	sospensione dei lavori nei casi previsti
4)	Decreto Delegato 21 settembre 2010, n. 158 (Ratifica Decreto Delegato 31 agosto 2010, n. 148)	(Disposizioni applicative e modificative della legge 7 maggio 2008 n.72 e incentivi per lo sfruttamento di biomasse e per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile nel settore agricolo)
	(Decreto Delegato 21 settembre 2010, n. 158 abrogato con l'art. 40 del D.D. 10 novembre 2014, n. 187, in Allegato Z13, n. 4)	

(cfr. Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo All. n. 6)	art.11 (mancata dichiarazione del progettista di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge n. 72/2008 al momento del deposito di domanda di autorizzazione o concessione e prima dell'inizio lavori).	Sanzione: rinvio all'articolo 33, comma 2, della Legge n.72/2008
5)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 164	(Tutela del territorio dall'inquinamento acustico)
(Abrogato con l'art. 190 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, cfr in Allegato Z 13 n. 2)	Art. 15 (Sanzioni amministrative)	
	Comma 4 (Redazione di progetti non veritieri e di falsa attestazione della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3, nonché a quanto sarà previsto nel Regolamento di cui all'articolo 19, comma 2)	sanzione: rinvio all'articolo 33, comma 2, Legge n.72/2008 (in Allegato P 1, n. 1)
	Comma 5 (Omessa verifica della rispondenza delle procedure e dei progetti o di falsa attestazione della conformità delle opere realizzate alle prescrizioni di cui al Capo II, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4)	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, sanzione: rinvio all'articolo 33, comma 6, Legge n.72/2008 (in Allegato P 1, n. 1)
	Comma 7 (Competenza)	le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono irrogate dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Gestione Procedure Energetiche
	Comma 8 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione volontaria ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
	Comma 9 (Effetti della recidiva)	in caso di recidiva la sanzione viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione
	Comma 10 (Recidiva agli effetti del presente decreto delegato)	non è ammessa l'oblazione volontaria è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa

la persona giuridica ha responsabilità civile solidale senza beneficio di preventiva escussione

Comma 11
(Responsabilità della persona giuridica ed infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)

agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti

Art. 18
(Termini di applicazione)

rinvio

6)

Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44

(Codice ambientale)

(Cfr. Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in Allegato Z 13, n. 2, in Allegato Z 8, n. 4, e in Allegato F, n. 73)

TITOLO VI NORME IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 135
(Sanzioni amministrative)

(comma abrogato con l'art. 43 della Legge 3 aprile 2014, n. 48, in Allegato. Z13, n. 3)

Comma 3
Redazione di progetti non veritieri e falsa attestazione della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto in relazione a quanto previsto dall'articolo 133, commi 2 e 3 o da quanto previsto nel Regolamento di cui all'articolo 139, comma 2

sanzioni: rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 33, comma 2 della Legge n. 72/2008 e successive modificazioni (in questo Allegato P, n. 3)

(comma abrogato con l'art. 43 della Legge 3 aprile 2014, n. 48, in Allegato. Z13, n. 3)

Comma 4
Mancata verifica della rispondenza delle procedure e dei progetti o falsa attestazione della conformità delle opere realizzate alle prescrizioni di cui al Capo III, in relazione a quanto previsto dall'articolo 133, comma 4

Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali

sanzioni: rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 33, comma 2 della Legge n. 72/2008 e successive modificazioni (in questo Allegato P, n. 3)

Comma 7
(Oblazione volontaria)

salvi i casi di recidiva di cui al comma 8 e ammessa l'oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata

	Comma 8 (Recidiva)	recidiva: sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo e nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria
	Comma 9 (Definizione della recidiva)	È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
7)	Legge 3 aprile 2014, n. 48	(Riforma della legge 7 maggio 2008 n. 72- promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego di energie rinnovabili in ambito civile e industriale)
(Cfr. in Allegato Z 13, n. 3)		
8)	Decreto Delegato 26 gennaio 2015, n. 5, (Ratifica Decreto Delegato 10 novembre 2014 n. 187)	(Incentivi per l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici esistenti e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione)
(Cfr. in Allegato Z 13, n. 4)		

Allegato P 1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Servizio di Gestione delle procedure energetiche (GPE) istituito c/o l'Ufficio Urbanistica, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 7 maggio 2008 n.72	(promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego dell'energia rinnovabili in ambito civile e industriale) (competenza attribuita al Dirigente Ufficio Urbanistica con l'art. 10, Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 "Ratifica Decreto Delegato 31 agosto 2010 n.148", cfr. in Allegato P, n. 3)
	art. 33 (sanzioni)	
	comma 2° (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false)	Sanzione: rinvio
	comma 3° (omissione di trasmissione di documenti)	Sanzione: rinvio
	comma 4° (omissione della comunicazione di conclusione lavori)	Sanzione: rinvio
	comma 5° (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false, in violazioni dell'art 23, comma 1° lett. d)	Sanzione: rinvio
	comma 6° (omesse verifiche o false attestazioni del Certificatore Energetico)	Sanzione: rinvio

Allegato P 2

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto Delegato 21 settembre 2009, n. 127	(Ratifica Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.86 - Istituzione del registro dei certificatori energetici e disposizioni sulle funzioni e sull'organizzazione del servizio gestione procedure energetiche)
	art. 6, comma 1, lett. d) (recidivi nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008)	sospensione dall'iscrizione dal Registro
	art. 7, comma 1, lett. d) (recidiva reiterata nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008)	cancellazione dall'iscrizione dal Registro
2)	Decreto delegato 21 settembre 2009, n. 129	(Audit Energetico obbligatorio)
	art.6 (Sanzioni) Inosservanza del termine di 90 gg per presentare la scheda informatica Fabbisogno energetico	sanzione di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 3.000,00.

Allegato Q

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente Ufficio Tecnico del Catasto, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 21 febbraio 1995 n. 27	(Disposizioni circa la locazione di immobili destinati ad abitazione)
	art. 9	
	comma 1 (mancata denuncia degli immobili con destinazione residenziale di proprietà di persone giuridiche ultimati e non concessi in locazione o allo stato rustico)	sanzione pari a quattro volte l'imposta evasa
	comma 2 (denuncia non corrispondente alle caratteristiche delle unità immobiliari, che danno luogo al pagamento dell'imposta)	sanzione pari a tre volte l'imposta evasa
	comma 3 (stipula di contratti reciproci fra le parti al fine di evadere l'imposta speciale)	sanzione pari a cinque volte l'imposta evasa
	Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 175 (Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156)	(Interventi per l'aggiornamento del catasto dei terreni e del catasto dei fabbricati)
2)	art.16 (Mancata presentazione della denuncia di variazione catastale di cui all'art. 73 Legge n. 88/1981)	
	comma 1	sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00, con facoltà di oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
	comma 2	sanzione applicata solidalmente ai comproprietari in caso di comunione pro indiviso
	art. 17 (Esenzione dalla sanzione amministrativa di cui all'art. 16)	sanzione non irrogabile se la denuncia di variazione sia presentata nell'ambito delle procedure di verifica straordinaria di cui all'articolo 15 ed entro il termine del 30 settembre 2011
	(Cfr. in questo Allegato, n. 3)	

- | | | |
|----|---|---|
| 3) | Decreto - Legge 30 settembre 2011 n. 153 | <p>(Modifiche al capo III del decreto - legge 26 ottobre 2010 n. 175)</p> <p>non si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 175:</p> <p>Art. 2
(Proroga del termini di cui all'articolo 17, comma 1, del Decreto - Legge n. 175/2010)</p> <p>a) in relazione ai fabbricati atti all'uso a cui sono destinati ma non ancora accatastati, al 30 aprile 2012;</p> <p>b) in relazione alle variazioni nei terreni e nei fabbricati non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lettera a), al 31 ottobre 2012</p> |
| 4) | <p>Legge 23 gennaio 2015, n. 2</p> <p>Art. 40
(Denuncia di variazione catastale)</p> <p>comma 6
(Mancata presentazione della denuncia di variazione catastale nei termini indicati al comma 1)</p> <p>comma 7
(Applicazione della sanzione in caso di intestazioni d'immobili pro indiviso)</p> | <p>(Riforma del catasto: riforma degli estimi e nuove modalità di conservazione e aggiornamento del Catasto terreni e fabbricati)</p> <p>sanzione da €1.000,00 a €2.000,00 per le variazioni a Catasto Terreni;</p> <p>sanzione da €1.000,00 a €5.000,00 per le variazioni a Catasto Fabbricati</p> <p>facoltà di oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata</p> <p>sanzione applicata solidalmente ai comproprietari</p> |

Allegato R

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente del Servizio di Medicina di Base, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 23 maggio 1995 n.69 (Disciplina delle vaccinazioni)

art. 10	
(sottrazione alle vaccinazioni obbligatorie, da parte di soggetti non esenti che non si siano avvalsi nei termini della facoltà di obiezione, ai sensi dell'art. 7)	salvo il fatto costituisca reato sanzione da € 516,00 a € 774,00

Allegato S

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Garante (art. 15 Legge 23 maggio 1995 n. 70), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 23 maggio 1995 n.71	(Disciplina della raccolta dei dati statistici e della competenza in materia informatica pubblica)
art. 3 (violazione dell'obbligo di fornire dati e notizie richiesti ai sensi della legge)	sanzione da € 77,00 a € 258,00

Allegato T

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 25 aprile 1996, n. 41	(Disposizioni in materia valutaria)
	art. 10	
		sanzione dal 5% al 20% del valore quando questo non supera € 7.746,00;
	comma 1 (operazioni valutarie e/o cambi senza abilitazione o in violazione della stessa)	sanzione dal 15% al 30% del valore quando questo supera € 7.746,00 ma non € 20.658,00;
		sanzione dal 25% al 40% del valore quando questo supera € 20.658,00 ma non € 38.734,00;
		sanzione dal 50% fino al 70% del valore quando questo supera € 38.734,00;
	comma 2 (mancata osservanza delle disposizioni misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 7 e delle disposizioni sul commercio dell'oro greggio di cui all'art. 8)	sanzione come comma 1
	comma 3 (casi di particolare gravità)	aumento delle sanzioni sino ad un importo pari al profitto conseguito con l'illecito con il limite del quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione
	comma 4 (estensione delle sanzioni)	le sanzioni di cui al presente articolo sono inflitte anche a chi agevola il compimento delle infrazioni oppure ne ostacola l'accertamento
	comma 5 (omessa, erronea od incompleta comunicazione ai fini statistici)	sanzione amministrativa da € 206,00 a € 2.065,00 se responsabile persona fisica; sanzione da € 516,00 a € 5.164,00 se responsabile un ente o una persona giuridica
	art. 12 (ogni altra inosservanza alla legge)	sanzione da € 258,00 a € 5.164,00 salvo non costituisca reato o più grave illecito amministrativo
	art. 13 (recidiva)	

	comma 1 (sanzione accessoria)	in caso di recidiva, per tutte le infrazioni previste, si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione da 3 a 90 giorni dell'attività di impresa
	comma 2 (responsabile civile)	Quando si procede a carico dei rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di persona giuridica, questa assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'adempimento delle altre obbligazioni conseguenti alla condanna. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione
	comma 3 (determinazione della recidiva)	Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti, e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica
2)	Decreto 27 novembre 2001, n. 121	(Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro)
(cfr. in questo Allegato T, nn. 8 e 9)	Art. 3 (violazioni del divieto di produzione, emissione, stoccaggio, importazione, distribuzione e commercio di medaglie, gettoni metallici o altri oggetti metallici simili a monete, che riportino la scritta "Euro", "Euro Cent" o scritte similari riproducenti, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro)	sanzione fino al 40% del valore dei beni e dei diritti oggetto dell'illecito in aggiunta sanzione da € 1,55 a € 15,49 per ogni medaglia, gettone metallico od oggetto metallico vietato
	art. 7 (così come mod. dall'art. 96, Legge 22 dicembre 2010, n. 194) (violazioni, da parte dei soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro)	
	comma 3 (violazione dell'obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in Euro sospette di falsità)	da € 2.500,00 a € 25.000,00

comma 4
(Comma 4 introdotto dall'art. 96, Legge
22 dicembre 2010, n. 194, assorbendo il
comma 3)

(violazione o mancata ottemperanza alle
disposizioni applicative sul ritiro, la
trasmissione o le misure organizzative
occorrenti per il rispetto degli obblighi di
ritiro e di trasmissione, emanate dalla
Banca Centrale della Repubblica di San
Marino)

3)

Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (di
attuazione dell'art. 141, Legge 17
novembre 2005 n. 165)

(Fattispecie sanzionabili relative alle
disposizioni della Legge 29 giugno
2005 n. 96, della Legge 17 novembre
2005 n. 165 e dei provvedimenti
emanati dalla Banca Centrale della
Repubblica di San Marino)

(Cfr. in questo
Allegato T, n. 10,
l'art. 4 del Decreto
Delegato 19 maggio
2014, n. 77, che con
l'art. 6 ha anche
reintitolato questo
Decreto)

art. 2
(abuso di denominazione)

sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00
salvo che il fatto costituisca reato

art. 3
(falsa sottoposizione a vigilanza)

sanzione da € 2.000,00 a € 10.000,00
salvo che il fatto costituisca reato

art. 4
(esercizio di attività oltre i limiti
dell'autorizzazione o in assenza di
abilitazione)

sanzione da € 1.000,00 a € 30.000,00
salvo che il fatto costituisca reato

art. 5
(assetti proprietari)

comma 1
(omissione delle comunicazioni di cui
all'art. 23 della LISF ovvero delle
comunicazioni previste da Banca
Centrale)

sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00

comma 2
(violazioni art. 21, comma 1, LISF)

sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00

comma 3
(mancata alienazione delle partecipazioni
di cui all'articolo 22 della LISF)

sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00

art. 6
(requisiti degli esponenti aziendali)

comma 1 (omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio, prevista dall'art. 15, comma 2, LISF)	sanzione da € 1.000,00 a € 25.000,00
comma 2 (omessa dichiarazione di sospensione dalla carica nei casi stabiliti da Banca Centrale, di cui all'art. 15, comma 3, LISF)	sanzione da € 1.000,00 a € 25.000,00
art. 7 (omissioni delle comunicazioni previste dall'articolo 41, terzo e quarto comma, della LISF da parte del collegio sindacale, dei revisori e degli attuari)	sanzione da € 1.000,00 a € 25.000,00
art. 8 (conferimento di incarichi a revisori contabili o attuari in violazione di norme)	
comma 1 (violazione dell'obbligo di cui all'articolo 33, primo comma, della LISF e conferimento dell'incarico a un revisore, società di revisione o attuario in violazione di quanto stabilito nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale ai sensi del secondo comma dell'art. 33)	sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00
comma 2 (sanzioni ai revisori contabili e agli attuari che non osservano le disposizioni emanate dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 34, primo comma, lettera b) della LISF)	sanzione da € 1.000,00 a € 20.000,00 salvo che il fatto costituisca reato
art. 9 (offerta di strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi in violazione di legge)	sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00
art. 10 (intermediari assicurativi e riassicurativi)	
comma 1 (avvalersi di soggetti non iscritti al registro di cui all'art. 27, comma 1, LISF)	sanzione da € 2.500,00 a € 25.000,00 salvo il fatto costituisca reato
comma 2 (mancata osservanza da parte degli intermediari assicurativi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV della LISF o delle disposizioni attuative emanate dalla Banca Centrale)	sanzione da € 500,00 a € 15.000,00
art. 11 (promotori finanziari)	

comma 1 (avvalersi di soggetti non iscritti al registro di cui all'art. 25 LISF)	salvo il fatto costituisca reato sanzione da € 2.500,00 a € 25.000,00
comma 2 (violazioni dei promotori finanziari)	sanzione da € 500,00 a € 15.000,00
art. 12 (annunci pubblicitari)	
comma 1 (inosservanza delle disposizioni dell'articolo 63 e dell'articolo 113, commi 1,2 e 3 della LISF e norme attuative)	sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00
comma 2 (diffusione di annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi ex art. 63, commi 2 e 3, ovvero del comma 4 articolo 113 della LISF)	sanzione da € 10.000,00 a € 30.000,00
comma 3 (violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'art. 63, quarto comma, della LISF)	sanzione da € 30.000,00 a € 50.000,00
art. 13 (trasparenza delle condizioni contrattuali e regole di comportamento)	
comma 1 (inosservanza delle disposizioni di cui ai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale in attuazione dell'articolo 61 della LISF)	sanzione da € 500,00 a € 15.000,00
comma 2 (omissione della consegna dei documenti informativi ex art. 62, commi 1,2,3 della LISF)	sanzione da € 500,00 a € 15.000,00
comma 3 (consegna di documenti informativi aventi contenuto o schemi difformi da quelli autorizzati, ovvero offerta del contratto cui i documenti informativi si riferiscono, prima dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 62, comma 4, della LISF)	sanzione da € 500,00 a € 15.000,00
comma 4 (inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 66 della LISF o delle relative norme di attuazione, ovvero delle disposizioni emanate dalla Banca Centrale sulla base dei poteri conferiti dagli articoli 67 e 70, primo comma, lettera e), della LISF)	sanzione da € 500,00 a € 15.000,00

art. 14 (sollecitazione all'investimento)	
comma 1 (sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, terzo comma, 113 della LISF e relative norme di attuazione)	sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00
comma 2 (omessa comunicazione delle informazioni richieste dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 110, primo e secondo comma)	sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00
comma 3 (sollecitazioni all'investimento in violazione dei provvedimenti interdettivi adottati a norma dell'articolo 112 della LISF)	sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00 salvo il fatto costituisca reato
art. 15 (attività all'estero)	sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00
art. 16 (sistemi di garanzia)	sanzione da € 1.000,00 a € 30.000,00
art. 17 (riserva obbligatoria)	sanzione da € 1.000,00 a € 30.000,00
art. 18 (altre sanzioni)	salvo i fatti costituiscano reato
comma 1 a) violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dagli articoli 39, primo comma, 44, 45, 46, 70, primo comma, lettere dalla a) alla m) tranne la e), 71, primo comma della LISF; b) l'omissione o il ritardo delle comunicazioni dei dati e delle notizie o la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 41, primo e secondo comma, 48, primo comma, 50, secondo comma, 51 della LISF e delle relative norme di attuazione; c) il compimento di atti od operazioni in assenza dell'autorizzazione necessaria ai sensi degli articoli 43, secondo comma, 47, primo comma, 48, secondo comma, 49, primo comma lettera b), 52, secondo comma della LISF e delle relative norme di attuazione; d) la violazione delle disposizioni in materia di locazione finanziaria di cui al n.2 dell'articolo 148 della LISF	sanzione da € 500,00 a € 50.000,00

	comma 2 (violazione delle disposizioni di cui all'art. 157, comma 4, della LISF)	sanzione da € 500,00 a € 50.000,00
	art. 19 (così come mod. dal Decreto Delegato 14 febbraio 2008, n. 29)	Rinvio
	(Normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)	
	art. 20 comma 2, (così come mod. dal Decreto Delegato 14 febbraio 2008, n. 29)	sanzione da € 50,00 a € 15.000,00
	(mancato o ritardato pagamento degli oneri di vigilanza)	
	art. 22 (Responsabili delle violazioni)	Rinvio
	(così come mod. dall'art. 8 Decreto Delegato 19 maggio 2014, n. 77)	
	art. 23 (Principi criteri e procedure)	Rinvio
	(così come mod. dall'art. 9 Decreto Delegato 19 maggio 2014, n. 77)	
4)	Decreto - Legge 14 maggio 2009 n. 65	(Intermediazione di Banca Centrale ai fini della trasmissione interbancaria dei dati tra San Marino e l'Italia)
	art. 4 (Obblighi di trasmissione dati)	
	Comma 4 (violazione obblighi di trasmissione dei dati)	Sanzioni: rinvio al regime sanzionatorio dell'art. 141, l. n.165/2005 e successivi provvedimenti attuativi
5)	Decreto – Legge 3 dicembre 2009 n. 162 (modificativo dell'articolo 142 della Legge 17 novembre 2005, n. 165)	(Disposizioni urgenti in materia di riserva obbligatoria a carico delle banche sammarinesi)

		sanzione: rinvio all'articolo 17 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (in questo Allegato, n. 3) le infrazioni al Decreto-Legge , potranno essere considerate: "violazione di eccezionale gravità" ai sensi degli articoli 78.1.a), 84.1 e 85.1, nonché "grave inottemperanza" ai sensi dell'articolo 140.3 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 (Modifiche al decreto delegato 6 novembre 2006 n. 117 "Criteri applicativi per la quantificazione e la ripartizione degli oneri sui soggetti vigilati")
6)	Decreto Delegato 28 dicembre 2009, n. 173 art. 3 (Sanzioni) art. 2 (modifica all'articolo 8 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117) (Mancato o ritardato pagamento delle contribuzioni da parte del soggetto vigilato)	sanzione: rinvio all'art. 20, Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (in questo Allegato, n. 3) sanzione comminata senza ricorso al procedimento descritto ai primi tre commi dell'articolo 23 del Decreto n. 76/2006
7)	Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111 (Ratifica Decreto Delegato 31 maggio 2011 n. 89) art. 4 (Rinvio) Comma 1 (Sanzioni per mancato versamento nel Fondo di garanzia)	(Misure a garanzia della stabilità del sistema bancario della Repubblica di San Marino) sanzioni: rinvio a Regolamento di Banca Centrale
8)	Legge 29 luglio 2013, n. 101 Art.31 (Sanzioni) comma 1 (Violazioni alle disposizioni da parte dei gestori del contante)	(Raccolta delle disposizioni sulle banconote e monete) Salvo che il fatto costituisca reato

	- nei casi di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento BCSM;	sanzione da € 100,00 a € 50.000,00
	- nei casi di violazione del divieto di cui al precedente articolo 20, comma 1;	sanzioni: - fino al 40% del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito; - da € 2 a € 15 per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico
	comma 2 (Oblazione volontaria)	oblazione volontaria: pagamento della metà della sanzione pecuniaria amministrativa applicata
9)	Decreto Delegato 8 agosto 2013, n. 116	(Sanzioni relative alle disposizioni della Legge 29 luglio 2013, n. 101 e disposizioni di raccordo con il Decreto 30 maggio 2006, n. 76)
	Articolo 2 (Obblighi informativi sull'esercizio della gestione del contante)	
	comma 1, primo periodo (mancata preventiva comunicazione avvio attività)	sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00
	comma 1, secondo periodo (incompleta o non conforme comunicazione avvio attività)	sanzione da € 500,00 a € 2.500,00
	comma 2 (mancata comunicazione cessazione attività)	sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00
	Articolo 3 (Riproduzione irregolare di banconote in euro)	Salvo che il fatto costituisca reato
	comma 1 (riproduzione irregolare banconote)	sanzione da € 5.000,00 a € 40.000,00
	comma 2 (violazione dell'ordine di interrompere o consegnare la riproduzione irregolare di banconote di cui all'articolo 6 comma 8 della Legge n. 101/2013)	sanzione da € 6.000,00 a € 48.000,00

Articolo 4
(Controlli di autenticità e idoneità per le banconote)

comma 1 (mancata sottoposizione banconote a controllo autenticità e idoneità ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della Legge n. 101/2013)	sanzione da € 20.000,00 a € 50.000,00
comma 2 (mancata identificazione negli accordi contrattuali del soggetto responsabile dei controlli di autenticità e idoneità)	sanzione da € 5.000,00 a € 20.000,00
comma 3 (controllo manuale sulle banconote effettuato ad opera di personale non addestrato)	sanzione da € 15.000,00 a € 45.000,00
comma 4 (utilizzo di apparecchiature non ricomprese nell'elenco BCE in mancanza di controlli manuali sulle banconote)	sanzione da € 10.000,00 a € 40.000,00
comma 5 (rimessa in circolo ad opera di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o tramite casse prelievo di banconote non classificate come autentiche e idonee)	sanzione da € 20.000,00 a € 50.000,00
comma 6 (messa in funzione di dispositivi riservati al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela non nell'elenco BCE o utilizzati per tagli e serie di banconote non corrispondenti a quelli BCE)	sanzione da € 10.000,00 a € 40.000,00

Articolo 5
(Ritiro e consegna banconote in euro sospette di falsità)

comma 1 (mancato ritiro dalla circolazione di banconote false o sospette di falsità)	Salvo che il fatto costituisca reato sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00
comma 2 (mancata consegna nel rispetto dei termini alle Autorità competenti delle banconote false o sospette di falsità)	sanzione da € 200,00 a € 10.000,00

Articolo 6 comma 1 (mancato ritiro dalla circolazione di banconote inidonee)	sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00
Articolo 7 comma 1 (ogni altra violazione dell'articolo 8 della Legge n. 101/2013)	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
Articolo 8 comma 1 (violazione divieto di ricircolo banconote)	sanzione da € 20.000,00 a € 50.000,00
Articolo 9 comma 1 (mancata collaborazione in sede ispettiva)	Salvo che il fatto costituisca reato sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00
Articolo 10 comma 1 (violazione od inottemperanza nei termini dell'obbligo di segnalazione)	sanzione da € 500,00 a € 10.000,00
Articolo 11 comma 1 (riproduzione non autorizzata dei disegni delle monete)	sanzione da € 5.000,00 a € 40.000,00
Articolo 12	Salvo che il fatto costituisca reato
comma 1 (produzione, vendita, importazione o distribuzione di medaglie o gettoni in violazione all'art. 20 della Legge 101/2013)	sanzione dal minimo di € 5.000,00 ad un massimo del 40% del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito
comma 2 (sanzione aggiuntiva per le violazioni di cui al comma 1)	sanzione da € 2 a € 15 per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete
Articolo 13	
comma 1 (mancato controllo autenticità e idoneità monete)	sanzione da € 18.000,00 a € 45.000,00

comma 2 (mancata identificazione del responsabile dei controlli)	sanzione da € 4.500,00 a € 18.000,00
comma 3 (controllo manuale sulle monete effettuato ad opera di personale non addestrato)	sanzione da € 13.000,00 a € 40.000,00
comma 4 (utilizzo di apparecchiature non ricomprese nell'elenco CTSE in mancanza di controlli manuali sulle monete)	sanzione da € 9.000,00 a € 36.000,00

Articolo 14

comma 1 (mancato ritiro monete false o sospette di falsità)	Salvo che il fatto costituisca reato sanzione da minimo di € 4.500,00 a € 45.000,00
comma 2 (mancata consegna alle Autorità competenti delle monete false o sospette di falsità)	sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 9.000,00

Articolo 15

comma 1 (mancato ritiro dalla circolazione di monete inidonee)	sanzione da € 900,00 a € 9.000,00
--	-----------------------------------

Articolo 16

comma 1 (violazione divieto di ricircolo monete)	sanzione da € 10.000,00 a € 25.000,00
--	---------------------------------------

Articolo 17

comma 1 (violazione dell'obbligo di dichiarazione pericolosità)	sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00
---	---------------------------------------

Articolo 18

comma 1 (violazione delle disposizioni Bcsm impartite ai sensi dell'art. 34, comma 2, della Legge 101/2013)	Salvo che il medesimo fatto sia già soggetto a sanzione amministrativa dai precedenti articoli. sanzione da € 100,00 a € 10.000,00
---	---

Articolo 19 (violazione disposizioni transitorie di comunicazione attività per gestori già operanti)		
	comma 1 (Violazioni disposizioni dell'art. 35, comma 1, Legge 101/2013)	sanzione da € 500,00 a € 10.000,00
	comma 2 (Violazioni disposizioni dell'art. 35, comma 2, Legge 101/2013)	sanzione da € 10.000,00 a € 40.000,00
	comma 3 (Violazioni disposizioni dell'art. 35, comma 3, Legge 101/2013)	sanzione da € 10.000,00 a € 40.000,00
Articolo 20		
	comma 1 (violazione istruzioni Ufficio Centrale per il Falso Monetario)	sanzione da € 1.000,00 a € 40.000,00
10)	Decreto Delegato 19 maggio 2014, n. 77 (ratifica Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24)	(Disposizioni relative al regime delle sanzioni amministrative di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'Agenzia di Informazione finanziaria ed alle responsabilità degli organi sociali)
	Art. 2 (Modifiche all'articolo 31 della Legge n. 96/2005)	Rinvio
	Art. 31 (Sanzioni)	
	Art.3 (Modifiche all'articolo 32 della Legge n. 96/2005)	Rinvio
	Art. 32 (Pubblicità delle sanzioni)	
	Art.4 (Modifiche all'articolo 141 della Legge n.165/2005)	Rinvio
	Art. 141 (Sanzioni)	
	Art. 21 (Pubblicazione sanzioni sul Bollettino Ufficiale)	Rinvio
	Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali)	Rinvio

Allegato U

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ispettorato di Vigilanza di cui all'art. 175, Legge 19 luglio 1995 n. 87.

1)	Legge 20 novembre 1996, n. 140	(Modifiche alla Legge 30 ottobre 1992 n.86: regolamentazione presidi diagnostici e curativi, ambulatoriali e delle case di cura)
		sanzione di € 516,00
	art. 30	sanzione accessoria: sospensione degli uffici direttivi
2)	Legge 19 luglio 1995 n.87, così come mod. dal Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 (Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156)	(Interventi fiscali ed amministrativi urgenti)
	art. 127 (Contravvenzioni)	
	comma 1	
	a) primo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	-sanzione di € 500,00; - diffida scritta con obbligo d'immediata rimozione e sgombrò del suolo pubblico
	b) secondo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	sanzione di € 4.000,00
	c) terzo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	sanzione di € 7.500,00.
	comma 2 (sanzioni accessorie al terzo accertamento)	- acquisizione di diritto ed a titolo gratuito delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari al patrimonio dello Stato - rimozione a spese del contravventore
	comma 4 (facoltà di oblazione volontaria)	non concessa in relazione alle sanzioni applicate successivamente al primo accertamento
	art. 128 (Sanzioni amministrative)	
	comma 1 (installazione abusiva o mancato pagamento)	Oltre a quelle previste dall'art. 127, sanzione amministrativa da 2 a 4 volte la somma dovuta per un anno di esposizione o occupazione di suolo pubblico

Allegato V

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Esercizio della Funivia Borgo – San Marino.

Decreto 17 giugno 1999 n. 69	(Regolamento esercizio della Funivia Borgo – San Marino)
------------------------------	--

art. 12, 1° comma	sanzione da € 10,00 a € 103,00 salvo che il fatto non costituisca reato
-------------------	--

Allegato Z

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ente di Stato dei Giochi.

1)	Legge 25 luglio 2000 n. 67	(Disciplina per l'esercizio dei Giochi, dei Concorsi a Premi, delle Lotterie, del Lotto, dei Giochi della Sorte e dell'Abilità e delle Scommesse)
	art.15	
	comma 6	sanzione da € 516,00 a € 5.164,00
	comma 7	sanzione da € 258,00 a € 2.582,00
	comma 8	sanzione da € 258,00 a € 2.582,00
	comma 9	sanzione aumentata 3 volte nel minimo e nel massimo per infrazioni particolarmente gravi
2)	Decreto 10 giugno 2003, n. 72 integrativo del Decreto 19 novembre 2001 n.113	(Installazione di apparecchiature di intrattenimento non ammesse)
	art. 4, 2° comma (rinvio Art. 15, 4° comma, punto 7, Legge 25 luglio 2000 n. 67)	sanzione da € 258,00 a € 2.582,00 salvo che il fatto non costituisca reato
(Abrogato con l'art. 11 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014, n. 169 "Ratifica Decreto Delegato 29 luglio 2014, n. 126")		

Allegato Z 1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dei diversi Giudici aditi.

Legge 25 luglio 2003, n. 99 (Disposizioni fiscali sugli atti giudiziari)

art. 3, sanzione pari all'imposta evasa
1° comma

Abrogato e sostituito dall'articolo 1 del Decreto 1 dicembre 2003 n. 157 (Integrazioni e modifiche alla Legge 25 luglio 2003 n. 99).

Allegato Z 2

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Organismo (Authority) per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, le violazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 25 maggio 2004, n. 69	(Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)
art. 15	
comma 1 (esercizio di attività senza autorizzazione)	sanzione da € 5.000,00 a € 20.000,00 divieto di esercizio di attività per un anno
comma 2 (realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture senza autorizzazione)	facoltà di immediata chiusura da parte del Congresso di Stato su proposta dell'Authority

Allegato Z 3

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino, le violazioni previste dalla seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 30 novembre 2004, n. 164	(Istituzione di un Registro Navale per unità di diporto)
	art. 16, comma 2 (comando o condotta di una unità di diporto con abilitazione scaduta)	sanzione da € 200,00 a € 1.000,00
	art. 16, comma 3 (inosservanza di disposizioni di legge o di possedimenti dell'autorità competente)	sanzione da € 200,00 a € 1.000,00
2)	Decreto 8 agosto 2005, n. 119	(Norme in materia di navigazione da diporto e disposizioni connesse)
	Allegato A – Regolamento art. 6, comma 1 (Carenza di requisiti)	sanzione: sospensione dell'autorizzazione
	art. 6, comma 4 (Carenza di requisiti – inadempienze)	sanzione: revoca dell'autorizzazione
3) (Decreto Delegato abrogato dall'art. 72 Legge 29 luglio 2014, n. 125, riportata in questo Allegato, n. 6)	Decreto Delegato 10 agosto 2007, n. 96	(Norme applicative della legge 16 gennaio 2001 n. 9 in materia di aviazione civile)
	art. 47	
	comma 1 (inosservanza di norme relative al comando)	salvo che il fatto non costituisca reato
	a) inizio del volo senza avere a bordo i documenti previsti dalle norme vigenti	
	b) contravvenzione alle disposizioni relative al mantenimento ed aggiornamento dei documenti di bordo	sanzione da € 2.000,00 a € 10.000,00
	c) voli in aree proibite o vietate o lanci oggetti in volo	

d) decolli o atterraggi senza le prescritte autorizzazioni o i relative permessi da parte delle autorità preposte

e) voli acrobatici, lanci di paracadutisti o manovre pericolose per la sicurezza pubblica senza le prescritte autorizzazioni

f) voli ad altitudini minori di quanto previsto dei pertinenti regolamenti

g) manovre non necessitate manovre tali da mettere in pericolo persone o cose a bordo dell'aeromobile

h) inottemperanza agli ordini impartiti dall'ente di controllo traffico aereo

i) mancato rispetto delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose

j) atterraggi su aree non destinate all'approdo di aeromobili senza valido motivo

k) rifiuto senza giustificato motivo di partecipare alle operazioni di ricerca o salvataggio

l) imbarco o sbarco di passeggeri o merci in violazione dei regolamenti

comma 2
(sanzione accessoria nei casi previsti dai punti *a, e, h*)

sospensione da 1 a 6 mesi della licenza e della abilitazione

comma 3
(sanzione accessoria nei casi previsti dal punto *k*)

revoca delle licenze o abilitazioni

art. 48

comma 1
(gravi inosservanze di norme relative al comando)

salvo che il fatto non costituisca reato

a) inizio del volo con aeromobile non registrato o non in possesso del certificato di aeronavigabilità

sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00

b) operatività con un aeromobile senza avere o senza che l'equipaggio abbia le necessarie licenze o qualifiche richieste dalle norme in vigore

sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00

la sanzione si applica anche ai membri dell'equipaggio

c) distruzione, deterioramento od alterazione dei documenti dell'aeromobile	sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00
d) utilizzazione dell'aeromobile senza il permesso dell'esercente	sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00
e) esercizio delle mansioni sotto l'influenza di alcol o droghe	sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 la sanzione si applica anche ai membri dell'equipaggio
f) utilizzazione dell'aeromobile senza le previste marche di registrazione ovvero con marche non regolamentari	sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00
g) voli senza che l'aeromobile sia coperto dalle prescritte garanzie assicurative	sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00
h) mancato rispetto delle procedure di intercettazione nei casi previsti	sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00
comma 2 (sanzione accessoria nei casi di cui ai punti <i>a, b, e, f, g, h</i>)	revoca delle licenze o abilitazioni
art. 49	
comma 1 (inosservanza delle norme relative al proprietario o esercente)	salvo che il fatto non costituisca reato
a) affido al comandante di aeromobile per l'utilizzo senza che esso sia aeronavigabile	
b) affido di un aeromobile per l'esercizio senza che sia registrato	
c) iscrizione in un registro estero di aeromobile senza che esso sia cancellato dal registro sammarinese	sanzione da € 10.000,00 a € 25.000,00
d) affido al comandante di un aeromobile senza che sia coperto da idonea garanzia assicurativa	
comma 2 (sanzione accessoria nell'ipotesi di cui al punto <i>d</i>)	sospensione dell'aeronavigabilità da 1 a 6 mesi
art. 50 (alterazione di marche)	salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da € 10.000,00 a € 25.000,00
art. 51 (inosservanza di altre norme)	salvo che il fatto non costituisca reato

comma 1

- a) rifiuta di esibire all'Autorità i documenti di bordo
- b) organizza o partecipa senza permesso a manifestazioni aeree con acrobazie o lanci di paracadutisti
- c) chiunque sia a bordo di aeromobili senza permesso del comandante o senza valido titolo
- d) chiunque a bordo metta in pericolo la sicurezza del volo o dei passeggeri
- e) chiunque si trovi a bordo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe
- f) chiunque non ottemperi alle disposizioni impartite dal comandante
- g) chiunque, essendovi obbligato, non ottemperi agli obblighi di segnalazione di incidenti o inconvenienti

sanzione da € 500,00 a € 2.000,00

comma 2

(ogni altra inosservanza delle disposizioni della legge, delle normative tecniche o delle ordinanze in materia di sicurezza dell'aviazione civile)

sanzione da € 500,00 a € 1.000,00.

art. 52

(sanzioni relative ad operatori commerciali)

salvo che il fatto non costituisca reato

comma 1

(voli commerciali dietro compenso senza autorizzazioni)

sanzione da € 15.000,00 a € 30.000,00

comma 2

(casi gravi)

a) rifiuto senza giustificazione di accesso al pubblico dei suoi servizi

b) mancato rispetto degli obblighi previsti nel certificato di operatore aereo

sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00

c) mancato rispetto dei piani di manutenzione o di altri obblighi nell'interesse della sicurezza del volo

	d) effettuazione di voli diversi da quanto previsto sul certificato di operatore aereo	
4)	Legge 28 giugno 2010, n. 119 art. 17, commi 2 e 3 (casi di sospensione della patente nautica)	(Rilascio, convalida, conversione, revisione e revoca delle patenti nautiche)
	a) assunzione del comando, della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altra sostanza inebriante o stupefacente	sospensione fino a sei mesi
	b) commissione da parte dell'abilitato di atti di imprudenza, negligenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni	sospensione fino a tre mesi
	c) su richiesta della competente Autorità Giudiziaria per motivi di pubblica sicurezza	sospensione fino a sei mesi
	comma 4. (sospensione cautelare della patente nautica)	sospensione per inizio di procedimento penale a carico dell'abilitato per i reati di omicidio colposo ovvero lesioni colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando dell'unità da diporto o per i reati contro l'incolumità pubblica
	comma 5 (sanzione accessoria)	- sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, "qualora dalle violazioni delle norme sul comando e la condotta delle unità da diporto derivi una condanna per lesioni penali colpose"
	art. 18 (perdita permanente dell'idoneità fisica e psichica ovvero dei requisiti morali)	- sospensione della patente da 1 mese a 6 mesi per lesioni personali colpose - sospensione della patente da 2 mesi a 1 anno in caso di omicidio colposo
	art. 20 (assunzione o detenzione del comando o della condotta o della direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti)	revoca della patente nautica conseguimento di nuova abilitazione dopo provvedimento di riabilitazione sanzione da € 2.000,00 a € 6.000,00. sanzione raddoppiata nel caso di comando o condotta di un nave da diporto applicazione di sospensione e revoca della patente nautica ai sensi degli articoli 17 e 18

5)	Decreto Delegato 19 ottobre 2010, n. 169 art. 14 (Sanzioni) comma 1 (violazioni a carico dei titolari di scuola nautica) - gestione di scuola nautica senza autorizzazione; - avvalimento di personale insegnante privo dei requisiti - svolgimento di esercitazioni pratiche, con unità non idonee o prive di requisiti, compresa l'assicurazione, o in assenza dell'istruttore --indisponibilità del materiale didattico richiesto - svolgimento delle lezioni in locali non idonei; - mancata esposizione della tabella di cui all'articolo 12 - omessa tenuta o regolare aggiornamento del registro di iscrizione degli allievi. comma 2 (sanzione accessoria della sospensione per violazioni gravi o recidiva) - violazioni di maggiore gravità delle norme sul funzionamento della scuola nautica - compimento di tre violazioni amministrative in un quinquennio comma 3, secondo periodo (sanzione accessoria della revoca per recidiva reiterata).	(Disciplina dell'attività per le scuole nautiche) Salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da € 5.000,00 a € 30.000,00 sanzione da € 1.000,00 a € 6.000,00 sanzione da € 500,00 a € 3.000,00 sanzione da € 200,00 a € 3.000,00 sanzione da € 200,00 a € 1.200,00 sanzione da € 200,00 a € 1.200,00 sanzione da € 100,00 a € 600,00 sospensione facoltativa dell'autorizzazione da uno a tre mesi revoca dell'autorizzazione quando siano stati adottati più di tre provvedimenti di sospensione in un quinquennio
6)	Legge 29 luglio 2014, n. 125 Art. 59 (Sanzioni amministrative)	(Legge di riforma in materia di aviazione civile) (così come mod. con art. 21 Decreto Delegato 4 agosto 2015 n. 133, in questo All. Z 3, n. 7)

comma 2 (Determinazione delle sanzioni)	Il Direttore Generale deve tenere in considerazione la natura, le circostanze, il grado e la gravità della violazione commessa e, con riguardo al soggetto che ha commesso la violazione, eventuali precedenti violazioni e tutti gli altri fatti che possono essere richiesti ai fini di una corretta valutazione
comma 3. (aeromobile coinvolto in una violazione commessa ad opera del proprietario o operatore)	il Direttore Generale può imporre restrizioni all'aeromobile
comma 4 (Violazioni del comandante dell'aeromobile)	Salvo che il fatto non costituisca reato
a) utilizzi un aeromobile non registrato o non in possesso del certificato di aeronavigabilità;	sanzioni: da € 5.000,00 ad € 15.000,00; revoca della licenza di volo
b) utilizzi un aeromobile senza avere o senza che l'equipaggio abbia le necessarie licenze o qualifiche previste, la sanzione si applica anche ai membri dell'equipaggio;	sanzioni: da € 5.000,00 ad € 15.000,00; revoca della licenza di volo
c) utilizzi l'aeromobile senza il permesso dell'operatore;	sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00
d) utilizzi l'aeromobile senza la previste marche di registrazione ovvero con marche non regolamentari;	sanzioni: da € 5.000,00 ad € 15.000,00; revoca della licenza di volo
e) effettui voli senza che l'aeromobile sia coperto dalle prescritte garanzie assicurative;	sanzioni: da € 5.000,00 ad € 15.000,00; revoca della licenza di volo
f) non rispetti le procedure di intercettazione nei casi previsti da apposito regolamento dell'Autorità;	sanzioni: da € 5.000,00 ad € 15.000,00; revoca della licenza di volo
g) contravvenga alle disposizioni relative al mantenimento ed aggiornamento dei documenti di bordo;	sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00
h) effettui voli in aree proibite o lanci oggetti da un aeromobile in volo senza autorizzazione;	sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00
i) effettui decolli o atterraggi senza le prescritte autorizzazioni o i relativi permessi da parte delle autorità preposte;	sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00

l) effettui voli acrobatici, lanci di paracadutisti o manovre pericolose per la sicurezza pubblica senza le prescritte autorizzazioni;	sanzioni: da € 5.000,00 ad € 15.000,00; sospensione della licenza da uno a sei mesi
m) effettui voli ad altitudini minori di quanto previsto dai pertinenti regolamenti;	sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00
n) effettui senza necessità manovre tali da mettere in pericolo persone o cose a bordo di un aeromobile;	sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00
o) non ottemperi agli ordini impartiti dall'ente di controllo del traffico aereo;	sanzioni: da € 5.000,00 ad € 15.000,00; sospensione della licenza da uno a sei mesi
p) effettui senza valido motivo atterraggi su aree non destinate all'approdo di aeromobili;	sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00
q) si rifiuti senza giustificato motivo di partecipare alle operazioni di ricerca e salvataggio;	sanzioni: da € 5.000,00 ad € 15.000,00; revoca della licenza di volo
r) imbarchi o sbarchi passeggeri e merci in violazione dei regolamenti;	sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00
s) inizi il volo senza aver a bordo i documenti previsti dall'Autorità	sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00
comma 5 (Violazioni dell'operatore)	Salvo che il fatto non costituisca reato
a) affidi al comandante un aeromobile non aeronavigabile;	sanzione da € 10.000,00 a € 25.000,00
b) affidi un aeromobile per l'esercizio senza che lo stesso sia registrato;	sanzione da € 10.000,00 a € 25.000,00
c) iscriva in un registro estero l'aeromobile senza che lo stesso sia cancellato dal registro sammarinese;	sanzione da € 10.000,00 a € 25.000,00
d) affidi al comandante un aeromobile senza che sia coperto da idonea garanzia assicurativa.	sanzioni: sanzione da € 10.000,00 a € 25.000,00; sospensione della licenza da uno a sei mesi
comma 6 (Violazioni da chiunque commesse)	Salvo che il fatto non costituisca reato

a) rifiuti di esibire all'Autorità i documenti di bordo;	
b) organizzzi o partecipi senza permesso a manifestazioni aeree con acrobazie o lanci di paracadutisti;	
c) sia a bordo di aeromobili senza permesso del comandante o senza valido titolo;	
d) si trovi a bordo di un aeromobile in veste di passeggero in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe;	sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00
e) non ottemperi alle disposizioni impartite dal comandante;	
f) essendovi obbligato, non ottemperi all'obbligo di segnalazione di incidenti o inconvenienti;	
g) produca volontariamente la proiezione di una fonte di luce intensa in uno spazio aereo navigabile tale da comportare un rischio per la sicurezza aerea, danni ad aeromobili o lesioni alle persone a bordo di aeromobili.	
ult. cpv. (ogni altra inosservanze alle disposizioni di cui alla presente legge, regolamenti o direttive)	Salvo che il fatto costituisca reato sanzione da € 500,00 a € 1.000,00 (cfr. in questo Allegato Z 3 n. 7)
comma 7 (voli commerciali effettuati dall'operatore dietro compenso senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni)	Salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da € 15.000,00 a € 30.000,00
comma 8 (Violazioni dell'operatore commerciale)	Salvo che il fatto non costituisca reato
a) rifiuti senza giustificazione l'accesso dei suoi servizi al pubblico;	sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00
b) non rispetti gli obblighi previsti nel certificato di operatore aereo;	sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00
c) non rispetti i programmi di manutenzione o altri obblighi nell'interesse della sicurezza del volo;	sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00

	d) effettui voli diversi da quanto previsto sul certificato di operatore aereo.	sanzione da € 5.000,00 a € 25.000,00
	Art. 68 (Denominazione e segni distintivi degli operatori economici di settore)	
	comma 1 (Divieto agli operatori economici del settore aeronautico di utilizzare, in tutto od in parte, quale propria denominazione, marchio o qualunque altro segno distintivo, elementi identificativi propri dell'Autorità)	Rinvio all'art. 70
	comma 5 (Adeguamento alle disposizioni del presente articolo entro tre mesi)	
	Art. 70 (Sanzioni)	
	comma 1 (Inosservanza dei divieti di cui all'art. 68)	sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00
	comma 2	sanzione accessoria: facoltà di disporre la modifica della denominazione dell'operatore economico e la rimozione dei marchi e di tutti gli altri segni distintivi illegittimi a spese del contravventore
7)	Decreto Delegato 13 ottobre 2015, n. 153 (Ratifica Decreto Delegato 4 agosto 2015 n. 133)	(Modifiche alla legge 29 luglio 2014 n. 125 – legge di riforma in materia di aviazione civile)
	Art. 21 (Modifica ai commi 4, lettera h), 6, lettera d) ed ultima parte dell'articolo 59 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)	
		Salvo che il fatto non costituisca reato
	comma 3 (Modifica all'ultima parte del comma 6, dell'articolo 59 della Legge 29 luglio 2014 n. 125)	
	(Altre inosservanze alle disposizioni di cui alla presente legge, regolamenti, direttive)	sanzione da € 2.000,00 a € 5.000,00

(Altra inosservanza riguardante
disposizioni impartite dal Direttore
Generale al fine di tutelare interessi
pubblici di rilievo internazionale)

sanzione da € 4.000,00 a € 10.000,00.

Allegato Z 4

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza della Commissione per il Turismo Rurale, le violazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Legge 27 gennaio 2006 n. 23 (Norme generali per l'esercizio del turismo rurale)	
	art. 17	
	comma 1 (esercizio di attività di turismo rurale senza autorizzazione)	sanzione da € 1.000,00 a € 4.000,00 e chiusura dell'azienda turistica
	comma 2 (uso improprio di denominazioni relative al "turismo rurale" tali da indurre in errore)	sanzione da € 1.500,00 a € 4.500,00
	commi 3 e 5 (mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o violazione degli obblighi di legge)	sanzione da € 800,00 a € 2.000,00 temporanea chiusura dell'attività e sospensione del trasgressore dall'albo in presenza di violazioni "particolarmente gravi"
2)	comma 4 (esposizione o applicazione di prezzi superiori – mancata esposizione dell'autorizzazione – mancata ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14)	
	sanzione da € 150,00 a € 500,00	
	Decreto Delegato 22 settembre 2009, n. 132 (Ratifica Decreto Delegato 21 luglio 2009, n. 99 - Norme generali per l'esercizio del turismo rurale)	
	art. 27	
	comma 1	sanzioni: rinvio all'art. 17, Legge 27 gennaio 2006 n. 23
	commi 2, 3	Sanzioni accessorie: sospensione, cancellazione dall'Albo, chiusura temporanea o definitiva delle attività

Allegato Z 5

Costituiscono violazioni amministrative di competenza della Commissione Elettorale le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge Qualificata 11 maggio 2007, n. 1	(Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali)
	art. 6 (modifica dell'art. 14 legge 31 gennaio 1996, n. 6)	sanzione di € 500,00
	(sottoscrizione delle liste elettorali – divieti)	
	art. 12, (modifica dell'art. 23 legge 31 gennaio 1996, n. 6)	sanzione di € 250,00
	(astensione, senza giustificato motivo, dalle funzioni di Presidente di seggio e di scrutatore)	
2)	Legge 27 settembre 2013, n. 127	(Legge sulle Giunte di Castello)
	Art. 10, comma 6	sanzione: rinvio all'articolo 14, comma 3, della Legge n. 6/1996 (cfr. in questo Allegato Z 5, n.2)
	(sottoscrizione delle liste elettorali – divieti)	

Allegato Z 6

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 17 giugno 2008 n. 92 (Parziali modifiche introdotte con: Legge 19 giugno 2009, n. 73; Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134 (Ratifica decreto – Legge 2010, n. 126); Decreto – Legge 26 novembre 2010, n. 187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181) Decreto - Legge 25 luglio 2013 n. 98 (Ratifica Decreto-Legge 12 luglio 2013 n.82); Decreto Delegato 19 maggio 2014, n. 77 (ratifica Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24)	(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)
	art. 60 (Elusione delle misure di congelamento)	In aggiunta alle sanzioni penali previste, si applicano altresì la sanzione pecuniaria amministrativa fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di congelamento
	art.60-bis (introdotto con l'art. 22 del Decreto –Legge 26 novembre 2010 n. 187) (Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco)	In aggiunta alle sanzioni penali previste, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative
	comma 1 (inosservanza o ritardo del provvedimento di blocco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)	sanzione da € 2.000,00 a € 40.000,00
	comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)	sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1
	art. 61, (così come sostituito dall'art. 24, del Decreto –Legge 26 novembre 2010 n. 187) (Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di astensione e di fornire informazioni)	In aggiunta alle sanzioni penali previste, in caso di ostacolo, ritardo o impedimento al controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative (art. 61, comma 5)
	comma 1 (violazione obblighi adeguata verifica della clientela)	sanzione: da € 5.000,00 a € 70.000,00
	comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)	sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1
	comma 3 (violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 della legge)	sanzione: da € 5.000,00 a € 80.000,00
	comma 4 (violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela)	Salvi i fatti costituenti reato dell'articolo 54, sanzione da € 5.000,00 a € 80.000,00.

art. 62 (così come modificato dall'art. 10, Legge 19 giugno 2009, n. 73 e dall'art. 25, Decreto –Legge 26 novembre 2010, n. 187)		
(Inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)		
comma 1 (violazione degli obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)		sanzione: da € 5.000,00 a € 70.000,00
comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)		sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1
art.62-ter (introdotto dall'art. 26 del Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134)		
(Violazione al divieto di operare con banche di comodo)		
art. 63 (Violazioni del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore)		
comma 1 (Violazione del divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie)		sanzione: da € 2.000,00 a € 50.000,00
comma 2 (Violazione delle limitazioni all'uso del contante e degli assegni)		sanzione: fino alla metà dell'importo di ciascuna operazione
comma 3 (Violazione delle limitazioni all'uso di titoli al portatore)		sanzione: fino alla metà del saldo del libretto di deposito al risparmio al portatore
art. 64 (Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento)		
comma 1		sanzione: fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di trasferimento, disposizione o utilizzo
comma 2		fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche messe a disposizione direttamente o indirettamente delle persone, degli enti o dei gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziati a vantaggio di tali persone, enti o gruppi
art. 65 (Violazioni degli obblighi di comunicazione relativi ai fondi e risorse congelate)		
		sanzione: da € 500,00 a € 25.000,00

art. 65 bis (introdotto dall'art. 24 del Decreto - Legge 25 luglio 2013 n. 98) (Violazioni degli obblighi di monitoraggio)	Salvo che il fatto costituisca reato sanzione da € 1.000,00 a € 50.000,00
art. 66 (così come mod. dall'art. 27 del Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134) (Altre violazioni)	Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti sanzione: da € 3.000,00 a € 100.000,00
art. 67 (così come mod. dall'art. 27 del Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134) (Violazione delle istruzioni emanate dall'Agenzia)	Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa sanzione: da € 3.000,00 a € 100.000,00
Art. 70 (così come modificato dall'art. 10 del Decreto Delegato 19 maggio 2014, n. 77) (Responsabilità solidale)	Rinvio
Art. 71 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)	
art. 72, (così come modificato dall'art. 11 del Decreto Delegato 19 maggio 2014, n. 77) (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento sanzionatorio)	Rinvio
art. 73 (così come modificato dall'art. 12 del Decreto Delegato 19 maggio 2014, n. 77) (Pubblicazione delle sanzioni)	
art. 74, (così come modificato dall'art. 13 del Decreto Delegato 19 maggio 2014, n. 77) (Applicazione delle sanzioni)	Rinvio
2) Decreto Delegato 19 giugno 2009, n. 74	
art. 4, comma 1, (così come modificato con l'art. 36 Decreto – Legge 26 novembre 2010, n. 187) (Omissione di dichiarazione o informazioni inesatte o incomplete)	(Ratifica decreto delegato 4 maggio 2009 n. 62 - Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi) sanzioni applicabili in aggiunta alle sanzioni penali previste da questa o da altre leggi (comma 2)

	comma 1, primo periodo (omessa dichiarazione di strumenti eccedenti il controvalore)	sanzione: fino al 40% dell'importo eccedente € 10.000,00
	comma 1, secondo periodo (strumenti privi d'importo)	sanzione fissa di € 200,00 per ogni strumento
	art. 6 (Sequestro amministrativo in caso di violazione agli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 2)	Sanzione accessoria: sequestro dei valori eccedenti € 10.000,00
	art. 8 (Oblazione volontaria)	
	comma 1	pagamento immediato pari al 10% dell'importo eccedente la soglia di € 10.000,00 con un minimo di € 200,00
	comma 4	non è ammessa l'oblazione per trasferimenti superiori a € 250.000,00
3)	Legge 22 luglio 2009, n. 100	(Disposizioni di detenzione e di trasferimento delle azioni al portatore delle società anonime)
	art. 7, comma 4 (Omissione o ritardo nel deposito di certificati azionari)	Sanzione: € 10.000,00
4)	Decreto Legge 22 settembre 2009, n. 136	(Disposizioni urgenti in materia di libretti di deposito a risparmio al portatore)
	art. 6	
	comma 1 (Mancata estinzione o conversione in rapporti nominativi alla prima operazione di prelevamento e mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela)	sanzione: rinvio all'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dalla Legge 19 giugno 2009 n. 73
	comma 2 (altre violazioni)	Sanzione: da € 10.000,00 a € 50.000,00
5)	Decreto Legge 11 novembre 2009, n. 154	(Disposizioni urgenti in materia di depositi a risparmio)
	art. 2 (Mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica all'atto del rimborso di titoli al portatore, diversi dai libretti)	sanzione: rinvio all'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dalla Legge 19 giugno 2009 n. 73.
	art. 3 (Altre violazioni)	sanzione: da € 10.000,00 a € 50.000,00
6)	Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 49	(Ufficio di trustee professionale)
	art. 4 (Disposizioni Antiriciclaggio)	

comma 2

(conservazione della documentazione, afferente il trust a carico di chi ricopre l'ufficio di trustee, in qualunque forma esercitato)

sanzioni: rinvio alla Legge 17 giugno 2008 n. 92

comma 3

(obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 a carico di chi esercita, in qualunque forma, l'ufficio di trustee non professionale nella Repubblica di San Marino)

sanzioni: rinvio alla Legge 17 giugno 2008 n. 92

Allegato Z 7

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio del Registro dei trust, istituito presso l'Autorità di vigilanza, di cui all'art. 2, comma 2, Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 50, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge I marzo 2010, n. 42	(L'istituto del trust)
(Cfr in questo Allegato Z 7, n. 2)	art. 7 comma 3 (così come introdotto dall'art. 97, Legge 22 dicembre 2010, n. 194)	sanzione di € 3.000,00
	(mancata redazione dell'attestato del trust entro i termini previsti al comma 1, da parte del trustee residente o all'agente residente)	
	art. 8 (mancata iscrizione e cancellazione del trust)	
	comma 8, primo periodo (mancata iscrizione al Registro entro i termini previsti nei commi 3 e 5, da parte del notaio, del trustee residente e dell'agente residente)	sanzione di € 2.000,00
	comma 8, secondo periodo (omessa richiesta di cancellazione dal Registro del trustee residente o dell'agente residente nelle condizioni previste dal comma 6)	
	art. 13, comma 5 (omesse comunicazioni ai sensi del comma 3, da parte del trustee residente o dell'agente residente)	sanzione di € 2.000,00
	art. 64, comma 4 (omesse modifiche all'atto istitutivo, per i trust già istituiti a cura del trustee)	sanzione di € 12.000,00
2)	Decreto - Legge 25 Luglio 2013 n. 98 (Ratifica Decreto-Legge 12 luglio 2013 n. 82)	(Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)
	art. 28 (Modifica dell'articolo 7, ultimo comma della Legge I marzo 2010 n. 42 "L'istituto del trust")	sanzione da € 3.000,00 ad € 15.000,00
	(mancata redazione dell'attestato del trust entro i termini previsti al comma 1, da parte del trustee residente o all'agente residente)	
	Art. 29 (Modifica dell'articolo 8 della Legge I marzo 2010 n. 42 "L'istituto del trust")	

(mancata iscrizione al Registro entro i termini previsti nei commi 3 e 5, da parte del notaio, del trustee residente e dell'agente residente)

sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00

(omessa richiesta di cancellazione dal Registro del trustee residente o dell'agente residente nelle condizioni previste dal comma 6)

art. 30

(Modifica dell'articolo 13 della Legge I marzo 2010 n. 42 "L'istituto del trust")

sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00

(omissione o ritardo nelle prescritte comunicazioni ed attestazione delle modifiche dell'atto istitutivo del trust)

Allegato Z 8

Costituiscono violazioni amministrative di competenza del Capo della Protezione civile, istituito con l'art. 4, Legge 27 gennaio 2006 n. 21, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto delegato 6 agosto 2010, n. 146 (così come modificato dagli articoli 2 dei Decreti Delegati 3 ottobre 2011 n. 155 e 28 giugno 2012, n. 66)	(Fascicolo di intervento per le attività a maggior rischio di incendio)
	art. 6 (Sanzioni)	
	comma 1 (inosservanza dei termini e degli obblighi di redazione e trasmissione al Servizio di Protezione Civile del fascicolo di intervento, da parte degli esercenti delle attività o, in mancanza di attività esercitata, dei responsabili degli edifici, dei depositi, dei locali e degli impianti elencati all'allegato)	sanzione da € 2.000,00 a € 6.000,00
	comma 2 (inosservanza dell'ordine di trasmettere il fascicolo entro il termine di 15 giorni in seguito all'accertata violazione di cui al comma 1)	sanzione: sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni
	comma 3 (violazione di obblighi di conservazione e conferma della documentazione)	sanzione da € 2.000,00 a € 6.000,00
	comma 4 (inosservanza dell'ordine di trasmettere il fascicolo entro il termine di 15 giorni in seguito all'accertata violazione di cui al comma 3)	sanzione: sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni
	Comma 5 (Comma 5 introdotto con l'art. 2 del Decreto Delegato, 28 giugno 2012, n. 66)	
(cfr. in questo Allegato Z 8, n. 5)	Sanzioni in caso di trasmissione volontaria del fascicolo di intervento di cui all'articolo 3 o della comunicazione di aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 2 o della documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, prima del formale accertamento della violazione da parte del Capo del Servizio Protezione Civile	salva la facoltà di oblazione volontaria
	a) per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento che siano effettuate entro il 31 dicembre 2012;	sanzione da € 200,00 a € 600,00

b) per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento o della documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, che siano effettuate in data successiva al 31 dicembre 2012

sanzione da € 1.000,00 a € 3.000,00

Comma 6
(Comma 5 introdotto con l'art. 2 del Decreto Delegato, 28 giugno 2012, n. 66)

Esclusione dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5 agli edifici, depositi, locali e impianti completati dopo l'entrata in vigore del presente decreto delegato

sanzione: rinvio ai commi 1 e 3

2)

Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 167

(Diritto alle informazioni in materia ambientale e tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente)

Art. 11
(Azione di prevenzione)

(Abrogato con l'art. 190 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44; cfr.in questo Allegato, al n. 4)

Comma 3
(Omessa adozione entro le 24 ore di misure di prevenzione e comunicazione dell'esistenza di una minaccia ambientale imminente da parte dell'operatore interessato ai sensi dei commi 1 e 2)

sanzione da € 250,00 ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo

3)

Decreto Delegato 26 marzo 2012, n. 28
(Ratifica Decreto Delegato 27 febbraio 2012 n. 14)

(Norme attuative della legge 25 gennaio 2011 n.5 "Legge sulla progettazione strutturale")

(Cfr. Allegato Z 12)

4)

Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44

(Codice ambientale)

(cfr in Allegato Z 13, n. 2, in Allegato F, n. 73, in Allegato P, n. 6, in Allegato G, n. 4))

TITOLO VIII
NORME IN MATERIA DI DIRITTO
ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE E TUTELA
RISARCITORIA CONTRO I DANNI
ALL'AMBIENTE

Art. 162
(Azione di prevenzione)

Comma 3.
Ritardo nell'adozione di misure di
prevenzione e di messa in sicurezza o
nella comunicazione al Capo del
Servizio Protezione Civile della
minaccia imminente di un danno
ambientale non ancora verificato da
parte dell'operatore interessato, di cui ai
precedenti commi 1 e 2

sanzione da € 250,00 ad €
1.000,00 per ogni giorno di
ritardo

Art. 163
(Azioni di riparazione)

Salva l'applicazione delle
sanzioni amministrative e penali
previste dalla normativa in
materia

(Cfr. Legge 16 novembre
1995 n. 126, in Allegato
G, n. 4)

Comma 4.
(Rinvio alle sanzioni in materia e criteri
di commisurazione della sanzione)

Ai fini della commisurazione
della sanzione si tiene conto del
comportamento dell'operatore
che si sia prontamente attivato ai
sensi del comma 1 e che abbia,
eventualmente, compiutamente
ottemperato agli obblighi previsti
al comma 2, lettere b) e c)

(Modifiche all'articolo 6, comma
5, del decreto delegato 6 agosto
2010 n.146 "fascicolo di
intervento per le attività a
maggior rischio
di incendio")

5) Decreto Delegato 19 giugno 2013, n.63

art. unico
(Modifica all'articolo 6, comma 5, del
Decreto Delegato 6 agosto 2010 n. 146)

Sanzioni in caso di trasmissione volontaria del fascicolo di intervento di o della comunicazione di aggiornamento, prima del formale accertamento della violazione da parte del Servizio Protezione Civile

a) per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento che siano effettuate entro il 31 dicembre 2013;

sanzione da € 200,00 a € 600,00

b) per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento o della documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, che siano effettuate in data successiva al 31 dicembre 2013

sanzione da € 1.000,00 a € 3.000,00

Allegato Z 9

Costituiscono violazioni amministrative di competenza della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Decreto Delegato 2 settembre 2010, n. 153	(Divieti di detenzione e trasferimento di partecipazioni azionarie)
	art. 1, commi 6 e 7 (mancata comunicazione dello status di inidoneità del socio, da parte di Pubblico Ufficio, Notaio, o degli Amministratori e dei Sindaci nello svolgimento delle proprie funzioni, a seguito di sentenza definitiva successiva alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali)	sanzione di € 5.000,00
	art. 2, commi 2 e 3 (mancata comunicazione da parte del socio di inidoneità sopravvenuta in casi diversi dall'emissione di una sentenza definitiva, successivamente alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali)	sanzione di € 5.000,00

Allegato Z 10

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto – Legge 29 novembre 2010, n. 190	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)
	art. 10 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all' art. 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)	sanzione di € 5.000,00
	comma 1 (inosservanze della società)	sanzione da € 2.000,00 a € 15.000,00
	comma 2 (sanzione in caso di recidiva ed effetti sulla facoltà di oblazione)	- sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione - è recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. - in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria
	comma 3 (mancata esibizione dei libri e dei registri da parte del depositario, Avvocato, Notaio, o Dottore Commercialista, o Ragioniere Commercialista, in caso di richiesta, verifica o ispezione)	sanzione da € 2.000,00 a € 15.000,00

Allegato Z 11

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio Centrale di Collegamento di cui alla legge 18 giugno 2008, n. 95, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | <p>Legge 18 giugno 2008, n .95</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 bis
(Sanzioni)
aggiunto con l'art. 4, Decreto - Legge 24
febbraio 2011, n. 36</p> <p style="text-align: center;">Comma 1
(Ostacolo all'attività di cui ai commi 1 e 2,
dell'art. 11, ovvero inesatta o parziale
evasione delle richieste dell'Ufficio
Centrale di Collegamento)</p> <p style="text-align: center;">Comma 2
(Violazioni con mezzi fraudolenti)</p> | <p>(Riorganizzazione dei servizi di
vigilanza sulle attività economiche)</p> <p>salve altre sanzioni previste dalla
legislazione vigente, sanzione da €
1.000,00 a € 50.000,00</p> <p>fatti salvi altri provvedimenti
sanzionatori previsti dalle leggi
vigenti, le sanzioni non si applicano
agli uffici della Pubblica
Amministrazione, alle autorità di
vigilanza e alle forze di Polizia</p> <p>sanzione raddoppiata: da € 2.000,00
ad € 100.000,00</p> <p>Non si applica la facoltà di estinguere
la violazione con il pagamento in
misura ridotta</p> <p>(Misure urgenti di adeguamento agli
standard internazionali in materia di
trasparenza e scambio di
informazioni)</p> |
| 2) | <p>Decreto - Legge 24 febbraio 2011, n. 36</p> <p style="text-align: center;">Art. 12
(Disposizioni sulle partecipazioni societarie
estere attraverso mandati fiduciari)</p> <p style="text-align: center;">Comma 2
(Mancata trasmissione da parte della società
fiduciaria sammarinese delle informazioni
di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 7
giugno 2010 n. 98, sulle generalità dei
fiducianti e sulla misura e titolarità delle
partecipazioni)</p> | <p>sanzione: rinvio all'art. 13 bis della
Legge 18 giugno 2008 n. 95 (in questo
Allegato, n. 1)</p> |
| 3) | <p>Legge 27 novembre 2015, n. 174</p> <p style="text-align: center;">Art. 44
(Ostacolo all'attività del CLO)</p> | <p>(Cooperazione fiscale internazionale)</p> |

Comma 1

lettera a)

non ottemperanza, in tutto o in parte, alle richieste del CLO di trasmissione di dati e informazioni ai fini dello scambio di informazioni di cui al Titolo III;

sanzione da € 1.000,00 a € 50.000,00

lettera b)

inosservanza delle disposizioni emanate dal CLO ai sensi della presente legge;

Comma 2

Ostacolo od opposizione alle attività di verifica e controllo del CLO o delle altre autorità o enti da questo delegati

sanzione da € 1.000,00 a € 50.000,00

Art. 45

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica e comunicazione)

Comma 1

Mancato adempimento da parte delle Istituzioni Finanziarie Segnalanti agli obblighi di adeguata verifica e/o comunicazione, di cui al Titolo III, Capo III

sanzione da € 15.000,00 a € 50.000,00

per ogni singola violazione e senza facoltà di oblazione volontaria

Comma 2

(Informazioni non accurate o corrette da parte delle Istituzioni Finanziarie Segnalanti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e/o comunicazione di cui alla presente legge)

sanzione da € 5.000,00 a € 30.000,00

per ogni singola violazione e senza facoltà di oblazione volontaria

Art. 46

(Inosservanza dei termini per la comunicazione delle informazioni nell'ambito del Global Standard)

Comma 1

(Ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'articolo da parte dei Soggetti Finanziari Segnalanti)

sanzione di € 10.000,00

per ogni singola violazione e senza facoltà di oblazione

a) per ritardi pari o inferiori a giorni 15, sanzione ridotta del 50%;

comma 2

(Riduzioni della sanzione)

b) per ritardi superiori a giorni 15 ma comunque inferiori a giorni 30, sanzione ridotta del 30%;

comma 3

(Comunicazione delle informazioni effettuata oltre il 30 giugno)

sanzione: rinvio art. 45, comma 1

Art. 47
(Violazioni in materia di trattamento dei
dati)

comma 1 (Mancato rispetto degli obblighi di custodia e comunicazione dei nominativi dei responsabili e degli incaricati delle istituzioni finanziarie, di cui all'articolo 43)	sanzione di € 2.000,00 per ogni singola violazione
--	---

Art. 48
(Recidiva)

comma 1	sanzione aumentata fino a due volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione
comma 2	agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
comma 3	in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n. 68/1989

Art. 49
(Maggiorazione delle sanzioni per
comportamenti fraudolenti)

sanzioni aumentate fino a due volte
tanto nel minimo quanto nel massimo
senza facoltà di oblazione volontaria

Allegato Z 12

Costituiscono violazioni amministrative di competenza del Responsabile del Servizio Controllo Strutture, (previsto dalla Legge 25 gennaio 2011, n. 5 ed istituito con l'art. 28 del Decreto Delegato 26 marzo 2012, n. 28 all'interno del Servizio di Protezione civile, di cui alla lettera g) dell'art. 33 dell'allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto Delegato 26 marzo 2012, n. 28 (Ratifica Decreto Delegato 27 febbraio 2012 n. 14)	(Norme attuative della legge 25 gennaio 2011 n. 5 "Legge sulla progettazione strutturale")
(Decreto abrogato con l'art. 32 del d.d. 10 dicembre 2015, n. 181, in questo Allegato, n. 2)	Art. 25 (Sanzioni)	Salve le sanzioni previste dal Codice Penale
	Comma 1 Produzione di documenti non conformi al vero, ai fini del rilascio dell'autorizzazione strutturale o del collaudo	sanzione di € 25.000,00
	Comma 2 (Sanzioni per il committente)	
	lettera a) primo periodo realizzazione di un'opera in assenza della preventiva autorizzazione strutturale o non conforme al progetto strutturale autorizzato, qualora la difformità comporti una variante sostanziale	sanzione di € 150,00 per ogni metro quadrato di superficie realizzata compresa la copertura sospensione dei lavori
	lettera a) secondo periodo qualora non sia presentata la richiesta di autorizzazione strutturale entro il termine di 60 giorni dall'ordine del SCS	sanzione pecuniaria applicata nuovamente
	lettera b) primo periodo avvio dell'esecuzione dei lavori strutturali senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 14, comma 4, della Legge n. 5/2011	sanzione di € 1.500,00 sospensione dei lavori
	lettera b) secondo periodo qualora non sia presentata la richiesta di autorizzazione strutturale entro il termine di 10 giorni dall'ordine del SCS	sanzione pecuniaria applicata nuovamente
	Comma 3 (Sanzioni per il costruttore)	

lettera a) primo periodo	
omessa redazione e aggiornamento del giornale dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16	sanzione di € 75,00 per ogni giorno di ritardo
lettera a) secondo periodo	
qualora non sia depositata entro 15 giorni dall'ordine del SCS, l'attestazione di conformità dei lavori eseguiti e non annotati sul giornale dei lavori, sottoscritta dal Direttore dei Lavori	sanzione applicata nuovamente
lettera b)	
mancata conservazione presso il cantiere del giornale dei lavori	sanzione di € 250,00
lettera c) primo periodo	
Irregolare acquisizione o conservazione nel giornale dei lavori ai sensi dell'articolo 16 dei certificati rilasciati dal fornitore relativo ai materiali impiegati nella realizzazione delle strutture dell'opera o per e dei documenti inerenti alle prove su di essi eseguite dal Direttore Lavori	sanzione di € 75,00 per ogni documento
lettera c) secondo periodo	
qualora non sia depositata entro 15 giorni dall'ordine del SCS, l'attestazione di conformità per le prove ed i certificati e documenti mancanti, sottoscritta dal Direttore dei lavori	sanzione applicata nuovamente
lettera d) primo periodo	
omessa esecuzione delle prove sperimentali richieste per i controlli di accettazione sui materiali da parte del Direttore dei Lavori previsti dalle vigenti norme tecniche italiane, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 7	sanzione di € 750,00 per ogni omissione
lettera d) secondo periodo	
qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS di eseguire le prove sperimentali contestate, o prove equivalenti indicate dall'SCS, il costruttore non fornisca i relativi risultati	sanzione applicata nuovamente

lettera e) primo periodo

omissione di esecuzione delle prove di verifica in corso d'opera previste dalle vigenti norme tecniche italiane, fatte salve le eccezioni di cui al comma 2, punti a) e c) dell'articolo 10.

sanzione di € 2.000,00 per ogni omissione

lettera e) secondo periodo

qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS di eseguire le prove di verifica in corso d'opera contestate, o prove equivalenti indicate dall'SCS, il costruttore non fornisca i relativi risultati,

sanzione applicata nuovamente

Comma 4

(Sanzioni per Il Direttore dei lavori)

lettera a) primo periodo

omissione del controllo di accettazione dei materiali in cantiere, mediante eventuali prove sperimentali, previsto dalle vigenti norme tecniche italiane, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 7

sanzione di € 185,00 per ogni omissione

lettera a) secondo periodo

qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS di provvedere ai controlli di accettazione in cantiere contestati, il Direttore dei lavori non fornisca i relativi risultati,

sanzione applicata nuovamente

lettera b) primo periodo

omissione di acquisizione e verifica della documentazione di accompagnamento dei materiali in cantiere, prevista dalle vigenti norme tecniche italiane

sanzione di € 75,00 per ogni omissione

lettera b) secondo periodo

qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS il Direttore dei lavori non provveda all'acquisizione e verifica della documentazione contestata ed a fornire la stessa documentazione

sanzione applicata nuovamente

lettera c) primo periodo

omissione di richiesta di esecuzione delle prove di verifica in corso d'opera previste dalle vigenti norme tecniche italiane, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 10

sanzione di € 600,00 per ogni omissione

	lettera c) secondo periodo	
	qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS di provvedere alle prove di verifica in corso d'opera contestate, o prove equivalenti indicate dall'SCS, il Direttore dei Lavori non fornisca i relativi risultati	sanzione applicata nuovamente
	Comma 5 primo periodo	
	Sanzione per il Collaudatore in caso di mancato deposito del collaudo e della relativa documentazione entro 60 giorni dalla fine lavori delle strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 3	sanzione di € 2.500,00
	Comma 5 secondo periodo	
	qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS il Collaudatore non provveda al deposito del collaudo e della relativa documentazione	sanzione applicata nuovamente
	Comma 6 Responsabilità solidale del committente, del costruttore e del direttore dei lavori per le sanzioni di cui al comma 2	Il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori sono responsabili in solido tra loro per il pagamento delle sanzioni di cui al comma 2.
	Comma 7 Recidiva	In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68
2)	Decreto Delegato 10 dicembre 2015 n. 181	(Norme attuative della legge 25 gennaio 2011 n. 5 - Legge sulla progettazione strutturale)
	Art. 26 (Sanzioni)	Salve le sanzioni previste dal Codice Penale
	Comma 1 (Produzione di documenti non conformi al vero, ai fini del rilascio dell'autorizzazione strutturale o del collaudo)	sanzione di € 25.000,00
	Comma 2 (Sanzioni per il proprietario)	

lett. a), prima parte realizzazione di un'opera in assenza della preventiva autorizzazione strutturale	sanzione di € 150,00 per ogni metro quadrato di superficie realizzata compresa la copertura sospensione dei lavori
lett. a), seconda parte realizzazione di opera o non conforme al progetto strutturale autorizzato, qualora la difformità comporti una variante sostanziale, ovvero per cui non sia applicabile la sanzione per metro quadro, o di intervento su costruzione esistente in assenza	sanzione di € 4.000,00 sospensione dei lavori
lett. b), prima parte avvio dell'esecuzione dei lavori strutturali senza il preventivo deposito di cui all'articolo 3, comma 5	sanzione di € 1000,00 sospensione dei lavori
lett. b), seconda parte mancato deposito della documentazione entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS	sanzione applicata nuovamente
Comma 2, secondo periodo Responsabilità solidale del proprietario, del costruttore e del Direttore dei lavori per le sanzioni di cui al comma 2	Il proprietario, il costruttore ed il direttore dei lavori sono responsabili in solido per le sanzioni di cui al comma 2
Comma 3 (Sanzioni per il costruttore) Comma 3, primo periodo omessa redazione o mancata conservazione presso il cantiere del giornale dei lavori di cui all'articolo 17 o mancata conservazione presso il cantiere dei documenti di cui all'articolo 16	sanzione di € 250,00
Comma 3, secondo periodo mancata ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 16 e 17 e di deposito dell'attestazione di conformità dei lavori eseguiti e non annotati sul giornale dei lavori, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, entro il termine di 15 giorni dall'ordine del SCS	sanzione applicata nuovamente

Comma 3, terzo periodo Responsabilità solidale del costruttore e del Direttore dei lavori per le sanzioni di cui al comma 3	Il costruttore ed il direttore dei lavori sono responsabili in solido per le sanzioni di cui al comma 3
Comma 4 (Sanzioni per il Direttore dei Lavori)	
Comma 4, primo periodo	
omesso o ritardato deposito presso il SCS della documentazione di cui all'articolo 18	sanzione di € 2.500,00
Comma 4, secondo periodo	
mancato deposito della documentazione entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS	sanzione applicata nuovamente
Comma 5 (Sanzioni per il Collaudatore)	
Comma 5, primo periodo	
omesso deposito del collaudo e della relativa documentazione entro 60 giorni dalla data di deposito della comunicazione di fine lavori delle strutture, ai sensi dell'articolo 20, comma 3	sanzione di € 2.500,00
Comma 5, secondo periodo	
mancato deposito della documentazione entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS	sanzione applicata nuovamente
Comma 6 (Effetti della recidiva nelle violazioni del presente articolo)	esclusione della facoltà di oblazione volontaria

Allegato Z 13

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio Prevenzione ed Ambiente (UPA) del Dipartimento Territorio e Ambiente, istituito con l'art. 35 dell'allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 ("i riferimenti all'Unità Operativa Gestione Ambientale ed allo Sportello per l'Energia contenuti nelle norme vigenti sono da intendersi sostituiti con Ufficio Prevenzione e Ambiente. Le competenze attribuite al Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in materia di tutela e vigilanza dell'ambiente naturale e costruito sono da intendersi attribuite all'Ufficio Prevenzione e Ambiente"), così come modificato con l'art. 5 del Decreto Delegato 24 luglio 2014, n. 119, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto - Legge 5 aprile 2012 n. 38	(Disciplina delle sostanze che riducono lo strato di ozono)
	Art. 15 (Sanzioni amministrative)	(Salvo che il fatto non costituisca reato e per l'applicazione delle sanzioni amministrative rilevate sulla base dell'attività di vigilanza e controllo di cui al precedente articolo 13)
	Comma 2, lett. a)	
	in caso di mancata comunicazione di cui all'articolo 5	sanzione da € 250,00 a € 1.500,00
	Comma 2, lett. b)	
	in caso di vendita di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura incompleta di cui all'articolo 6	sanzione da € 250,00 a € 1.500,00
	Comma 2, lett. c)	
	in caso di mancata richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 7 e 9	sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00
	Comma 2, lett. d)	
	in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11	sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00
	Comma 3 (Determinazione dell'ammontare della sanzione)	Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie amministrative è tenuto conto della pericolosità della sostanza (ODP) e della quantità di gas disperso
	Comma 4 (Recidiva)	sanzioni: raddoppio nel minimo e nel massimo; non consentita oblazione volontaria
2)	Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44	(Codice ambientale)

(Cfr. Decreto
Delegato 27
aprile 2012, n.
44, in Allegato
Z 8, n. 4, in
Allegato F, n.
73, in Allegato
G, n. 4, e in
Allegato P, n.
2)

TITOLO II NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 28 comma 2
(Misure accessorie in caso di violazione del
divieto di abbandono o di immissione nelle
acque di rifiuti)

rimozione, avvio a recupero o
smaltimento dei rifiuti e ripristino dello
stato dei luoghi

Art. 39
(Sanzioni amministrative)

Comma 1, primo periodo
(Deposito irregolare o fuori dai cassonetti, di
rifiuti urbani e assimilati od assimilabili agli
urbani, abbandono od immissione nelle acque
di rifiuti urbani e assimilati od assimilabili agli
urbani non pericolosi)

sanzione da € 100,00 a € 1.000,00

Comma 1, secondo periodo
(Violazione dei divieti di cui all'articolo 28,
comma 1, lettere c) e d) relativamente a rifiuti
speciali non pericolosi e di abbandono di rifiuti
speciali non pericolosi in violazione
dell'articolo 28, comma 1, lettere a) e b)

sanzione raddoppiata nel minimo e nel
massimo

Comma 2
(Irregolare consegna dei rifiuti ai soggetti
abilitati all'esecuzione della raccolta "porta a
porta" dei rifiuti urbani e assimilati
disciplinata dall'AASS mediante propri
regolamenti)

sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

Comma 3

Fatta salva l'eventuale concorrente
applicazione delle sanzioni penali

lettera a)
omessa presentazione o aggiornamento della
dichiarazione di cui all'articolo 24, commi 1 e
2 da parte del produttore o detentore di rifiuti
speciali

sanzione da € 500,00 a € 1.500,00

lettera b)
omessa od irregolare presentazione della
comunicazione annuale delle quantità e
caratteristiche dei rifiuti oggetto delle attività
professionali di cui all'articolo 27, comma 3

Comma 4:

Fatta salva l'eventuale concorrente
applicazione delle sanzioni penali

lettera a)
omessa od irregolare tenuta del registro di
carico e scarico previsto all'articolo 26 da
parte dei soggetti di cui all'articolo 27, comma
3

sanzione da € 750,00 a € 3.000,00

lettera b)
trasporto da parte di soggetti autorizzati di
rifiuti speciali in assenza o in difformità del
formulario di cui all'articolo 30 o in condizioni
difformi a quanto descritto sul formulario
ovvero in assenza o difformità dei documenti
previsti dall'articolo 31 per le operazioni di
trasporto transfrontaliero

sanzione da € 750,00 a € 3.000,00

lettera c)
trasporto di rifiuti oltre i limiti e le condizioni
stabiliti dall'articolo 29, comma 4 da parte di
soggetti non esercitanti professionalmente
l'attività di trasporto dei rifiuti

sanzione da € 750,00 a € 3.000,00

lettera d)
violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione

sanzione da € 750,00 a € 3.000,00

Comma 5
Violazione alle disposizioni contenute nei
regolamenti emanati dalla CTA di cui
all'articolo 32, comma 1

sanzione da € 100,00 a € 1.000,00

Comma 6
(Oblazione volontaria)

salvi i casi di recidiva di cui al comma 7
e ammessa l'oblazione volontaria
mediante il pagamento della metà della
sanzione irrogata

Comma 7
(Recidiva e revoca autorizzazione per le
violazioni di cui al comma 4)

recidiva: sanzione aumentata fino a tre
volte tanto nel minimo quanto nel
massimo, tenuto conto della gravità
dell'infrazione e non è ammesso
l'esercizio della facoltà di oblazione
volontaria

recidiva alle violazioni amministrative

di cui al comma 4 da parte di soggetti autorizzati dal CT: revoca autorizzazione, senza possibilità di nuovo rilascio in favore del trasgressore

Comma 8
(Definizione della recidiva)

È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa

Art. 40
(Disposizioni particolari)

Comma 3
commercializzazione o distribuzione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti

sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
recidiva: si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 39

TITOLO IV NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 99
(Sanzioni Amministrative)

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 258 del Codice Penale per l'emissione di scarichi in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge e fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali

Comma 1.
Violazioni nelle attività esercitate in presenza di autorizzazione

a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione

sanzione da € 500,00 a € 5.000,00

	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00
b) Mancato rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi prescritti	In caso di superamento dei valori limite di emissione: rivalsa del gestore del servizio idrico integrato per gli eventuali ulteriori oneri sostenuti per lo smaltimento del refluo
Comma 2 Valori limite di emissione conseguiti mediante diluizione, ai sensi dell'articolo 70, comma 4	sanzione prevista al comma 1 raddoppiata nel minimo e nel massimo
Comma 3 (Revoca autorizzazione)	
- Mancata ottemperanza agli obblighi indicati all'articolo 71, comma 2 per gli scarichi al suolo esistenti	l'autorizzazione si considera revocata
- Mancata ottemperanza alle condizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui all'articolo 78, comma 4;	
- Recidiva nelle violazioni del presente articolo	autorizzazione revocata dal Collegio Tecnico
- Variazioni della qualità e quantità del refluo dichiarato, ai sensi dell'articolo 78, comma 7,	decadenza dell'autorizzazione
Comma 4 Mancato rispetto dei termini di adeguamento previsti dall'articolo 100, commi 3, 4 e 5 in materia di captazioni , scarichi esistenti non autorizzati o modificati ed utenze diverse esercenti le attività di cui all'Allegato K che immettano scarichi nei recettori	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
Comma 5 - Mancata adozione delle soluzioni tecniche, di cui all'articolo 97, comma 1, finalizzate a consentire l'interruzione dello scarico su disposizione del Gestore del servizio idrico integrato, da parte di utenze diverse esercenti le attività di cui all'Allegato K	sanzione da € 750,00 a € 2.000,00

- Mancata ottemperanza all'ordine di interruzione dello scarico e di sversamento in corpi recettori intimato dal Gestore del servizio idrico integrato	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali sanzione da € 1.000,00 a € 3.000,00 obbligo di rimessione in pristino e bonifica
Comma 6 Apertura di captazioni non segnalate, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, o non autorizzate, ai sensi dell'articolo 86, comma 2	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
Comma 7 (così come modificato con art. 80, comma 1, Legge 22 dicembre 2015, n. 189) Mancata o scorretta installazione del pozzetto di ispezione e campionamento, di sua inaccessibilità agli organi preposti al campionamento e/o di condizioni di insufficiente manutenzione, e in tutti i casi di violazione dell'articolo 70, comma 2, nonché nelle ipotesi di irregolare installazione del misuratore di portata di cui all'articolo 97, commi 2 e 3	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
Comma 7 bis (introdotto con art. 80, comma 2, Legge 22 dicembre 2015, n. 189)	
mancata installazione del misuratore di portata di cui all'articolo 97, commi 2 e 3	sanzione di € 3.000,00
mancata installazione dopo 60 giorni dall'applicazione della prima sanzione	sanzione di € 6.000,00
mancata installazione dopo 120 giorni dall'applicazione della seconda sanzione	sanzione di € 30.000,00 sospensione dello scarico nella rete fognaria

Comma 8 Violazione delle norme e prescrizioni tecniche di cui ai punti da 1) a 6) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 5, comma 5, lettera b); all'articolo 69, comma 3; all'articolo 74, comma 2; all'articolo 78, comma 9; all'articolo 85, comma 5; all'articolo 97, commi 5 e 6; nonché per ogni altra violazione accertata alle disposizioni contenute nel Regolamento del Gestore del servizio idrico integrato.	sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
Comma 9 (Oblazione volontaria)	salvi i casi di recidiva di cui al comma 10 e ammessa l'oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
Comma 10 (Recidiva)	sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria
Comma 11 (Definizione della recidiva)	È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
TITOLO V NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	
Art. 122 (Sanzioni Amministrative)	
Comma 1. Violazioni per le attività esercitate in presenza di autorizzazione	Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali per l'emissione in atmosfera in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge
a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00
b) mancato rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal Capo II, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari e dalle eventuali autorizzazioni degli organi competenti	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00

Comma 2 Mancata ottemperanza all'obbligo di richiesta di autorizzazione imposto dall'UPA ai sensi dell'articolo 104 e dell'articolo 105, comma 4	sanzione da € 500,00 a € 5.000,00
Comma 3. - Messa in esercizio di un impianto o inizio dell'esercizio di un'attività senza la preventiva comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 105; - Violazione alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 105	sanzione da € 250,00 a € 2.500,00
Comma 4 - Mancata adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 106, comma 1, per le attività che utilizzano solventi organici - Mancanza dei dispositivi di abbattimento delle emissioni - Violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 106	sanzione da € 750,00 a € 2.000,00; fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, è prescritto l'obbligo di rimessione in pristino e bonifica
Comma 5 Mancata o irregolare installazione dei camini, di cui all'articolo 107	sanzione da € 500,00 a € 2.500,00
Comma 6 Violazione dell'articolo 108, comma 10, relativamente alla mancata calibrazione delle apparecchiature di misura con la periodicità indicata dall'UPA	sanzione da € 500,00 a € 2.500,00
Comma 7 Combustione di materiali o sostanze diversi dai rifiuti in difformità alle prescrizioni del Capo IV a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti industriali b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti civili	Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali sanzione da € 500,00 a € 5.000,00 sanzione da € 150,00 a € 1.500,00
Comma 8 (Oblazione volontaria)	salvi i casi di recidiva di cui al comma 9 e ammessa l'oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata

Comma 9 (Recidiva)	sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria
Comma 10 (Definizione della recidiva)	È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
TITOLO VI NORME IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	
Art. 135 (Sanzioni amministrative)	
Comma 1	Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali
a) esercizio o impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 126, fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 3	
b) esercizio o impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 127, fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 2	sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00
c) mancato invio all'UPA, entro il termine di cui all'articolo 129, comma 1 del piano di risanamento	
d) la mancata attuazione del piano di risanamento entro i termini di cui all'articolo 129, commi 2 e 3	
e) mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento di cui all'articolo 139, comma 1	
Comma 2 Avvio dell'attività produttiva in assenza del parere favorevole di cui all'articolo 130, comma 5, fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 4	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali sanzione da € 5.000,00 a € 10.000,00
Comma 7 (Oblazione volontaria)	salvi i casi di recidiva di cui al comma 8 e ammessa l'oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
Comma 8 (Recidiva)	sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità

	dell'infrazione
	non ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria
Comma 9 (Definizione della recidiva)	È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
TITOLO VII DISCIPLINA IN MATERIA DI ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI E FORMAZIONE DEL CATASTO DELLE SORGENTI DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI	
Art. 151 (Sanzioni)	
Comma 1	Salvo che il fatto costituisca reato
Superamento dei limiti di esposizione o dei valori di cautela fissati nel Capo II del presente Titolo, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00
Comma 2	
Mancato risanamento degli impianti per la radiodiffusione, per la telefonia mobile o degli elettrodotti secondo le prescrizioni del piano di risanamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, per inerzia o inadempienza dell'esercente	sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00
Comma 3	sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00
Installazione di sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici senza la prescritta autorizzazione	qualora l'impianto risulti anche attivato l'UPA provvede ad interdirne l'uso
Comma 4	sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00
Inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Capo II	sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi
Comma 5	
Mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 149	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
Comma 6 (Oblazione volontaria)	salvi i casi di recidiva di cui al comma 7 e ammessa l'oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
Comma 7 (Recidiva)	recidiva: sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso

	l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria
	l'UPA, con proprio provvedimento, provvede ad interdire l'uso dell'impianto nonché, nei casi più gravi, ad attivare la CTA ai fini della revoca dell'autorizzazione; l'esercente è comunque tenuto a garantire i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità
Comma 8 (Definizione della recidiva)	È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
TITOLO X NORME FINALI DEL CODICE	
Art. 183 (Vigilanza e controlli)	
Comma 5 Ostacolo alle ispezioni dell'Ufficio Prevenzione Ambiente o del Dipartimento Prevenzione per la vigilanza o il controllo di rispettiva competenza	sanzione da € 500,00 a € 2.500,00
Art. 184 (Ordinanze)	
Comma 8 Mancata ottemperanza alle ordinanze dell'UPA, del DP e degli Organi della Protezione Civile	Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali sanzione da € 2.000,00 ad € 15.000,00
Art. 188 (Persone giuridiche)	
Comma 1	la persona giuridica assume la veste di responsabile civile quando si procede contro i rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'esecuzione delle obbligazioni di rimessione in pristino e bonifica nonché per l'esecuzione delle azioni di prevenzione e riparazione del danno ambientale previste dal presente Codice
Comma 3	la responsabilità della persona giuridica è solidale e senza beneficio di preventiva escussione
Comma 4	Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di

		quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica (Riforma della legge 7 maggio 2008 n. 72- promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego di energie rinnovabili in ambito civile e industriale)
3)	Legge 3 aprile 2014, n. 48 Art. 28 (Sanzioni e Procedura di applicazione delle sanzioni) comma 1 (violazione di quanto previsto dalla presente legge e decreti delegati attuativi) a) ai progettisti dei progetti che risultino a seguito di verifica, controllo od ispezione non rispondenti ai limiti di legge b) ai direttore lavori dei cantieri che risultino a seguito di verifica, controllo o ispezione non rispondenti ai limiti di legge c) al Certificatore Energetico che non verifica la rispondenza delle procedure e dei progetti alle prescrizioni della presente legge o che attesta falsamente la conformità delle opere realizzate	sanzione: € 10,00 per ogni m2 di superficie utile energetica dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di € 2.000,00 sospensione del trasgressore dall'Albo Professionale per un periodo dai tre mesi ai dodici mesi sanzione: € 10,00 per ogni m2 di superficie utile energetica dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di € 4.000,00 sanzione amministrativa di € 10,00 per ogni m2 di superficie utile energetica dell'edificio o unità immobiliare interessata con il minimo di € 5.000,00 sospensione del trasgressore dall'Albo Professionale per un periodo dai tre mesi ai dodici mesi (Incentivi per l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici esistenti e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione)
4)	Decreto Delegato 10 novembre 2014, n. 187 (Ratifica con Decreto Delegato 26 gennaio 2015, n. 5) Art. 31 (Controlli e Sanzioni)	

comma 4

(Inottemperanza alla diffida di riduzione in
conformità delle opere difformi)

a) per le richieste di cui al Capo II

sanzione: rinvio all'articolo 28 della
Legge 3 aprile 2014, n. 48 (in questo
Allegato, n. 3)

b) per le richieste di cui al Capo I e III

sanzione: rinvio:
- agli articoli 176 e 178 della Legge 19
luglio 1995 n. 87 (in Allegato P, n. 1);
- all'articolo 28 della Legge 3 aprile
2014, n. 48 (in questo Allegato, n. 3)

Allegato Z 14

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio Registro e Conservatoria le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 30 aprile 2014, n. 73	(Ordinamento del notariato)
	Art. 57 (Irregolarità nella tenuta dei repertori)	
	comma 1	sanzione da € 100,00 a euro 500,00
(cfr. D.D. n. 184/2015, in questo Allegato, n. 2)	comma 2 (recidiva)	sanzione fino al triplo
	comma 3 (ulteriore recidiva)	sanzione decuplicata
	comma 4	È recidivo chi nei cinque anni precedenti l'ultima violazione risulta essere stato sanzionato
2)	Decreto Delegato 16 dicembre 2015, n. 184	(Norme di attuazione e coordinamento della legge 30 aprile 2014, n. 73 - ordinamento del notariato)
	Art. 8 (Penali e sanzioni)	
	modifica dell'art. 57 legge 30 aprile 2014, n. 73 (Irregolarità nella tenuta dei repertori)	
	art. 57, comma 5 (Sanzioni per il Notaio che impedisca le ispezioni o comunque le renda particolarmente difficoltose senza prestare la dovuta collaborazione all'Ufficio del Registro e Conservatoria in occasione dell'accesso presso gli studi notarili)	sanzione di € 1.000,00
	art. 57, comma 6 (Recidiva)	sanzione: - raddoppiata se il Notaio sia già stato sanzionato nel corso del medesimo anno o di quello precedente - triplicata se il Notaio sia stato sanzionato per almeno due anni consecutivi
	art. 57, comma 7 (Ulteriore recidiva)	sanzione quintuplicata

Allegato Z 15

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio Centrale Nazionale dell'OIPC-Interpol le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto – Legge 11 giugno 2014, n. 89 (Ratifica Decreto-Legge 31 marzo 2014, n. 45)	(Disposizioni relative alle competenze ed al funzionamento dell'ufficio Centrale Nazionale dell'OIPC INTERPOL)
	Art. 6 (Sanzioni)	
	comma 1 (Ostacolo all'attività dell'UNC e del soggetto o Autorità di Polizia delegati nello svolgimento della funzione di ARO - Inesatta o parziale evasione delle richieste)	sanzione da € 1000,00 a euro 50.000,00
	comma 2 (Esclusione dell'applicabilità della sanzione a soggetti ed autorità pubbliche e del settore pubblico allargato)	fatti salvi altri provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme vigenti
	comma 3 (Uso di mezzi fraudolenti)	sanzione raddoppiata
	comma 4 (Facoltà di oblazione e divieto di oblazione nel caso di cui al comma 3)	pagamento di somma pari alla metà della sanzione comminata

Allegato Z 16

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Autorità Garante per l'informazione le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 5 dicembre 2014, n. 211	(Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell'informazione)
	Art. 17 (Tutela del prodotto editoriale)	
	comma 4 (Riproduzione illecita del prodotto editoriale)	sanzione: € 100,00 per ciascuna copia fino ad un massimo di €50.000,00
	Art.28 (Divieto di posizioni dominanti)	
	comma 11 (Inottemperanza ai provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi del presente articolo)	sanzione non inferiore al 2% e non superiore al 5% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio
	Art.30 (Deposito legale)	
	comma 10 (Violazioni delle norme di cui al presente articolo)	sanzione pari al valore commerciale del documento aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di € 1.500,00
	comma 12 (Deposito delle copie dovute successivamente alla scadenza del termine previsto al comma 8, antecedente alla contestazione della violazione)	sanzione di cui al comma 10 ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi
	comma 13, lett. g)	le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui al comma 10 sono stabiliti; con Regolamento adottato dal Congresso di Stato, su proposta del Dipartimento Cultura:

Allegato Z 17

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comitato di Controllo di cui all'art. 49 della Legge 1 luglio 2015, n. 101, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 1 luglio 2015, n. 101	(Legge sulle fondazioni)
	Art. 39, comma 5 (Mancata esibizione dei libri delle adunanze e delle deliberazioni)	Rinvio: sanzione di cui all'articolo 68, comma 5 della legge
	Art. 50, comma 4 (Autorizzazioni ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, domanda e procedura autorizzativa)	Rinvio: sanzione di cui all'articolo 68, comma 5 della legge
	Art. 51, comma 4 (Autorizzazioni all'apertura di conti correnti all'estero e per l'instaurazione e/o esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri, ovvero per l'acquisizione di partecipazioni in società, domanda e procedura autorizzativa)	Rinvio: sanzione di cui all'articolo 68, comma 5 della legge
	Art. 52, comma 6 (Autorizzazioni per l'acquisto di beni immobili all'estero, domanda e procedura autorizzativa)	Rinvio: sanzione di cui all'articolo 68, comma 5 della legge
	Art. 53, comma 10 (Autorizzazioni per l'esercizio di attività accessorie e direttamente connesse con gli scopi e le finalità istituzionali delle fondazioni, domanda e procedura autorizzativa)	Rinvio: sanzione di cui all'articolo 68, comma 5 della legge
	Art. 67 (Procedimento e criteri per l'applicazione delle sanzioni)	
	comma 3 (Determinazione della sanzione)	L'entità e la determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo è stabilita tenendo conto anche dell'esistenza di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazioni di diverse disposizioni compiute con un'unica azione od omissione, della reiterazione della condotta irregolare nonché di ogni altro elemento dal quale desumere la gravità della violazione ed anche il comportamento successivo alla violazione tenuto allo scopo di aggravare o attenuare le conseguenze della violazione stessa

comma 4 (Concorso di più violazioni di più disposizioni della legge)	Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la fondazione che, con una azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo
comma 5. (Recidiva - definizione agli effetti della presente legge)	Agli effetti della presente legge é recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso per almeno due volte la medesima violazione amministrativa prevista dalla legge. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n.68/1989 e successive modifiche.
comma 6 (Aumenti della sanzione in caso di recidiva)	sanzione fino a tre volte, tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione
comma 8 (Facoltà di oblazione)	sanzione: misura ridotta pari alla metà delle somme indicate nella sanzione ricevuta, entro il termine di venti giorni a far data dalla ricezione della relativa sanzione
Art. 68 (Sanzioni)	
comma 1 (Inottemperanza del notaio al deposito dell'atto costitutivo della fondazione nei termini indicati all'articolo 16, comma 1, o mancato deposito degli atti che modificano lo statuto da lui rogati nei termini indicati all'articolo 17)	sanzione di € 2.000,00; indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni eventualmente adottate dal competente ordine professionale
comma 2	Salvo che il fatto costituisca reato, e in aggiunta alle responsabilità previste all'articolo 28
(Inottemperanza dei membri del consiglio direttivo della fondazione agli obblighi previsti a l comma 2, lettere a), c), d) ed e) dell'articolo 28)	sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00
comma 3	Salvo che il fatto costituisca reato

	sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00
(Inottemperanza del sindaco agli obblighi previsti all'articolo 35, comma 1)	indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni eventualmente adottate dal competente ordine professionale
comma 4	Salvo che il fatto costituisca reato
(Inottemperanza delle fondazioni agli obblighi previsti all'articolo 39)	sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00
comma 5	
(Inottemperanza delle fondazioni agli obblighi previsti all'articolo 41, comma 1)	sanzione da € 1.000,00 ad € 10.000,00
comma 6.	Salvo che il fatto costituisca reato
(Inottemperanza delle fondazioni alle disposizioni previste all'articolo 58, commi 1, 3, 4, 7 e 8)	sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00
comma 7	Salvo che il fatto costituisca reato
le fondazioni che:	
a) non ottemperano alle disposizioni previste all'articolo 60	sanzione di € 1.000,00
b) non ottemperano alle disposizioni previste all'articolo 61, commi 6 e 7,	sanzione da € 1.000,00 ad € 3.000,00
comma 8	Fatte salve le violazioni amministrative previste dalla presente legge
(Violazione delle istruzioni e delle ordinanze emanate dal Comitato di Controllo)	sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00
comma 9	
(Violazione di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge)	sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00
comma 10 (Recidiva per le violazioni di cui ai commi 1 e 3)	sanzione accessori: sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi